



CODICE DI PROCEDURA PENALE 2 GENNAIO 1878

TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dalla Legge 24 maggio 1913, dal Decreto 28 marzo 1939 n.7, dalla Legge 18 ottobre 1963 n.43, dalla Legge 11 dicembre 1974 n.86, dalla Legge 17 maggio 1984 n.49, dalla Legge 28 ottobre 1992 n.83, dalla Legge 2 febbraio 1994 n.9, dalla Legge 17 giugno 1994 n.55, dalla Legge 24 febbraio 2000 n.20, dalla Legge 27 giugno 2003 n.89, dalla Legge 25 luglio 2003 n.97, dalla Legge 1 dicembre 2005 n.172, dalla Legge 29 luglio 2013 n.100, dalla Legge 19 settembre 2014 n.146, dalla Legge 22 dicembre 2015 n.189, dalla Legge 2 marzo 2022 n.24, dalla Legge 23 dicembre 2022 n.171, dalla Legge 15 settembre 2023 n.132.

ATTI NORMATIVI CITATI NEL TESTO COORDINATO

(AGGIORNATO AL 14 DICEMBRE 2023)

Legge e Regolamento 13 settembre 1906
Legge 24 maggio 1913
Decreto 28 marzo 1939 n.7
Legge 18 ottobre 1963 n.43
Legge 25 febbraio 1974 n.17
Legge 8 luglio 1974 n.59
Legge 11 dicembre 1974 n.86
Legge 28 ottobre 1975 n.39
Legge 17 maggio 1984 n.49
Legge 25 gennaio 1991 n.8
Legge 28 ottobre 1992 n.83
Legge 2 febbraio 1994 n.9
Legge 17 giugno 1994 n.55
Legge 29 aprile 1997 n.44
Legge 26 aprile 1999 n.51
Legge 24 febbraio 2000 n.20
Legge Qualificata 25 aprile 2003 n.55
Legge 27 giugno 2003 n.89
Legge 25 luglio 2003 n.97
Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n.144
Legge 1 dicembre 2005 n.172
Legge 17 giugno 2008 n.93
Legge 29 luglio 2013 n.100
Legge 19 settembre 2014 n.146
Legge 22 dicembre 2015 n.189
Legge 30 luglio 2009 n.104
Legge 2 marzo 2022 n.24
Legge 23 dicembre 2022 n.171
Legge 15 settembre 2023 n.132

**Avvertenza.**

I testi coordinati non hanno valenza normativa ma sono esclusivamente finalizzati a consentire agli utenti la fruizione di testi sistematici ed aggiornati. Per il valore legale dei testi di legge si rimanda ai singoli provvedimenti normativi così come gli stessi sono stati approvati dal Consiglio Grande e Generale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale: durante il processo di trasposizione delle singole norme e degli eventuali allegati, nel testo coordinato, eventuali errori possono essere possibili.

I provvedimenti normativi riportati nella parte "ALTRE NORME" potrebbero non essere riprodotti nella loro interezza; potrebbero essere unicamente evidenziati articoli contenenti disposizioni formulate senza apportare modifiche dirette al testo ma comunque pertinenti.

Alcune note di commento riguardanti l'abrogazione o la vigenza di norme, allorquando non siano riportate espresse o specifiche previsioni contenute nella legge, sono state riprese dal testo del codice di procedura penale aggiornato dal Prof. Piero Gualtieri – Giudice delle Appellazioni Penali (P. Gualtieri, *Codice di Procedura Penale per la Repubblica di San Marino*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2003) e come dichiarato dallo stesso autore non hanno alcun valore ufficiale.

**CODICE DI PROCEDURA PENALE
2 GENNAIO 1878**

CAP. I.

Delle azioni nascenti dai reati.

Art. 1

Ogni reato dà luogo ad un'azione penale. Ne deriva anche un'azione civile quando il reato apporta un danno fisico o morale al soggetto passivo del reato stesso, e questa azione civile può esercitarsi da tutti quelli, i quali hanno interesse che il danno sia risarcito.

Art. 2

L'azione penale è essenzialmente di diritto pubblico, sebbene in alcuni casi abbia bisogno della querela della parte offesa per essere istituita. Essa si esercita di ufficio dal Commissario della Legge, mediante un procedimento inquisitorio avente per iscopo la ricerca della pura verità.

Art. 3

L'azione civile si può esercitare in via meramente civile, nel qual caso è regolata dalle norme della civile procedura, o contemporaneamente al giudizio penale per mezzo di questo. Se il danneggiato preferisce questa via, la di lui istanza per la rifazione dei danni viene registrata nel processo riguardante il reato, ed il magistrato decidente si occupa di tale domanda, come è prescritto nel Cap. XXI del presente Codice.

Art. 4

Il danneggiato, che si serve del processo penale per conseguire la rifazione dei danni, non ha altro diritto che di comparire una o più volte in giudizio per addurre quei testimoni, ed



esporre quelle prove che crede atte a dimostrare la colpevolezza del prevenuto. Non ha però facoltà di prendere cognizione degli atti assunti, se non quando è stato pubblicato il processo.

Art. 5

La prescrizione del reato non impedisce l'esercizio dell'azione civile avanti il tribunale competente, finché quest'ultima azione non è prescritta.

Art. 6

Nei reati che sono di azione pubblica la parte offesa o danneggiata, o qualunque altro avente interesse non può con la rinuncia emessa all'azione civile, o con qualunque dichiarazione di remissione, di condonazione, o di riconciliazione con l'offensore, impedire l'esercizio dell'azione penale contro il delinquente, [salva la speciale eccezione stabilita negli Art. 37, 38, 39 del presente Codice] .

Art. 7

L'azione civile nel processo penale si esercita mediante dichiarazione di costituzione di Parte Civile, sottoscritta personalmente dalle persone indicate nell'art. 1, dal loro legale rappresentante, ovvero per mezzo di procuratore speciale.

La dichiarazione deve essere notificata al prevenuto ed al Procuratore del Fisco e depositata, in una con la relazione di eseguita notifica, nella Cancelleria del Tribunale, non oltre il giorno di pubblicazione del processo.

Quando si procede col rito sommario la dichiarazione può essere resa anche nel giorno indicato nel primo comma dell'art. 175 per la trattazione della procedura, ma prima della contestazione del reato al prevenuto.

Art. 8

Il Commissario della Legge, ricevuta la dichiarazione di cui all'articolo precedente, pronuncia decreto con cui dichiara ammesso il richiedente ad agire come Parte Civile nel giudizio.

Questo decreto attribuisce alla Parte Civile il diritto di avere la comunicazione degli atti del processo dopo la sua pubblicazione, nonché di poter nominare un difensore, il quale esponga in iscritto le sue ragioni. Le attribuisce anche il diritto contemplato nell'art. 199.

Art. 9

Quando la persona offesa dal reato ha creduto di muovere l'azione, che gli compete in via civile, non può più valersi del procedimento penale, né a questo effetto gli giova la riserva fatta di agire in seguito anche in via penale, né la rinuncia che faccia al giudizio civile dopo contestato, per valersi della via penale.

Art. 10

Se peraltro si tratta di reato pel quale compete alla società il diritto di procedere senza querela di parte, può il Tribunale commissariale intraprendere l'inquisizione, non ostante la pendenza del giudizio civile introdotto dalla parte offesa, la quale allora non può divenire parte civile nel giudizio penale.

Art. 11

In questo caso l'inquisizione penale sospende il giudizio civile, sempreché la definizione di questo dipenda necessariamente dalla verifica del solo fatto del reato.

Art. 12



Terminato quindi il giudizio penale, può riassumersi il giudizio civile quante volte l'inquisito o sia stato condannato, o abbia riportato l'assoluzione per motivo che il fatto non presentava gli estremi di reato.

CAP. II.

Della Competenza.

Art. 13

Il Tribunale commissariale si divide in due sezioni: la sezione del giudice inquirente, e la sezione del giudice decidente.

Art. 14

[Capo della prima è il Commissario della Legge, da cui dipende la Cancelleria commissariale. La seconda è rappresentata dal magistrato, a cui il Consiglio Principe e Sovrano della Repubblica ha attribuito la giurisdizione di giudicare definitivamente sopra tutti i reati, esclusi quelli contemplati nel capitolo della *procedura sommaria*. Col presente articolo, e coi susseguenti non s'intende portata veruna alterazione alle facoltà giurisdizionali competenti alla Reggenza giusta lo Statuto].

Art. 15

Il Commissario della Legge ha il diritto ed il dovere ad un tempo d'intraprendere l'inquisizione contro ogni sorta di reati appena giungano in qualunque modo a di lui cognizione. Egli allora assume il titolo di *Giudice inquirente*.

Art. 16

Nella compilazione degli atti processuali è sempre assistito dal cancelliere o dal vice cancelliere, il quale redige tutti gli atti sotto la direzione del Commissario, e prende il titolo di *Attuario*.

Art. 17

Da tale simultaneo concorso dei suddetti Funzionari risulta la legalità del procedimento. Nel caso di legittimo impedimento del cancelliere, o del vice cancelliere, il Commissario della Legge deputa un individuo a fare le veci di attuario per la legalità degli atti, facendogli prestare il giuramento di mantenere il segreto.

Art. 18

[All'assenza od impedimento del Commissario della Legge provvede la Reggenza.]

Art. 19

La giurisdizione d'appello è esercitata dal Giudice delle Appellazioni, [il quale è nominato dal Consiglio Grande e Generale per un periodo non inferiore a sei anni e scelto fra giureconsulti di chiara fama].

CAP. III.

Della inquisizione.

Art. 20



La inquisizione è la ricerca diligente e coscienziosa che viene assunta dal giudice inquirente, appena giunge a di lui cognizione la notizia di un reato, per iscoprirne l'autore.

Art. 21

L'inquisizione viene intrapresa o per istanza dell'offeso, o danneggiato, che assume la qualifica di querelante, o per denuncia di qualunque cittadino, o per rapporto della forza pubblica, o per qualunque altro mezzo atto a rendere informato il giudice inquirente dell'avvenuto reato.

Art. 22

Sono tenuti a trasmettere al Commissario rapporto, o denuncia ufficiale di un reato di azione pubblica la forza politica e i militi in servizio, sotto la pena comminata dall'Art. [275 – ora 350] del Codice penale.

Art. 23

Gli esami dei testimoni, dei prevenuti, dei feriti, e di ogni altra persona che intervenga in giudizio, come pure gli atti di accesso, di perizia e simili, sono autenticati dalla firma del giudice inquirente e da quella dell'attuario. In quanto ai semplici decreti preparatori, ed alle menzioni d'inserzione degli allegati nel processo e cose simili, è sufficiente la firma dell'attuario.

Art. 24

Nell'assunzione degli atti processuali è onninamente vietata ogni interrogazione suggestiva.

Art. 25

Tutti i giorni sono utili per l'effetto della compilazione degli atti processuali, e nei casi urgenti si pongono a profitto anche le ore della notte. L'inquisizione deve procedere con la massima speditezza, ed in caso di qualunque notevole ritardo si debbono annotare in processo i motivi del medesimo.

Art. 26

Allorquando la inquisizione per un reato comprende più inquisiti parte presenti e parte assenti, si raccolgono sempre anche le prove che riguardano gli assenti, salvo di procedere contro questi ultimi nei modi stabiliti nel capitolo del *processo contumaciale*.

Art. 27

Procedendosi contro un accusato per più titoli, s'istruisce sempre un solo ed unico processo, e lo stesso ha luogo quando, iniziato il processo per un titolo, si venisse in appresso a scoprirne un altro od altri.

CAP. IV.

Del querelante e del denunziante.

Art. 28

Chiunque si presenta in giudizio per querelarsi di un reato, pel quale abbia sofferto danno fisico o morale, e chiunque si faccia a denunciare in giudizio un reato qualunque, deve, prima di essere inteso in esame, prestare il giuramento che dicesi *di calunnia*, ossia deve giurare toccando le scritture a delazione del cancelliere od attuario, che egli non è mosso alla sua



querela o denuncia dall'animo di calunniare la persona, contro la quale sta per esporre la querela o denuncia.

Art. 29

Dopo ciò gli si lascia liberamente narrare il fatto, che intende di esporre, con tutte le sue circostanze, ed occorrendo si aggiungono tutte quelle interrogazioni, che valgano a far concepire l'idea precisa ed esatta del reato accaduto, e delle circostanze che possono attenuarne o aggravarne la entità.

Art. 30

Viene di poi invitato a indicare i testimoni che possono essere informati del reato, e ad esibire qualunque altro genere di prova, che possa servire a documentarlo.

Art. 31

Tanto il querelante quanto il denunziante sono invitati, previo lettura che loro viene fatta dall'attuario a chiara ed intelligibile voce della loro deposizione, a firmare la deposizione stessa. Qualora non sappiano scrivere, debbono confermarla col porre il segno di croce.

CAP. V.

Dei reati di azione privata.

[Art. 32

I reati di azione privata, pei quali la Legge riconosce necessaria per procedere la querela della parte offesa, sono:

- 1°) lo stupro semplice, e lo stupro qualificato per promessa di matrimonio;
- 2°) l'adulterio non violento;
- 3°) l'incesto non violento;
- 4°) l'ingiuria verbale o reale, la diffamazione, e la percossa senza vestigio;
- 5°) la truffa non qualificata;
- 6°) la ragione fattasi di propria autorità;
- 7°) il turbato possesso.]

Art. 33

Per i reati indicati nei N. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente sono ammessi a querelare, oltre le persone offese, anche i loro ascendenti e consanguinei fino al terzo grado di computazione civile inclusivamente.

Art. 34

Pei reati contemplati nei N. 4, 5, 6 e 7 dello stesso precedente articolo, qualora la persona offesa sia costituita nell'età minore di anni quattordici, oppure si trovi in istato di alienazione mentale, possono querelare in rappresentanza di lei il padre, la madre, l'avo, l'ava ed il tutore o curatore della stessa persona offesa, nonché qualunque individuo che l'abbia in custodia.

In caso di offesa ad un ufficio pubblico, titolare del diritto alla querela è il capo diretto dell'ufficio medesimo.

Art. 35

Il querelante, che a termini dell'Art. [102 – ora 60] del Codice penale si presenta in giudizio per revocare la sua querela, è avvertito che a rendere efficace la sua revoca, è



necessario che reintegri il tribunale delle spese processuali e giudiziarie fino allora incontrate, salva a di lui favore l'azione di regresso verso il querelato, se e come di ragione. Quando egli a ciò si presti, viene citato il querelato a presentarsi per dichiarare se accetta una tale revoca. In caso di sua dichiarazione affermativa, il giudice inquirente con suo decreto ordina il passaggio degli atti all'archivio. In caso di dichiarazione negativa, il processo è proseguito fino alla sentenza definitiva.

Art. 36

Allorché, dopo esposta la querela di stupro semplice o qualificato ed intrapreso il relativo procedimento, avviene il matrimonio legittimo fra la querelante ed il querelato, si fa annotazione di un tal fatto nel processo, e questo è passato all'archivio.

CAP. VI.

Della remissione del querelante.

[Art. 37

La remissione degli ascendenti relativamente alle offese ad essi recate dai loro discendenti ed affini in linea retta, quando il reato sia tale che non importi pena superiore alla prigionia di sei mesi, opera la estinzione dell'obbligo di espiare la pena anche dopo la condanna irretrattabile].

[Art. 38

La stessa efficacia è attribuita alla remissione che venisse fatta dai discendenti ed affini in linea retta, per le offese della stessa entità, che fossero state ad essi recate dai loro ascendenti ed affini in linea retta.]

[Art. 39

Lo stesso principio ha luogo per la remissione delle offese, sempre della suddetta entità, che un coniuge avesse sofferto dall'altro coniuge.]

[Art. 40

Nei delitti contemplati dagli Art. 409 e 410 del Codice penale, la remissione del coniuge offeso opera la estinzione dell'obbligo di subire la pena decretata con sentenza irretrattabile, nel solo caso in cui siasi verificata la riconciliazione e la convivenza dei due coniugi.]

Art. 41

Le istanze, dirette ad ottenere gli effetti legali della remissione, saranno presentate al Commissario della Legge, il quale, interpellato il voto del Pubblico Ministero, le trasmetterà in un con questo al giudice, che pronunziò la sentenza, per provocare la relativa ordinanza, a cui sarà data pronta esecuzione.

Art. 42

Il Commissario non è tenuto a dar corso alle suddette istanze se non quando sia reintegrato il Tribunale delle spese processuali e giudiziarie a termini dell'Art. 35 del presente Codice.

[Art. 43

Coloro, che ricadono in reati della stessa specie, sono esclusi dal beneficio della remissione.]



CAP. VII.

Del corpo di reato.

Art. 44

Nei reati di fatto permanente, il corpo di reato, ossia la prova generica, deve farsi constare mediante accesso del giudice inquirente, accompagnato dal suo attuario, da due testimoni almeno, dai periti dell'arte, nonché dalla forza pubblica, quando questa occorra per tutela del funzionario, o per rimuovere inconvenienti.

Art. 45

Nel reato di omicidio la prova generica deve constare per giudizio di due professori dell'arte salutare. Il giudice inquirente pertanto nell'atto che si porta, scortato come è detto di sopra, sulla faccia del luogo per riconoscere il cadavere dell'ucciso, dà ordini opportuni perché sul luogo si trovino due dei suddetti professori. Si fa precedere la ricognizione della persona dell'ucciso mediante due testimoni, che ne abbiano avuto pratica durante la di lui vita, e questi con giuramento debbono dichiarare il di lui nome, cognome, età apparente, e professione, ed ogni altra indicazione, che valga ad identificare la persona dell'ucciso stesso. Di poi i professori dell'arte salutare, fatte le opportune esterne osservazioni, dichiarano con giuramento essere in quello cessata ogni vitalità. Premesso questo indispensabile giudizio, i professori stessi procedono ad ogni altra esterna necessaria ispezione, e quindi cogli strumenti dell'arte eseguiscono la sezione cadaverica, per poi giudicare sulla vera ed unica causa della morte. La loro relazione ed il conseguente loro giudizio sono registrati fedelmente in processo, e firmati dai due professori, dal giudice inquirente, dall'attuario, e dai testimoni, i quali se sono analfabeti vi appongono il segno di croce.

Art. 46

Nelle ferite ed in qualunque lesione personale, la quale lasci traccia permanente dopo di sé, la prova generica del reato risulta tanto dalle relazioni del professore curante, il quale esibendole al Tribunale nel termine fissato dalla Legge, deve avvalorarle colla santità del giuramento, quanto dalla ispezione giudiziale, che viene praticata dal giudice inquirente assistito dal suo attuario, osservando ed annotando in processo la qualità e la località della ferita, senza però rimuovere l'apparecchio chirurgico, quando ciò possa recar danno alla persona offesa.

Art. 47

Nei reati di furto qualificato per scalata, o per chiave falsa, o per effrazione od altra violenza alle cose, la prova generica si fa constare per mezzo del giudizio di periti muratori, o di fabbri ferrai, od altri simili artefici, i quali, previo esperimento da eseguirsi alla presenza del giudice inquirente e del suo attuario, giudicano sul modo, con cui il furto può essere stato operato dal reo, o individualmente da sé solo, o coll'aiuto di correi, o complici.

Art. 48

Nei reati di furti campestri o di danni dati, la prova generica si fa constare possibilmente mediante l'accesso del giudice inquirente assistito dal suo attuario, e mediante il giudizio di periti agricoltori. Qualora però il furto campestre od il danno dato non abbia lasciato tracce visibili, o queste siensi dileguate, la prova viene supplita dall'assertiva del derubato, che sia di buona fama, e da quella dei testimoni vicini.



Art. 49

In qualunque reato di furto si debbono stabilire gli estremi di preesistenza e deficienza degli oggetti derubati, i quali però potranno anche stabilirsi *a possibili* mediante l'esame dei testimoni conoscenti del derubato.

Art. 50

Nei reati di omicidio mancato o di conato di omicidio deve stabilirsi mediante il giudizio di persone perite l'idoneità delle armi o di altri strumenti atti a cagionare la morte, avuto riguardo alla distanza verificatasi tra l'attentante e la persona offesa nell'atto, in cui si commise il conato di omicidio, o l'omicidio mancato.

Art. 51

In tutti i casi non contemplati specialmente da questo capitolo è rimesso al giudice inquirente il far constare nel modo più possibilmente legale l'esistenza del reato in genere.

Art. 52

Tutti i giudizi peritali, che vengono emessi per far constare l'esistenza in genere del reato, debbono essere avvalorati dalla santità del giuramento, che viene prestato dai periti a delazione dell'attuario, previe le avvertenze, di cui nell'Art. 101 del presente Codice.

CAP. VIII.

Del mandato di comparizione, dell'arresto e della libertà provvisoria.

Art. 53

(Misure cautelari personali)

1. Il Giudice Inquirente, con provvedimento motivato, può legittimamente ordinare limitazioni della libertà personale del prevenuto solo nei casi e modi previsti dal presente capitolo.
2. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari personali se non in presenza di accertate esigenze cautelari e se non risultano dagli atti del procedimento gravi indizi di colpevolezza che, allo stato, facciano ritenere il prevenuto responsabile dei fatti per cui si procede.
3. Le misure cautelari personali sono coercitive, di natura custodiale oppure obbligatoria, o interdittive.
4. Le misure cautelari personali coercitive, di natura custodiale, sono, in ordine di afflittività, la custodia cautelare in carcere, la custodia cautelare in luogo di cura, gli arresti domiciliari.
5. Le misure cautelari personali coercitive, di natura obbligatoria, sono il divieto di espatrio, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria o la sottoposizione ad obblighi di sorveglianza, l'allontanamento dalla casa familiare o da un domicilio, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e alla stessa persona offesa, il divieto e l'obbligo di soggiorno nella Repubblica.
6. Le misure cautelari personali interdittive sono la sospensione dall'esercizio della responsabilità di genitori, la sospensione dall'ufficio di curatore e tutore, la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali o di esercitare funzioni di amministrazione e rappresentanza di persone, fisiche e giuridiche, ed enti, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.



7. Nessuna misura cautelare personale può essere applicata se, al momento dell'adozione, risulta che il fatto per cui si procede sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato o della pena.

Art. 53-bis

(Esigenze cautelari)

1. Il Giudice Inquirente ravvisa le esigenze cautelari:
 - a) quando sussiste concreto ed attuale pericolo di inquinamento per l'acquisizione e la genuinità delle prove, sulla base di specifiche ed inderogabili esigenze d'indagine, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate;
 - b) quando il prevenuto si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, alla stregua di comportamenti significativi della volontà di espatriare o rendersi irreperibile;
 - c) quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità del prevenuto, desunta da comportamenti o atti concreti, dalle condizioni personali o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi reati con uso di armi o altri mezzi di violenza alle persone o reiteri condotte della stessa specie di quella per cui si procede.
2. Il Giudice Inquirente valuta la specifica idoneità di ciascuna misura cautelare in relazione alla natura delle esigenze cautelari da soddisfare, adottando quella meno afflittiva e in concreto sufficiente a soddisfare le medesime esigenze.
3. Il Giudice Inquirente individua la misura da applicare secondo un criterio di gradualità. La misura cautelare deve comunque risultare proporzionata - allo stato degli atti - all'entità del fatto e alla pena o misura di sicurezza che sarebbe da applicare, tenuto conto anche dell'eventuale sospensione condizionale della pena.
4. La custodia cautelare in carcere può essere eccezionalmente disposta:
 - a) se il misfatto per cui si procede è punito con la prigionia non inferiore al terzo grado e vi sia pericolo di inquinamento delle prove, oppure di occultamento del reato, oppure di sottrazione all'esecuzione della pena e/o di reiterazione di condotte della stessa specie del misfatto per cui si procede, sempre che ogni altra misura cautelare personale risulti inadeguata;
 - b) se il misfatto per cui si procede è punito con la prigionia di secondo grado, il prevenuto sia stato dichiarato misfattore abituale, di mestiere o costituzionale, o ricorrano nelle condotte per cui si procede modalità tali da poter comportare la dichiarazione di cui all'articolo 16 del Codice Penale, oppure nelle stesse condotte sussistano le particolari circostanze di aggravamento di cui all'articolo 90 del Codice Penale, e comunque vi sia pericolo di inquinamento delle prove o di occultamento del reato, oppure di sottrazione all'esecuzione della pena e/o di reiterazione di condotte della stessa specie del misfatto per cui si procede, sempre che ogni altra misura cautelare personale risulti inadeguata.
5. Il Giudice Inquirente, salvo quando sussistano circostanze di eccezionale gravità, non può disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti di prevenuti che abbiano compiuto il settantesimo anno di età. Se la persona destinataria della misura di custodia in carcere è madre di prole di età inferiore ai tre anni con lei convivente o in stato di gravidanza, ovvero padre qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, oppure qualora sia accertata in concreto l'incompatibilità della restrizione in carcere con le sue condizioni di salute, la custodia cautelare in carcere è sostituita da una delle ulteriori misure coercitive.
6. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari, anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il Giudice Inquirente può prescrivere controlli mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Nel caso in cui gli arresti domiciliari sostituiscano la custodia in carcere, il diniego



del consenso da parte del prevenuto ad attuare i predetti controlli costituisce motivo per il ripristino della custodia in carcere.

7. Il prevenuto ha diritto di ottenere la difesa a piede libero quando siano venute meno le ragioni che hanno determinato l'adozione del mandato di arresto.

8. Il prevenuto ha diritto ad ottenere un colloquio con il proprio difensore entro quarantotto ore dall'esecuzione della misura custodiale. Il Giudice Inquirente, limitatamente ai reati punibili con la prigionia non inferiore al terzo grado, se ritiene che il colloquio possa recare pregiudizio alle esigenze cautelari di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, può differire il colloquio con il provvedimento che dispone la misura custodiale, motivando specificamente sul punto.

Art. 53-ter

(Durata)

1. La durata delle misure coercitive non può superare i termini massimi indicati dalla legge.

2. Le misure coercitive non possono avere durata superiore: a un mese, se il reato per cui si procede è punito con la prigionia di primo grado; a tre mesi, se il reato per cui si procede è punito con la prigionia di secondo o terzo grado; a sei mesi, se il reato per cui si procede è punito con la prigionia di quarto o quinto grado. In tutti gli altri casi le misure coercitive non possono avere durata superiore a un anno.

3. I termini di cui al precedente comma, alla rispettiva scadenza, possono essere prorogati, una sola volta per uguale periodo, qualora permangano ancora le esigenze cautelari che hanno comportato l'adozione del provvedimento originario. La proroga è ordinata con decreto motivato del Giudice Inquirente, sottoposto alla procedura di riesame di cui all'articolo 53-quinquies ed alle eventuali impugnazioni di cui all'articolo 56.

4. La misura interdittiva del divieto di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali, o di esercitare funzioni di amministrazione e rappresentanza di persone, fisiche e giuridiche, ed enti, può essere ordinata per la durata massima di due mesi, prorogabile per altri due mesi con provvedimento motivato del Giudice Inquirente circa il permanere delle esigenze cautelari. Il provvedimento di proroga è sottoposto alla procedura di riesame di cui all'articolo 53-quinquies ed alle eventuali impugnazioni di cui all'articolo 56.

5. In ogni caso, allo scadere dei termini complessivi di cui ai superiori commi, le misure detentive e interdittive perdono efficacia.

Art. 53-quater

(Violazione delle misure)

1. Qualora il prevenuto violi le prescrizioni inerenti una misura cautelare personale, il Giudice Inquirente può disporre la sostituzione o il cumulo con altra misura più grave, tenuto conto delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.

Art. 53-quinquies

(Riesame)

1. Il Giudice Inquirente provvede sull'applicazione, sulla proroga e sulla revoca delle misure cautelari personali nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive.

2. Il Giudice Inquirente nel provvedimento motivato deve, a pena di nullità, indicare il reato per il quale si procede, i fatti e le circostanze che integrano in concreto i gravi indizi di colpevolezza e le specifiche esigenze cautelari, nonché le ragioni per le quali misure meno afflittive sarebbero inidonee.



3. Qualora, al momento in cui è depositato in Cancelleria il provvedimento del Giudice Inquirente che ordina l'applicazione di una misura cautelare personale, il fascicolo istruttorio in cui si procede sia interamente o in parte sottoposto al regime di cui all'articolo 5 della Legge 17 giugno 2008 n.93 e sue successive modifiche, il Giudice Inquirente deposita contestualmente l'elenco degli atti utilizzati per l'adozione della misura, a pena di inefficacia di quest'ultima.
4. Il Cancelliere provvede immediatamente alla formazione del fascicolo del riesame, contenente copia del provvedimento che ordina l'applicazione della misura cautelare personale e dell'elenco degli atti contestualmente depositato, nonché copia di tutti gli atti e documenti indicati dal Giudice Inquirente nel medesimo elenco, e trasmette l'incarto a un Commissario della Legge diverso dall'Inquirente individuato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni per l'organizzazione del lavoro giudiziario, il quale, nella veste di Giudice per il riesame, provvede alla conferma, modifica o revoca della misura.
5. La polizia giudiziaria delegata per l'esecuzione, eseguita la misura, deposita presso la Cancelleria del Tribunale copia del rapporto di esecuzione per il Giudice preposto al riesame.
6. Entro novantasei ore dal deposito della copia del rapporto di esecuzione, il Giudice preposto al riesame, previo avviso alle parti interessate, svolge apposita udienza istruttoria, cui può partecipare il prevenuto anche tramite il proprio difensore e prende parte il Procuratore del Fisco.
7. Sino all'udienza di riesame il Procuratore del Fisco ed il difensore del prevenuto possono consultare gli atti del fascicolo del riesame, ferma restando la riservatezza degli stessi nei confronti delle altre parti del procedimento. Il Procuratore del Fisco ed il difensore del prevenuto, ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza di riesame, hanno facoltà di depositare memorie destinate al Giudice preposto al riesame.
8. Il Giudice preposto al riesame, sentito il Procuratore del Fisco ed eventualmente il difensore del prevenuto, all'esito dell'udienza pronuncia entro quarantotto ore ordinanza motivata di conferma, revoca o sostituzione della misura con altra meno afflittiva, valutandone i presupposti di legittimità in fatto e diritto sulla base degli atti del fascicolo del riesame.
9. Nel caso in cui il Giudice preposto al riesame revochi la misura cautelare, il Giudice Inquirente titolare adotta immediatamente i provvedimenti di competenza in ordine al rilascio del prevenuto o comunque alla cessazione degli effetti della misura.
10. Il Giudice preposto al riesame dispone che l'ordinanza con cui conferma, modifica o revoca la misura cautelare sia immediatamente comunicata al Giudice Inquirente e notificata al Procuratore del Fisco e al prevenuto presso il difensore. In caso di modifica o revoca della misura, il fascicolo del riesame resta depositato in Cancelleria, ma non può essere osteso alle parti sino ad autorizzazione del Giudice Inquirente.
11. Qualora l'ordinanza di riesame confermi la misura, gli atti del fascicolo del riesame sono depositati in Cancelleria, a disposizione dei difensori del prevenuto che abbiano partecipato all'udienza di riesame e del Procuratore del Fisco, fermi restando gli ulteriori effetti del regime di cui all'articolo 5 della Legge n.93/2008 e sue successive modifiche nei confronti delle altre parti del procedimento.
12. Se, nel corso del procedimento di riesame e sino al deposito della relativa ordinanza, il Giudice Inquirente revoca l'originaria misura, il procedimento di riesame si estingue. In caso di modifica o sostituzione della misura nel corso del riesame, i termini di cui al comma 6 si rinnovano decorrendo dal deposito del nuovo rapporto di esecuzione ed il giudizio di riesame verte sulla misura come sostituita o modificata.
13. Se nel corso dello stesso procedimento siano adottate molteplici misure cautelari personali, il Giudice preposto al riesame della prima misura eseguita, individuato secondo i criteri di cui al comma 4, è competente per le ulteriori procedure di riesame.
14. Avverso l'ordinanza di riesame può essere proposto reclamo al Giudice d'Appello penale ai sensi del successivo articolo 56. Il prevenuto e il difensore possono direttamente proporre



reclamo avverso il provvedimento del Giudice Inquirente che dispone una misura cautelare personale. La proposizione diretta del reclamo estingue la procedura di riesame.

Art. 54

(Revoca o modifica)

1. Nel corso dell'indagine, il prevenuto ed il Procuratore del Fisco possono proporre istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare personale con un'altra meno grave quando emergano nuovi fatti o circostanze, tali da far ritenere il venir meno o l'attenuazione delle esigenze cautelari.
2. Il Giudice Inquirente notifica al Procuratore del Fisco l'istanza di revoca o di modifica della misura depositata dal prevenuto. Il Procuratore del Fisco ha facoltà di depositare memorie entro le successive novantasei ore. Il Giudice Inquirente che ha adottato la misura si pronuncia sull'istanza entro dieci giorni rigettandola o accogliendola anche in parte.
3. Avverso il provvedimento del Giudice Inquirente il prevenuto e il Procuratore del Fisco hanno facoltà di proporre reclamo ai sensi del successivo articolo 56.
4. Il Giudice Inquirente procede in ogni caso d'ufficio alla immediata revoca o sostituzione della misura con un'altra meno grave se sussistono i presupposti di cui al comma 1.

Art. 55

(Mandato di comparizione)

1. Il mandato di comparizione può essere emesso contro quegli imputati non soggetti a misure di coercizione personale.
2. In tutti i casi in cui si fa luogo al mandato di comparizione, il prevenuto ha l'obbligo di ripresentarsi ogni qualvolta venga chiamato.

Art. 56

(Impugnazioni)

1. Avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari personali il prevenuto ed il Procuratore del Fisco possono proporre reclamo al Giudice d'Appello penale entro dieci giorni dalla loro notificazione od esecuzione. Il termine è prorogabile di ulteriori dieci giorni in favore del prevenuto che ne faccia espressa e tempestiva richiesta.
2. Avverso le ordinanze emesse dal Giudice d'Appello il difensore del prevenuto e il Procuratore del Fisco possono ricorrere per motivi di legittimità innanzi al Giudice per la Terza Istanza penale, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza.

Art. 57

(Libertà su cauzione)

1. Il Commissario della Legge può subordinare il beneficio della libertà su cauzione al deposito vincolato di una somma a titolo di cauzione, che determina nell'ammontare, avuto riguardo alla natura, all'entità del reato ed alle condizioni economiche dell'imputato.
2. Il prevenuto può chiedere ed ottenere che, in luogo del deposito, la cauzione e la somma presumibilmente occorrente per coprire le spese processuali vengano garantite da un fideiussore. In tal caso il fideiussore si obbliga sottoscrivendo il relativo verbale avanti al Commissario della Legge.
3. Il prevenuto posto in libertà provvisoria deve eleggere domicilio per le notifiche nel territorio della Repubblica di San Marino.
4. Il Commissario della Legge può altresì disporre che la persona liberata venga sottoposta, per tutto il periodo del giudizio o fino alla revoca del mandato di arresto, alla vigilanza di polizia od al sistema di controllo previsto dall'articolo 64 del Codice Penale.



5. Nel caso di violazione degli obblighi imposti, così come nel caso di esito negativo dell'esperimento, il Commissario della Legge revoca il beneficio della libertà ed ordina il nuovo arresto del prevenuto.

Art. 58

(Difesa a piede libero)

1. Il prevenuto che accede al beneficio di cui all'articolo 57, comma 1, viene rilasciato ed abilitato a difendersi a piede libero, previo però formale precetto che debba presentarsi ad ogni chiamata della giustizia, e che, qualora formalmente citato non si presenti, perderà la somma data in cauzione.

Art. 58-bis

(Misure cautelari reali)

1. Le misure cautelari reali sono il sequestro conservativo, l'iscrizione anticipata del privilegio generale di cui all'articolo 144 del Codice Penale nei registri tenuti presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria, il sequestro preventivo e il sequestro strumentale alla confisca.

Art. 58-ter

(Presupposti)

1. Il sequestro conservativo e l'iscrizione anticipata del privilegio generale sono misure dirette a garantire il pagamento della sanzione pecuniaria da parte del prevenuto ed il soddisfacimento delle obbligazioni di natura privatistica e pubblicistica discendenti dal reato di cui all'articolo 140 del Codice Penale.

2. Le misure di cui al comma precedente possono essere disposte quando sussistono i seguenti presupposti:

- il fumus commissi delicti, ossia la sussistenza di fondati indizi di colpevolezza;
- il periculum in mora, ossia il pericolo concreto ed attuale che il debitore disperda il proprio patrimonio nelle more del processo.

3. La concorrenza della misura deve essere proporzionata all'entità della sanzione pecuniaria applicabile al caso concreto e/o al presunto valore delle obbligazioni in ordine alle quali viene richiesta la garanzia.

4. Non possono essere oggetto di sequestro conservativo i beni che in base alle disposizioni civili vigenti sono impignorabili.

5. Qualora l'imputato o il terzo responsabile civile offrano una congrua cauzione, il Giudice ordina immediatamente la revoca del sequestro e/o la cancellazione dell'iscrizione anticipata del privilegio.

Art. 58-quater

(Sequestro conservativo e iscrizione anticipata di privilegio)

1. La parte civile può chiedere l'adozione del sequestro conservativo o l'iscrizione anticipata del privilegio generale nei confronti del prevenuto o del terzo responsabile civile in ogni stato e grado del procedimento, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal reato di cui all'articolo 140, numeri 2 e 3 del Codice Penale.

2. Il Procuratore del Fisco può chiedere l'adozione del sequestro conservativo o l'iscrizione anticipata del privilegio generale nei confronti del prevenuto in ogni stato e grado del procedimento, a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario.

3. Il Giudice che procede provvede con ordinanza motivata nel termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza. Il provvedimento deve enunciare, a pena di nullità, la fattispecie penale perseguita, i fatti e le circostanze che integrano i requisiti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, nonché la concorrenza della misura disposta, di cui indica l'ammontare.



3 *bis*. Gli atti dispositivi del patrimonio a titolo gratuito, compiuti dal prevenuto/imputato dopo la consumazione del reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati ai commi 1 e 2.

3 *ter*. Gli atti a titolo oneroso, eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti dal prevenuto/imputato dopo la consumazione del reato, si presumono disposti in frode rispetto ai crediti indicati ai commi 1 e 2, salvo prova contraria. Ai fini della revoca è necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente.

3 *quater*. Gli atti a titolo gratuito e quelli a titolo oneroso eccedenti l'ordinaria amministrazione, disposti prima del reato doloso – entro un anno – sono inefficaci rispetto ai crediti indicati ai commi 1 e 2 e derivanti dal predetto reato, qualora si provi lo specifico proposito fraudolento. Ai fini della revoca dell'atto a titolo oneroso è necessaria anche la prova della mala fede dell'altro contraente.

3 *quinquies*. I diritti dei terzi sono regolati dalle disposizioni vigenti in ambito civile.

3 *sexies*. Il provvedimento del Giudice che dispone in merito all'istanza di misura cautelare conservativa viene adottato allo stato degli atti, ossia sulla base degli elementi istruttori già assunti nel procedimento penale e delle eventuali emergenze documentali prodotte dalla parte istante.

Art. 58-quinquies

(Sequestro preventivo)

1. Il Giudice dispone il sequestro preventivo delle cose pertinenti al reato quando sussiste il requisito del *fumus commissi delicti* e vi è pericolo concreto ed attuale che la libera disponibilità dei beni aggravi o protragga le conseguenze del reato, oppure agevoli la commissione di altri reati.

2. Il Giudice che procede provvede con ordinanza motivata d'ufficio oppure nel termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza della persona offesa, della parte civile o del Procuratore del Fisco. Il provvedimento deve enunciare, a pena di nullità, il reato per cui si procede, i fatti e le circostanze che integrano i requisiti del *fumus commissi delicti* e del *periculum in mora*, e la compiuta descrizione dei beni oggetto di sequestro. Il Giudice nel disporre la misura si attiene ai principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità.

3. Gli appartenenti alle forze di polizia possono disporre il sequestro preventivo quando per motivi di urgenza e necessità non è possibile attendere il provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il verbale delle operazioni compiute è trasmesso entro quarantotto ore al Giudice Inquirente il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive novantasei ore, a pena di decadenza della misura.

Art. 58-sexies

(Sequestro preventivo a fini di confisca e confisca in caso di estinzione del reato)

1. In ogni fase del procedimento il Giudice individua le cose destinate alla confisca ai sensi dell'articolo 147, primo e secondo comma, quelle di cui debba essere ordinata la confisca nei casi di cui all'articolo 147, ottavo e nono comma, e, nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 147, decimo comma, del Codice Penale, il denaro e le altre utilità di cui l'indagato o l'imputato non giustifichi la legittima provenienza. Se ritiene che la libera disponibilità di tali beni in capo ai detentori possa pregiudicare la confisca, il Giudice ne dispone il sequestro con decreto motivato.

2. Se nel corso delle indagini viene disposto il sequestro di beni ai sensi del comma precedente, il Giudice Inquirente, in caso di archiviazione per estinzione del reato, con decreto motivato circa la sussistenza del fatto di reato e la qualificazione giuridica dei beni sequestrati e destinati alla confisca ai sensi dell'articolo 147 del Codice Penale, dispone che il sequestro sia mantenuto. Il procedimento, in contraddittorio con il soggetto gravato dal sequestro e con gli eventuali terzi di buona fede, prosegue al solo fine di accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 147 del Codice Penale, escluse quelle derivanti dall'estinzione del reato. Il



Giudice Inquirente, se accerta che sussistono le condizioni di cui all'articolo 147 del Codice Penale, dispone con sentenza la confisca dei beni.

3. Nel giudizio, con la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato pronunciata nei confronti dell'imputato gravato dal sequestro di beni di cui al comma 1, il Giudice, valutata la sussistenza del fatto di reato e la qualificazione giuridica dei beni sequestrati e destinati alla confisca ai sensi dell'articolo 147 del Codice Penale, dispone la confisca dei beni.

4. Il Giudice provvede con le modalità di cui al comma 2 o 3, secondo la fase del procedimento, anche in relazione al denaro e alle utilità sottoposte a sequestro ai sensi del comma 1 e destinate alla confisca di cui all'articolo 147, decimo comma, del Codice Penale, se, con il provvedimento di archiviazione o con la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, siano comunque ritenuti sussistenti il fatto di reato e la responsabilità del detentore e il valore dei beni sequestrati risulti sproporzionato all'entità dei redditi legittimamente percepiti, alle attività economiche dichiarate o al tenore di vita abituale.

5. In caso di estinzione del reato, qualora il Giudice non disponga la prosecuzione del giudizio ai sensi del comma 2 o non provveda alla confisca contestualmente al proscioglimento ai sensi del comma 3, il sequestro perde efficacia e il Giudice dispone la restituzione dei beni agli aventi diritto.

6. In caso di morte dell'interessato, il procedimento per l'applicazione della confisca prosegue nei confronti degli eredi o dei legatari.

7. Nel caso di sequestro disposto ai sensi del comma 1 e ai fini di cui all'articolo 147, secondo comma, del Codice Penale, il Giudice ordina la confisca dei beni con il provvedimento di archiviazione o con la sentenza che definisce il grado di giudizio.

8. Avverso il provvedimento che ordina la confisca dei beni in caso di estinzione del reato sono ammessi i rimedi ordinari e quello previsto dall'articolo 199-bis.

Art. 58-septies

(Riesame)

1. Nel caso in cui le misure cautelari reali vengano adottate dal Giudice Inquirente si applica la procedura di riesame prevista dall'articolo 53-quinquies.

Art. 58-octies

(Dissequestro e cancellazione dell'iscrizione anticipata)

1. Il prevenuto, il responsabile civile, il terzo destinatario della misura ed il Procuratore del Fisco possono proporre istanza di dissequestro, anche limitata ad alcuni beni, o di cancellazione dell'iscrizione anticipata del privilegio generale se emergono nuovi fatti o circostanze tali da far ritenere il venir meno di uno dei presupposti previsti per l'adozione della misura o l'attenuazione delle esigenze cautelari.

2. Il Giudice notifica l'istanza del prevenuto, del responsabile civile o del terzo destinatario della misura al Procuratore del Fisco, il quale ha facoltà di depositare memorie entro i successivi dieci giorni.

3. Il Giudice che ha adottato la misura si pronuncia sull'istanza entro trenta giorni rigettandola o accogliendola in tutto o in parte.

4. Avverso il provvedimento del Giudice il prevenuto e il Procuratore del Fisco hanno facoltà di proporre reclamo ai sensi dell'articolo 58-nonies.

Art. 58-nonies

(Impugnazioni)

1. Avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali il prevenuto, il responsabile civile, il terzo destinatario della misura ed il Procuratore del Fisco possono proporre direttamente reclamo al Giudice d'Appello penale entro trenta giorni dalla loro notificazione od esecuzione. La proposizione diretta del reclamo rende inammissibile la procedura di riesame.



2. Avverso le ordinanze emesse dal Giudice d'Appello le parti ed il terzo destinatario della misura, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, possono ricorrere per vizi di legittimità innanzi al Giudice per la Terza Istanza penale.

CAP. IX.

Degli oggetti che vengono in potere della giustizia.

[Art. 58 bis

(Sequestro probatorio)]

[Art. 58 ter

(Sequestro preventivo)]

Art. 58-decies

(Sequestro probatorio)

1. Il Giudice, con decreto motivato, ordina il sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti che siano necessarie per l'accertamento dei fatti.
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
3. Il Giudice o il personale di polizia giudiziaria delegato dall'autorità giudiziaria, può esaminare ed acquisire copia di atti, documenti, corrispondenza, dati e informazioni contenuti in programmi informatici presso gli istituti finanziari nonché procedere al sequestro di atti, documenti e corrispondenza, titoli, valori, somme depositate e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, sebbene non appartengano all'imputato o non siano iscritti a suo nome.
4. Il decreto con il quale è disposta l'acquisizione presso gli istituti finanziari di copia della documentazione è notificato al Procuratore del Fisco e al soggetto finanziario presso il quale sono esaminati o acquisiti i documenti.

Art. 58-undecies

(Dissequestro)

1. Il Giudice dispone tempestivamente il dissequestro dei beni, ordinandone la restituzione agli aventi diritto, non appena il vincolo apposto sugli stessi non sia più necessario a fini investigativi, purché non si tratti di beni suscettibili di confisca ai sensi dell'articolo 147 del Codice Penale. In tal caso, il provvedimento che ordina o convalida il sequestro probatorio precisa che il vincolo apposto sui beni costituisce altresì sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 58-sexies.

Art. 58-duodecies

(Sequestro disposto dalle forze di polizia)

1. Quando per motivi di urgenza e necessità non è possibile attendere il provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli appartenenti alle forze di polizia procedono di loro iniziativa al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.
2. Il verbale delle operazioni compiute è trasmesso entro quarantotto ore al Giudice Inquirente il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive novantasei ore, a pena di decadenza della misura.

Art. 58-terdecies

(Impugnazioni)



1. Avverso il provvedimento di sequestro probatorio il prevenuto, il terzo proprietario dei beni sequestrati ed il Procuratore del Fisco possono proporre reclamo al Giudice d'Appello penale entro trenta giorni dalla loro notificazione od esecuzione.

2. Avverso le ordinanze emesse dal Giudice d'Appello il prevenuto, il terzo proprietario dei beni sequestrati ed il Procuratore del Fisco, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, possono ricorrere per vizi di legittimità innanzi al Giudice per la Terza Istanza penale.

Art. 59

(Sequestro in sede di arresto)

1. Esegendosi l'arresto di un imputato, si assicurano le armi e qualunque oggetto che può credersi abbia servito o sia stato destinato a commettere il reato, come anche ogni oggetto che possa esserne conseguenza, od avervi relazione, od essere influente in qualsiasi modo al discoprimiento della verità.

Art. 60

(Modalità del sequestro in caso di arresto)

1. E' cura speciale di chi eseguisce l'arresto, che niuno di tali oggetti venga occultato, o passato in altre mani, od alterato nella sua essenza.

Art. 61

(Divieto di ingresso)

1. A questo effetto, se l'arresto segue in una casa od altro luogo chiuso, l'esecutore non permette ad alcuno di entrarvi od uscirne prima che l'operazione abbia avuto il suo termine.

Art. 62

(Rapporto)

1. Il capo della forza, che eseguisce l'arresto, stende immediatamente un rapporto, in cui descrive con precisione la qualità, la quantità e lo stato degli oggetti rinvenuti, il luogo, il tempo, le persone presso le quali sono stati trovati; fa osservare gli stessi oggetti a due testimoni, se possono senza grave difficoltà aversi, ed in mancanza di essi o di uno di loro, agli individui della forza, perché possano in appresso riconoscerli.

Art. 63

(Trasmissione del rapporto)

1. Il rapporto si esibisce senza indugio al Tribunale, ed il Cancelliere lo inserisce originalmente negli allegati del processo.

Art. 64

(Oggetti trasportabili)

1. Gli oggetti rinvenuti, qualora possano trasportarsi, sono rimessi al Cancelliere che ne fa confronto col rapporto, e fa annotazione in processo del ricevimento degli oggetti facendone descrizione.

Art. 65

(Oggetti non trasportabili)

1. Se gli oggetti non possono trasportarsi, il capo della forza fa chiudere il luogo ove si trovano con apporvi le biffe in legno, cautelandole con liste sovrapposte di carta e con sigillo di ceralacca, e trasporta seco la chiave, che viene da lui consegnata insieme col rapporto al Cancelliere.

Art. 66



(Custodia degli oggetti non trasportabili)

1. Se il locale non può chiudersi, lascia a custodia del medesimo una o due Guardie finché il Funzionario Inquirente, previo accesso sul luogo ed analoga descrizione degli oggetti da farsi nel processo, nomini un depositario idoneo, il quale si obblighi di conservare intatti gli oggetti stessi per tutti gli effetti di giustizia.

Art. 67

(Oggetti trasportabili)

1. Il Funzionario Inquirente prende in seguito le opportune disposizioni, affinché gli oggetti non deperiscano se giovi alla giustizia il conservarli, ovvero siano restituiti se non sia più necessario di ritenerli.

CAP. X.

Della perquisizione.

Art. 68

Se la natura del reato è tale, che verosimilmente se ne possano acquistare le prove da scritti o effetti esistenti presso l'inquisito, o presso altre persone, od in luoghi ove si reputano occultati, può eseguirsi la perquisizione, che si riconosca opportuna per rinvenirli.

Art. 69

Ogni perquisizione si eseguisce in presenza di due testimoni, ai quali si fanno attentamente osservare gli oggetti rinvenuti durante la perquisizione.

Art. 70

Nel caso di perquisizione di stampe, o di scritture, i testimoni si firmano o in ciascuna delle medesime, o sull'involto in cui vengono chiuse e sigillate alla loro presenza.

Art. 71

La collocazione entro involto, sigillato e firmato come sopra dai testimoni, ha luogo altresì nella perquisizione di quelle cose, sulle quali debba eseguirsi un qualche esperimento.

Art. 72

Nell'atto che si eseguisce l'arresto di un prevenuto, sia in forza del mandato rilasciato dal giudice inquirente, sia in virtù della facoltà spettante alla forza pubblica nei casi di flagrante, o quasi flagrante reato, è dovere dell'arrestante lo eseguire la perquisizione personale del catturando allo scopo principalmente di apprendere qualunque arma, di cui fosse delatore, o qualunque altro oggetto offensivo, o che sia attinente al reato.

Art. 73

La perquisizione sulla persona dell'inquisito può sempre farsi d'ordine del funzionario inquirente nell'atto dei costituiti, o nelle prigioni.

Art. 74

La perquisizione reale al domicilio dell'inquisito o di altri non può farsi che con decreto commissariale scritto nel processo, decreto la cui copia autenticata si trasmette al capo della forza pubblica. Nel detto decreto si prescrivono le cautele da usarsi nella perquisizione, della omissione delle quali è responsabile il capo della forza. Non è necessario il decreto per



eseguirla al domicilio del prevenuto, quando questa si opera nell'atto dell'arresto del prevenuto stesso.

Art. 75

Il capo della famiglia, presso cui si eseguisce la perquisizione, o chi lo rappresenta, ha diritto che gli sia reso ostensibile il decreto che ordina la perquisizione.

Dopo ciò non può fare opposizione alla perquisizione stessa, sotto le pene portate dal Codice penale, e non ha diritto di ripetere danni ed interessi, tranne i casi in cui vi sia stato abuso od eccesso nella esecuzione.

Art. 76

E' sempre in facoltà del funzionario inquirente di assistere alle perquisizioni reali che vengono da lui ordinate.

In questo caso egli, assistito dal suo attuario, dirige la perquisizione, ed ha la cura che tutto l'operato sia registrato esattamente in processo.

Art. 77

L'atto di perquisizione viene firmato dall'inquisito se è presente, o dagli individui presso cui la medesima si eseguisce. Se sono analfabeti crocesegnano l'atto. In caso di rifiuto si fa menzione del motivo allegato per ricusarsi.

Art. 78

La forza pubblica nell'eseguire le perquisizioni reali deve usare tutti quei riguardi che sono compatibili coll'esercizio dei propri doveri. Deve inoltre essere diligente, non solo nel raccogliere quegli oggetti che possono dimostrare la colpevolezza del prevenuto, ma anche quelli che potessero servirgli a discolora.

In caso di necessità ed urgenza, gli appartenenti alle forze di polizia possono procedere al sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti, trasmettendo entro quarantotto ore il relativo verbale al Commissario della Legge, che, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive novantasei ore, a pena di decadenza della misura.

Art. 79

Nell'atto di rimuovere i sigilli dagli oggetti o costituenti il corpo di reato, o ritrovati nell'atto dell'arresto, o giunti in potere del Tribunale nel corso della procedura in qualsiasi modo, i due testimoni assunti nell'atto della sigillazione, sono chiamati a riconoscere l'integrità dei suggelli prima che questi siano rimossi.

CAP XI.

Degli accessi giudiziali.

Art. 80

L'accesso giudiziale ha luogo ogni volta che si renda necessaria od utile l'ispezione oculare sulla faccia dei luoghi per verificare od escludere con atto di materiale esperimento la possibilità, o la realtà di un fatto rilevante, che risulti dalla deposizione di un testimonio, o dalle risposte dell'inquisito, purché il giudice inquirente riconosca che quel fatto può avere una influenza nel giudizio da emanarsi a carico, o discarico del prevenuto.

Art. 81



L'accesso è di sola attribuzione del funzionario inquirente, [e nel caso di suo legittimo impedimento vi provvede la Reggenza]. Egli deve essere assistito dal suo attuario, a cui spetta il descrivere nelle tavole processuali l'atto di accesso, il quale deve essere firmato da due testimoni assunti pel medesimo.

Art. 82

L'esperimento materiale si eseguisce in modo che le circostanze del tempo, del luogo e dell'azione siano per quanto è possibile consimili a quelle che sono state dedotte, ed al fatto di cui s'intende far prova.

Art. 83

Si può fare intervenire all'accesso ogni persona che si creda opportuna, ed anche l'inquisito, e specialmente uno, o due periti, secondo la natura delle ispezioni da eseguirsi.

Art. 84

Il funzionario inquirente ha cura nell'atto dell'accesso di raccogliere dagli astanti tutte le notizie e schiarimenti che sono relativi al soggetto della perquisizione, e ne assume, occorrendo, le deposizioni giurate.

Art. 85

Le persone, che hanno cooperato od assistito all'accesso, devono sottoscrivere l'atto, o crocesegnarlo.

CAP. XII. *Dei Periti.*

Art. 86

La deputazione dei periti può aver luogo negli accessi giudiziali, ed anche fuori di questi, ogni volta che per determinare l'esistenza, la natura, le cause, le circostanze, gli effetti ed il valore di un reato si credono opportune le cognizioni di chi esercita una professione od un'arte.

Art. 87

Il funzionario inquirente manifesta chiaramente ai periti l'oggetto, sul quale sono chiamati ad esternare il loro giudizio. Li avverte che debbono proferirlo con tutta imparzialità, e sotto il vincolo del giuramento, il quale viene loro deferito nei consueti modi dall'attuario. Il giudizio dei periti viene trascritto fedelmente in processo, e di poi viene da essi, previa lettura, firmato.

Art. 88

Se i periti, alla interpellazione del funzionario inquirente, rispondono aver bisogno di un congruo tempo per proferire il loro giudizio, viene loro accordata l'opportuna dilazione, ed allo spirare di questa compariscono innanzi al Tribunale, ed esternano il loro giudizio nel modo, che sopra si è detto.

Art. 89

Se il prevenuto fa istanza che i periti siano esaminati per ischiarire la perizia sopra alcuni punti, o dubbi che egli credesse di proporre, i periti stessi saranno sottoposti ad esame. Altrettanto può fare per proprio ufficio il funzionario inquirente, ogni volta che esso creda opportuno di attingere dai periti qualche schiarimento, che possa influire a raggiungere la verità.



CAP. XIII.

Della sorpresa in flagrante o quasi flagrante reato.

Art. 90

La sorpresa in flagrante, o quasi flagrante reato, dà luogo alla immediata inquisizione.

Art. 91

Si considera in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere un reato, oppure è sorpreso in fuga o con cose o tracce, così da risultare con evidenza che abbia commesso il reato immediatamente prima.

In caso di flagranza e se ricorrono i presupposti individuati nell'articolo 54, primo comma, la persona può essere fermata da chiunque e trattenuta per il tempo strettamente indispensabile al sopraggiungere della polizia, che deve essere avvertita immediatamente.

Chi ha eseguito il fermo può provvedere a mantenere immutato lo stato del luogo e delle tracce del reato.

La polizia, se ne ricorrono i presupposti, procede all'arresto, osservando le disposizioni degli articoli 92 e 93.

Art. 92

Gli appartenenti alle forze di polizia:

- a) hanno la facoltà di arrestare chiunque sia stato colto in flagranza di un reato per il quale la legge prevede la pena della prigionia, avuto riguardo alla personalità del soggetto;
- b) devono procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di un reato per il quale è prevista la pena della prigionia non inferiore al terzo grado;
- c) indipendentemente dallo stato di flagranza, possono procedere al fermo delle persone indiziate di reato per il quale sia prevista la pena della prigionia allorquando vi sia fondato sospetto di fuga anche in relazione all'impossibilità di identificare l'indiziato - o lo rendano necessarie esigenze di indagini o di tutela della collettività.

Qualora si tratti di reato perseguibile a querela, per procedere al fermo o all'arresto in flagranza è necessario che il soggetto legittimato dichiari di sporgere querela, formalizzandola per iscritto entro quindici giorni.

Art. 93

Gli appartenenti alle forze di polizia devono immediatamente redigere il verbale relativo all'arresto o al fermo, consegnandone una copia all'interessato e notificandone un'altra al difensore di fiducia del prevenuto o, in mancanza di designazione, al difensore di ufficio, i quali hanno diritto di ricevere avviso del compimento dell'interrogatorio da parte degli organi di polizia e di assistere ad esso. Il verbale deve contenere la volontà del soggetto legittimato a sporgere querela.

Su richiesta dell'interessato, deve essere data notizia ai familiari del fermo o dell'arresto. Tale comunicazione è obbligatoria e deve essere data immediatamente, prima di ogni altro atto o provvedimento, qualora l'arrestato o il fermato siano minori di età.

I verbali di fermo o di arresto devono essere trasmessi entro quarantotto ore al Commissario della Legge, il quale, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla convalida entro le successive novantasei ore, ordinando la liberazione dell'arrestato o del fermato ovvero disponendo l'adozione di una misura di coercizione personale ai sensi del Capitolo VIII del Codice di Procedura Penale. Tali termini devono essere osservati a pena di inefficacia della misura.



CAP. XIV.

Delle persone che possono assoggettarsi ad esame.

Art. 94

Ogni individuo dell'uno e dell'altro sesso non eccettuato dalla Legge, il quale abbia compiuto l'età di anni quattordici, e non sia privo delle facoltà intellettuali, può essere assoggettato ad esame sotto il vincolo del giuramento.

Art. 95

Chi non ha compiuto l'età di anni quattordici può essere chiamato ad esame per semplice schiarimento, e senza giuramento, salvo al giudice decidente di attribuirgli quella fede, che giusta le circostanze del fatto può meritare.

Art. 96

(Soggetti esclusi dall'esame testimoniale)

1. Gli ascendenti e i discendenti, il coniuge e il convivente di fatto della persona imputata non possono essere esaminati, tranne il caso che si tratti di parricidio proprio o di omicidio commesso nella persona dei discendenti o del coniuge.
2. Qualora l'imputato ritenga comunque necessario acquisire le dichiarazioni di una delle persone sopra indicate, presenta motivata istanza al Giudice indicando gli specifici fatti in relazione ai quali è chiesta l'assunzione. Il Giudice sente l'interessato qualora, con ordinanza, ne ritenga la rilevanza. In tal caso, previo avviso della facoltà di non rispondere, il comparente potrà rendere dichiarazioni a domanda dell'imputato e a schiarimento delle parti o del Giudice, con l'impegno di cui all'articolo 97.

Art. 97

I fratelli e le sorelle del prevenuto ed i consanguinei di lui fino al terzo grado inclusivamente di computazione civile, gli affini del medesimo sino al secondo grado inclusivamente di computazione civile, non possono essere sentiti in esame, se non quando sono indotti dallo stesso prevenuto. In questo caso sono chiamati a deporre senza giuramento, ma con esortazione a dire la verità. Alla loro deposizione è attribuita quella fede, che nel complesso delle circostanze si riconosca loro dovuta.

Art. 97-bis

(Testimonianza assistita)

1. L'imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato può essere sentito come testimone, d'ufficio o a richiesta di parte, quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile, di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena su richiesta. In tal caso, il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.
2. Il testimone assistito ai sensi del comma 1 prestato l'impegno di verità, non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stato giudicato, né a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.
3. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, d'ufficio o a richiesta di parte, possono essere sentite persone indagate o imputate in un procedimento connesso o per reato collegato, nei cui confronti non siano state ancora pronunciate le sentenze irrevocabili di cui al comma 1. In tal



caso, prima che abbia inizio l'esame e dopo la dichiarazione delle generalità, il Giudice avverte l'interessato della facoltà di non rispondere e di farsi assistere da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.

4. Sull'ammissione del testimone assistito il Giudice decide con ordinanza motivata.

5. Agli effetti di cui ai commi 1 e 3, si intendono connessi: a) più procedimenti iscritti per il medesimo reato, se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro, o se più persone, con condotte indipendenti, hanno determinato l'evento; b) se sussistono i presupposti di cui all'articolo 27, i procedimenti aventi ad oggetto più reati commessi con la stessa azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; c) i diversi procedimenti aventi ad oggetto più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.

6. Agli effetti di cui ai commi 1 e 3, si intendono collegati: a) i reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità; b) i reati che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre; c) i reati rispetto ai quali la prova dell'uno, anche limitatamente alle circostanze, influisce sulla prova di altro reato o di altra circostanza dell'altro.

7. Le dichiarazioni del testimone assistito sono valutate dal Giudice unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

8. Le dichiarazioni del testimone assistito acquisite in violazione delle disposizioni che precedono sono inutilizzabili in giudizio. In ogni caso, le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 3 non possono essere utilizzate in alcun giudizio contro la persona che le ha rese.

CAP. XV.

Dell'esame dei testimoni.

Art. 98

Nessun testimonio può essere esaminato in processo, se non è indotto o dal querelante, o dal denunziante, o dall'accusato, o dal Pubblico Ministero, o dal capo della forza pubblica o da un altro testimonio che sia stato precedentemente sentito in esame.

Art. 98-bis

(Ordine di comparizione)

1. Qualora il testimone, regolarmente convocato, non compaia all'esame fissato dal Giudice senza un legittimo impedimento, il Giudice può ordinare che la polizia giudiziaria rintracci l'interessato per condurlo nel luogo, giorno e ora fissati per l'incombente alla presenza del Giudice. In tal caso il testimone non può essere tenuto a disposizione oltre il tempo strettamente necessario al compimento dell'atto.

Art. 98-ter

(Assistenza del difensore)

1. Il testimone citato avanti al Giudice Inquirente o per delega alla polizia giudiziaria, che è chiamato a rispondere su circostanze non solo conosciute e/o assistite ma alle quali abbia partecipato, può chiedere di rendere la propria testimonianza con l'assistenza di un difensore abilitato.

2. Il Giudice in difetto della presenza del difensore di fiducia non prontamente reperibile assicura la presenza del difensore d'ufficio, fermo restando il dovere del testimone di rispondere alle domande.



Art. 99

Perciò l'esame di ogni testimonio ha principio colla seguente forma: — *È comparso il testimonio indotto al foglio del processo col nome di il quale interrogato del suo nome, cognome, paternità, età, patria, domicilio e professione, rispose* Se il testimonio ha un soprannome, sarà anche questo indicato.

Art. 100

Dopo ciò si chiede al testimonio se conosce la persona dell'offeso, e quella del prevenuto, e se abbia con essi alcuna relazione di parentela, affinità od amicizia, allo scopo di conoscere se trovisi in alcuna delle circostanze enunciate nel capitolo precedente, le quali lo esonerino dall'esame, o dalla prestazione del giuramento.

Art. 101

Quando queste non concorrono, il testimonio viene avvertito che deve rispondere alle interrogazioni della giustizia sotto il vincolo del giuramento, e gli si fa considerare l'importanza e la santità di quest'atto, con cui si chiama Dio in testimonio della verità, ponendogli in vista le pene divine ed umane, nelle quali incorrono quelli che si rendono spergiuri, sia dicendo il falso, sia occultando il vero. Di poi egli deve prestarsi ad un tale atto toccando le Scritture a delazione dell'Attuario, e pronunciando la formola: *giuro di dire la verità*.

Art. 102

Se il testimonio è nel numero di coloro, ai quali la Legge non permetta la delazione del giuramento, gli si fa considerare la importanza dell'ufficio che presta il cittadino col rendere testimonianza nel giudizio penale, e viene ammonito a rispondere con verità su quanto gli verrà domandato, ponendogli in vista che le Leggi tanto divine quanto umane puniscono il falso testimonio.

Art. 103

Di poi il giudice inquirente lo invita a dire se sappia che alla persona offesa sia intervenuto alcun male, ed in caso affermativo dica quali informazioni ha sopra l'accaduto. Le rimanenti interrogazioni sono rimesse al criterio ed al prudente arbitrio del giudice inquirente.

Art. 104

Qualora il testimonio mostrasse un deciso favore verso il prevenuto, od una soverchia animosità contro il medesimo, cosicché si scorgesse inclinato a tradire la verità, viene ammonito ad essere più veritiero, con avvertenza che i suoi mendaci lo possono esporre all'esperimento del carcere, ed anche, ove il caso lo richieda, al procedimento penale per titolo di falsa testimonianza.

Art. 105

Se il testimonio non ostante tale ammonizione persiste nel suo contegno denotante il soverchio favore verso il reo, o la soverchia animosità contro il medesimo, il giudice inquirente procede all'esperimento del carcere.

Art. 106

Ogni testimonio esaminato in processo può essere richiamato ad esame ogni volta che vi sia bisogno di attingere dal medesimo ulteriori schiarimenti sul fatto.

Art. 107

Ognuno si avrà, per formalmente citato a senso [dell'Art. 277] del Codice penale, quando la cedola sottoscritta dall'autorità giudiziaria sia consegnata al testimonio in persona, e



quando, non potendosi consegnare alla persona, sia lasciata al suo domicilio, od alla sua dimora. Se il cursore non trova nel domicilio, o nella dimora né il testimonio, né alcuno dei suoi, egli la consegnerà ad uno dei vicini.

Il cursore, tanto nella copia, quanto nell'originale, indicherà la persona, a cui avrà consegnata la cedola, ed il giorno in cui ne ha fatta la consegna.

Art. 108

Gli Avvocati ed i Procuratori non sono tenuti a deporre sopra quei fatti e quelle circostanze, che sono state da essi conosciute per rivelazione, o confidenza loro fattane dai clienti.

Art. 109

Lo stesso principio ha luogo in quanto ai fatti, di cui avessero acquistata cognizione i Magistrati in occasione dell'esercizio della loro giurisdizione.

Art. 110

Fermo il disposto degli [Art. 275 e 276] del Codice penale, il medico, il chirurgo, il flebotomo, la levatrice, ed in generale ogni ufficiale di sanità, i quali nell'esercizio della loro professione abbiano ricevuto rivelazioni confidenziali di un fatto qualunque, non possono essere sottoposti ad esame sul fatto stesso.

Art. 111

Gl'individui, che furono condannati per reati infamanti, non possono assumersi né come periti, né come testimoni. La loro testimonianza in giudizio è ammessa soltanto a semplice schiarimento.

CAP. XVI.

Delle ricognizioni personali e reali.

Art. 112

L'inquisito che non è cognito per nome e cognome, o che è stato indicato col solo soprannome, o colla personale descrizione, deve essere esposto alla ricognizione formale di chi lo ha indicato, sia questi l'offeso, il danneggiato, o il testimonio, o il complice, o il correo, sempreché non sia del tutto esclusa la possibilità della ricognizione.

Art. 113

Il funzionario inquirente, assistito dal suo attuario, fa eseguire in sua presenza l'esperimento di ricognizione, osservate tutte le cautele indicate nei seguenti articoli.

Art. 114

Nel luogo destinato per l'esperimento si fa accedere l'inquisito con due persone il più possibilmente consimili, e si fanno collocare in linea, avvertendo l'inquisito che è in di lui facoltà di scegliere quel posto che più gli aggrada.

Art. 115

L'individuo, che deve fare la ricognizione, è frattanto tenuto in luogo separato, da cui gli sia impossibile di vedere od udire quanto si opera nell'altro, ove si dispone e si deve effettuare l'esperimento.

Art. 116



Prima che l'individuo, il quale deve fare la ricognizione, sia condotto al luogo dell'esperimento, il funzionario inquirente lo avverte che fra alcune persone schierate deve procurare di distinguere quello che ha descritto, o di cui intese parlare nell'esame.

Art. 117

Se l'individuo, che fa la ricognizione, è stato esaminato sotto il vincolo del giuramento deve nuovamente prestarlo nelle solite forme.

Agli altri si rinnova l'ammonizione di dire la verità, e se fosse il querelante, o il denunciante gli si rinnova la delazione del giuramento di calunnia.

Art. 118

Introdotta nel luogo, dove sono gli schierati in linea, gli si domanda se fra i medesimi ne riconosca alcuno, e se fra essi vi sia quello indicato nella sua deposizione.

Art. 119

Se risponde di non conoscere fra i medesimi la persona indicata nella deposizione, si scrive in processo la di lui risposta, colla quale deve dichiarare di non sapere, o non potere riconoscere, o di non esservi assolutamente la persona da esso indicata nell'esame.

Art. 120

Se all'incontro risponde di riconoscere la persona indicata nella deposizione, deve spiegare se ne è certo, o se ne è in dubbio. Il funzionario inquirente gl'ingiunge di spiegarsi in modo che la persona riconosciuta ben comprenda che si è parlato di essa soltanto e non di alcuno degli altri due.

Art. 121

Nel registrarsi la ricognizione si spiega chiaramente se è stata affermativa, negativa, o dubbia, in qual modo sia stata indicata la persona riconosciuta, e se, oltre questa, era cognito o no al riconoscitore alcuno dei consimili, come pure se prima dello esperimento, e dopo l'indicazione fattane in esame, lo stesso riconoscitore abbia avuto occasione di vedere la persona riconosciuta.

Art. 122

Le ricognizioni reali hanno luogo allorché esistono in potere della giustizia armi, strumenti, carte, ed altri oggetti relativi al reato.

Art. 123

Il proprietario degli oggetti ed i testimoni, quando nelle loro deposizioni ne hanno data l'indicazione e fatta la descrizione, debbono riconoscere gli oggetti fra consimili, o possibilmente consimili. Quando questi manchino, o non possano facilmente rinvenirsi, fattane prima menzione in processo, si mostrano isolati all'effetto dell'esperimento.

All'inquisito si mostra sempre isolatamente l'oggetto che ha nominato e che deve riconoscere.

Art. 124

Il risultato dell'esperimento di ricognizione reale deve essere fedelmente registrato in processo, con esprimersi se la ricognizione fu affermativa, negativa, o dubbia.



CAP. XVII.

Dell'interrogatorio del prevenuto.

Art. 125

Il prevenuto deve essere inteso in esame nel più breve tempo possibile, e non mai al di là delle ore 24 da che si trova in carcere.

Se per ragioni di malattia del prevenuto, o per altro legittimo motivo, l'interrogatorio viene ritardato, se ne fa constare la causa in processo mediante analoga menzione.

Art. 126

L'interrogatorio è preceduto dalla descrizione esatta della persona del prevenuto, che consiste nell'indicare i suoi connotati, la di lui età apparente, le imperfezioni estrinseche che per avventura in lui si scorgessero e finalmente gl'indumenti che porta.

Art. 127

Di poi viene interrogato a dire il suo nome, cognome, soprannome, se ne ha, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio e la professione.

Art. 128

Indi viene avvertito che sarà interrogato sopra un fatto che lo riguarda, e lo si esorta a dire la verità, rendendogli noto che le leggi vigenti accordano speciali riguardi nell'applicazione della pena a coloro, che si rendono spontaneamente confessi in senso di verità del reato loro attribuito.

Art. 129

Di poi il prevenuto è interrogato a dire se conosca la causa, per la quale si trova tradotto in giudizio, ed in caso affermativo il giudice inquirente lo invita ad esporre tutto ciò che crede. Si ascoltano le sue deduzioni senza interrompimenti, e si registrano fedelmente in processo le di lui parole.

Art. 130

Qualora risponda d'ignorare la causa, per la quale si trova tradotto in giudizio, il giudice inquirente gli fa tutte quelle interrogazioni generali e speciali, che possono avvicinarlo al tema del giudizio, e similmente si registrano con esattezza tutte le di lui risposte.

Art. 131

Allorché il giudice inquirente conosce che sono state esaurite tutte quelle domande, che potevano condurre allo scoprimento della verità, fa dal cancelliere od attuario leggere a chiara voce tutto l'esame previa avvertenza al prevenuto di prestarvi attenzione, e di poi lo invita a dichiarare se abbia nulla da aggiungere o variare.

Le aggiunte e le variazioni sono del pari registrate fedelmente in processo.

Art. 132

Finalmente viene invitato il prevenuto a firmare il suo interrogatorio, e se non sa scrivere deve apporvi il segno di croce.

[Dopo ciò, se sia ristretto in carcere, e sia imputato di reato per cui non si fa luogo al mandato di comparizione a senso dell'articolo 53 del presente Codice, lo si rimanda al luogo di custodia, e se fu esaminato a piede libero, gli viene confermata la libertà provvisoria, previo il



precetto di ripresentarsi ad ogni chiamata della giustizia, purché non si verifichi alcuno dei casi contemplati nell'Art. 54 di questo Codice].

Art. 133

Il prevenuto può essere richiamato ad esame ogni volta che il giudice inquirente lo reputi opportuno allo scoprimento della verità, e ciò anche in pendenza dell'esame finale, e delle relative contestazioni, di cui nel capitolo seguente.

Art. 134

Il prevenuto ha diritto d'indurre nell'atto dell'interrogatorio, a cui è sottoposto, ed in qualunque stadio della causa, quei testimoni, e qualunque altro genere di prova, che crede poter servire alla propria discolpa, o allo attenuamento del suo reato. Il giudice inquirente gli fa chiaramente spiegare i fatti, che intende provare con tali induzioni, e quindi sente in esame i testimoni indicati sulle induzioni medesime, e si occupa di ogni altro genere di prova che sia addotta dall'inquisito.

CAP. XVIII

Delle finali contestazioni al prevenuto, della pubblicazione, e della legittimazione del processo.

Art. 135

(Archiviazione)

1. Ultimato l'esame di tutti i testimoni a carico e a discarico del prevenuto ed esaurito tutto ciò che tende allo scoprimento della verità sul tema del giudizio, il Giudice Inquirente, se rileva che le prove raccolte durante l'istruttoria non offrono legale fondamento per contestare al prevenuto la colpevolezza nel titolo di cui trattasi, ordina il passaggio degli atti all'archivio. Il decreto che ordina il passaggio degli atti all'archivio deve essere tempestivamente notificato al Procuratore del Fisco, al prevenuto, alla parte lesa, alla parte civile costituita, al querelante e al denunziante e comunicato al Magistrato Dirigente.
2. Contro il decreto è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso da parte dei soggetti notificati ai sensi del comma 1 al Giudice d'Appello penale, diverso da quello competente a decidere nel merito in base ai criteri di assegnazione del lavoro giudiziario, il quale si esprime entro trenta giorni con ordinanza motivata.
3. L'ordinanza del Giudice d'Appello che accoglie il ricorso dispone la riapertura dell'istruttoria e manda al Magistrato Dirigente per l'assegnazione del fascicolo ad altro Giudice Inquirente. Il termine residuo per completare l'istruttoria può essere aumentato dal Magistrato Dirigente, valutata l'attività istruttoria svolta e quella da svolgere, per un periodo di tempo non superiore a quello stabilito dall'articolo 6, comma 8, della Legge 17 giugno 2008 n.93 e sue successive modifiche.
4. Dopo l'archiviazione della notizia di reato il Giudice Inquirente, sentito il Procuratore del Fisco, dispone la riapertura dell'istruttoria quando sopravvengano o si scoprano nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possano determinare il rinvio a giudizio dell'imputato.

Art. 136

Quando invece il risultato dell'incarto offre fondamento a presumere la colpevolezza del prevenuto, il giudice inquirente sottopone il medesimo al finale costituito nel modo seguente. Premessa la domanda se abbia nulla ad aggiungere ai precedenti suoi esami, e registrata negli atti la di lui risposta, il giudice inquirente gli palesa chiaramente il reato, di cui la giustizia lo pretende responsabile con tutte le circostanze, e gli fa la enumerazione di tutte le prove



generiche e specifiche che concorrono a dimostrare la di lui colpevolezza, soggiungendo che per tali prove la Curia inquirente lo ritiene incorso nel tale, o nel tal'altro reato, e perciò responsabile dell'analoga pena stabilita dal Codice penale, o da altre leggi vigenti nella Repubblica.

Art. 136-bis

(Patteggiamento)

1. Il prevenuto, dopo la notifica dell'avvenuto deposito degli atti del processo ai sensi dell'articolo 136, può, personalmente o tramite procuratore speciale, chiedere l'applicazione, nella specie e nella misura indicata nella richiesta, di una pena detentiva e di una pena pecuniaria se prevista congiuntamente, diminuite fino a un terzo, quando la pena detentiva, tenuto conto delle circostanze e diminuita per il rito, non supera sei anni.
2. La richiesta è presentata personalmente dall'interessato oppure tramite procuratore speciale, con atto sottoscritto e depositato in Cancelleria.
3. Nei procedimenti per i misfatti previsti dagli articoli 371, 372, 373, 374, 374-ter del Codice Penale, o comunque per misfatti commessi in danno del patrimonio dello Stato, di enti pubblici, di soggetti partecipati dallo Stato e di soggetti autorizzati che esercitano attività riservate ai sensi dell'Allegato 1, della Legge 17 novembre 2005 n.165, l'ammissibilità della richiesta è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.
4. Il deposito della richiesta sospende il giudizio nei confronti del prevenuto sino al provvedimento che decide sulla stessa. Il Giudice Inquirente trasmette immediatamente la richiesta al Procuratore del Fisco, il quale, nel termine di cinque giorni, esprime il parere. Il parere negativo del Procuratore del Fisco è vincolante e determina l'inammissibilità della richiesta da parte del Giudice Inquirente.
5. Acquisito il parere favorevole del Procuratore del Fisco, il Giudice Inquirente trasmette immediatamente gli atti al Giudice Decidente.
6. Se vi è stato il parere favorevole del Procuratore del Fisco e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, l'imputato non lo ha commesso o manca una condizione di procedibilità, il Giudice, sulla base degli atti e senza formalità di procedura, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dal richiedente, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione. Se vi è costituzione di parte civile, il Giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. La pronuncia della sentenza di applicazione della pena nei confronti di un imputato non costituisce ragione di incompatibilità nei giudizi a carico dei coimputati.
7. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il Giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.
8. La sentenza di applicazione della pena, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 147 del Codice Penale.
9. La sentenza di applicazione della pena, salve diverse disposizioni di legge, è equiparata a una pronuncia di condanna, ma non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi.
10. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un misfatto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un misfatto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione



sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

11. Nel caso di parere negativo del Procuratore del Fisco e di inammissibilità della richiesta da parte del Giudice Inquirente, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il Giudice, sentito il Procuratore del Fisco, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza di applicazione della pena.

12. L'imputato può proporre appello contro la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti all'espressione della sua volontà, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

13. Ogni parere del Procuratore del Fisco dev'essere motivato.

Art. 137

Si registra fedelmente la risposta che dà il prevenuto, e quindi viene invitato a scegliersi un difensore, al che ricusandosi gli viene deputato d'ufficio.

Art. 138

Il giudice inquirente dopo ciò con analogo decreto dichiara pubblicato il processo, e quindi indilatamente ne trasmette avviso al difensore nominato, o deputato d'ufficio, coll'avvertenza che la Legge gli accorda il termine di cinque giorni, prorogabile in caso di necessità non oltre i quaranta giorni, per prendere cognizione del processo in cancelleria, e per mettersi in comunicazione col suo difeso allo scopo di conoscere se questi trovi opportuno di legittimare il processo per dichiarazione di avere come bene e legalmente esaminati i testimoni, ovvero se richieda la ripetizione dei medesimi.

Trascorso il termine massimi ora detto, senza che sia stata emessa la dichiara o di legittimazione o di ripetizione, il giudice inquirente chiamerà l'imputato perché esterni, come prescrive l'art. 139 del codice di procedura penale, la sua intenzione. Se l'imputato non compare o, comparendo, non dichiara puramente e semplicemente o di legittimare il processo o di chiederne la revisione, il giudice inquirente - rigettata ogni eventuale domanda di dilazione e qualsiasi eccezione - ordinerà la ripetizione dei testi a norma degli articoli 141 e 142 del codice di procedura penale.

Il difensore entro il suddetto termine compare in cancelleria ed espone la dichiarazione fattagli dal suo cliente.

Art. 139

Se questa è nel senso che il prevenuto è disposto a legittimare il processo per dichiarazione, viene indilatamente chiamato ad esternare tale sua intenzione avanti il giudice inquirente; dopo di che gli atti sono trasmessi al procuratore del fisco, e si fa luogo a quant'altro è statuito nel Cap. XX.

Art. 140

Se il prevenuto ha richiesto la ripetizione dei testimoni, il giudice inquirente, ricevuta negli atti tale dichiarazione, manda il processo al procuratore del fisco, perché nel termine perentorio di cinque giorni faccia la lista dei testimoni da chiamarsi al confronto, ossia alla ratifica delle loro deposizioni in faccia al prevenuto.

Art. 141

I testimoni, dei quali è necessaria la ripetizione, sono:

1°) quelli che depongono di veduta del reato, o di un atto prossimo antecedente, o susseguente il medesimo;



2°) quelli che possono deporre della identità di un'arma, o di qualunque altro oggetto attinente al reato;

3°) quelli che depongono di una confessione stragiudiziale esplicita, emessa dal prevenuto;

4°) ogni altro testimonio che il Procuratore del Fisco reputasse utile allo scoprimento della verità.

Art. 142

Pervenuta alla cancelleria la lista dei testimoni fatta dal procuratore del fisco, viene questa intimata al difensore, il quale dal suo canto ha il termine perentorio di cinque giorni per chiedere la ripetizione di altri testimoni fra gli esaminati, ed anche per indurne altri nuovi a difesa del suo patrocinato, ed in questo caso è tenuto di proporre per i nuovi testimoni gli articoli probatoriali, sui quali debbono essere esaminati.

Art. 143

Appena pervenuta alla cancelleria la lista dei testimoni per parte del difensore, ovvero trascorsi cinque giorni dalla intimazione fatta a quest'ultimo della lista fiscale, il giudice inquirente destina il giorno, nel quale avrà luogo la ripetizione dei testimoni, e lo notifica tanto al procuratore del fisco, quanto al difensore, perché possano, volendo, intervenire. Si trasmette analogo intimo al prevenuto, [il quale, qualora sia stato ammesso al beneficio della difesa a piede libero, ha l'obbligo di costituirsi in carcere alla vigilia della ripetizione; della qual cosa è avvertito nell'intimo, perché vi si presti, sotto comminatoria, che altrimenti sarà tradotto in carcere dalla forza pubblica].

CAP. XIX.

Del modo con cui si procede alla ripetizione dei testimoni.

Art. 144

Nel giorno destinato alla ripetizione dei testimoni, il Commissario della Legge, sedendo nell'aula delle udienze, assistito dall'attuario, fa introdurre, per mezzo della forza pubblica, il prevenuto, il quale si colloca libero e sciolto nel banco destinato agl'imputati, guardato però dalla forza pubblica.

Art. 145

Il procuratore del fisco, ed il difensore, se intervengono, prendono seggio in un posto loro conveniente.

Art. 146

Dichiaratasi dal Commissario della Legge aperta l'udienza, il medesimo interroga il prevenuto del suo nome, cognome, paternità, domicilio e professione, e su tutt'altro necessario a identificare la di lui persona. Di poi lo avverte che è quivi chiamato per udire la ripetizione dei testimoni che depongono sul reato a lui imputato, e per ogni altro scopo consentaneo alle garanzie che gli accorda la legge, e che gli è lecito di fare quelle osservazioni che crederà, senza però interrompere i testimoni nella loro deposizione.

Art. 147

Vengono poi introdotti ad uno ad uno i testimoni, tanto quelli della lista fiscale, quanto quelli del difensore, secondo l'ordine in cui sono descritti nelle liste. Ciascuno di essi è interrogato dal Commissario sulle generali per identificarne la persona, e quindi a ciascun



testimonio, che ha giurato nel processo scritto, si ripetono le opportune ammonizioni sulla santità ed importanza del giuramento. Di poi è invitato a prestarlo, toccate le Scritture a delazione dell'attuario, e pronunciando la formola: giuro di dire la verità. Se il testimonio fosse nel numero di quelli, ai quali, secondo la Legge, non può deferirsi il giuramento, gli viene fatta seria ammonizione sull'obbligo che ha di dire la verità, e sulla responsabilità, di cui si grava in faccia alla divina ed umana giustizia, se mai dicesse il falso, od occultasse il vero.

Art. 148

Dopo di ciò, al testimonio che sia stato già esaminato in processo, si legge ad alta ed intelligibile voce la sua deposizione, e lo s'invita a dichiarare se intende di confermarla, o se trova necessario di apportarvi qualche modificazione.

Art. 149

Se però il testimonio o contraddicesse la deposizione, o la variesse in modo da ingerire fondato sospetto che sia mosso a tale contegno o da timore, o da favore verso l'imputato, o da altro non retto motivo, viene dal Commissario della Legge ammonito a riflettere seriamente sul proprio contegno, con avvertenza, che, qualora fosse riconosciuto mendace, la giustizia non lascerebbe di procedere contro di lui come di ragione.

Art. 150

Avutasi la risposta dal testimonio, il prevenuto è invitato a dichiarare se ha nulla ad osservare contro la deposizione del testimonio stesso.

Art. 151

Il procuratore del fisco, il difensore, e lo stesso imputato hanno ciascuno il diritto di fare al testimonio le interpellazioni che credono di ragione, ma debbono ciò fare per organo del Commissario della Legge che dirige la discussione.

Art. 152

Il sopra esposto metodo si tiene per la ripetizione di tutti gli altri testimoni, tanto della lista fiscale, quanto di quella del difensore. Se però si tratta di testimonio prodotto dal difensore, e non esaminato in processo, si procede al di lui interrogatorio mediante gli articoli probatoriali esibiti dal difensore stesso.

Art. 153

Anche riguardo ai periti, che fossero stati posti nella lista fiscale, od in quella del difensore, o fossero prodotti da quest'ultimo in via difensiva, si osserva nel loro esame lo stesso metodo tracciato di sopra pei testimoni.

Art. 154

I testimoni, di mano in mano che hanno deposto, vengono licenziati. Il Commissario della Legge però può farli trattenere sino al termine della discussione, se lo crede opportuno; ed uguale richiesta possono fare il procuratore del fisco, il difensore ed il prevenuto.

Art. 155

L'attuario, durante il confronto, forma processo verbale dell'udienza.

Art. 156

Ultimato il confronto, il Commissario della Legge dichiara sciolta l'udienza, ed il prevenuto è ricondotto dalla forza pubblica al luogo di custodia, e qualora fosse precedentemente a piede libero, viene licenziato, con precetto di costituirsi in carcere ad ogni legale chiamata.



CAP. XX.

Degli atti intermedi fino alla sentenza.

Art. 157

Il Giudice Inquirente nel giorno in cui riceve la dichiarazione di legittimazione del processo ai sensi dell'art. 139, ovvero nel giorno in cui conclude la ripetizione dei testi, emette decreto col quale fissa alla Parte Civile il termine per produrre le sue memorie e conclusioni.

Avvenuto il deposito di tali atti, nello stesso giorno, fissa analogo termine al Procuratore del Fisco.

Immediatamente dopo la presentazione della requisitoria del Procuratore del Fisco, decreta il termine entro il quale il difensore del prevenuto dovrà produrre le difese.

Art. 158

Il termine di cui all'articolo precedente, deve essere concesso in misura eguale per tutte le parti, è perentorio e non può essere inferiore ai giorni dieci né superare i giorni trenta, a partire dalla notifica del decreto.

Art. 159

Qualora il difensore ritardi l'esibizione delle difese al di là del termine perentoriamente concessogli, il Giudice Inquirente affida la difesa al Difensore d'Ufficio al quale concede un nuovo termine di durata non superiore ai giorni trenta.

Al difensore che, per negligenza o abbandono ingiustificato della difesa, ha lasciato decorrere inutilmente il termine di cui al comma precedente, il Commissario della Legge impone, a titolo di sanzione, dopo averlo sentito, il pagamento di una adeguata somma.

Detta somma viene depositata presso il Cancelliere del Tribunale, e dal fondo così costituito, il Commissario della Legge liquida in favore del Difensore d'Ufficio un congruo compenso straordinario. La costituzione di Parte Civile si ha per revocata se il difensore non presenta le sue conclusioni nel termine concessogli ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 160

Riunite che siano all'incarto le conclusioni fiscali e le difese, il processo con tutti gli allegati viene rimesso senza ritardo al Giudice decidente, affinché nel più breve termine possibile pronunci la Sentenza che è di ragione.

CAP. XXI.

Della sentenza e della sua pubblicazione.

Art. 161

La Sentenza contiene il fatto e le principali circostanze di esso, ed è motivata.

Essa è assolutoria dal reato, o assolutoria dal giudizio, o condannatoria.

Art. 162

Nei reati, nei quali la prova generica del fatto è distinta e separata dalla specifica, la sentenza dichiara preliminarmente se consta o non consta del reato in genere. Se non consta, la sentenza ordina la libera dimissione del prevenuto, ossia la di lui definitiva assoluzione. Se consta, passa a dichiarare che il provenuto è colpevole o non è colpevole, o che non consta



abbastanza che sia colpevole. Nel primo caso pronuncia la condanna del prevenuto alla pena legale, riportando testualmente gli articoli della legge applicata. Nel secondo caso il prevenuto è assoluto definitivamente e se ne ordina la libera dimissione. Nel terzo caso se ne ordina del pari la dimissione, ma può anche, quando lo si creda conforme a giustizia, dichiararsi che il processo rimarrà aperto per un dato tempo, non mai però al di là del tempo necessario a prescrivere il reato.

Nel dichiarare la non colpevolezza del prevenuto, il Giudice, su richiesta del medesimo, condanna il querelante, ovvero, nei reati di azione pubblica, la Parte Civile, alla rifusione delle spese, nonché, quando concorrono motivi di colpa grave, al risarcimento dei danni cagionati dal processo. Per tali domande non è ammesso agire separatamente in via civile.

Art. 163

La sentenza di condanna pronuncia anche sulla rifazione dei danni, ove sia stata richiesta dalla persona offesa o danneggiata dal reato. Se è di ragione che il reo sia tenuto al risarcimento, la sentenza ne pronuncia la condanna in favore della parte offesa o danneggiata, e ne determina l'ammontare.

Ove ciò non sia possibile per mancanza di elementi idonei alla valutazione dell'intero danno, il Giudice può liquidare una provvisoria, rimettendo ogni ulteriore accertamento al congruo giudizio in via civile.

La stessa sentenza porta altresì la condanna del prevenuto alla rifazione delle spese processuali e giudiziali.

Art. 164

Il Giudice Decidente può richiedere, con ordinanza, al Giudice Inquirente di rinnovare gli atti istruttori affetti da nullità e di compiere nuovi atti istruttori.

Art. 165

Il [Magistrato decidente], appena pronunciata la Sentenza, la invia in un col processo e con gli allegati al Commissario della Legge perché sia pubblicata.

Art. 166

Questi [, d'intesa colla Reggenza,] destina senza ritardo il giorno della pubblicazione, avendo cura che nel frattempo non sia conosciuto da alcuno il tenore della Sentenza; [trasmette intanto a chi di ragione l'ordine opportuno, affinché nella vigilia del giorno destinato alla pubblicazione della Sentenza il suono della campana maggiore, nell'ora consueta, faccia noto ai cittadini che l'indomani si pubblica una penale Sentenza, e almeno un giorno innanzi lo si renda pur noto per affissione in Città ed in Borgo].

Art. 167

Nel tempo stesso emette nei confronti del prevenuto e della Parte Civile decreto di citazione a presenziare alla lettura della sentenza. Trasmette avviso scritto del giorno stesso destinato alla pubblicazione della sentenza, al Procuratore del Fisco ed ai difensori delle parti, prevenendoli che è loro facoltà di trovarsi presenti.

Art. 168

La notifica del decreto di citazione al prevenuto libero, avente dimora, residenza o domicilio nel territorio della Repubblica, si esegue nei modi indicati nell'art. 107. Qualora le persone ivi indicate manchino, non siano idonee o rifiutino di ricevere copia dell'atto, questa viene affissa ad valvas del Tribunale Commissariale, nonché all'albo pubblico del Castello di dimora, residenza o domicilio del prevenuto. Il Cursore, con lettera raccomandata, deve dare comunicazione al prevenuto dell'eseguita affissione. La notificazione al prevenuto libero,



dimorante, residente o domiciliato nel territorio della Repubblica Italiana, viene chiesta dal Commissario della Legge alla competente Autorità Giudiziaria di quello Stato, ai sensi dell'art. 29 della Convenzione italo-sammarinese del 31 marzo 1939. La notifica della citazione al prevenuto a piede libero, si effettua nel domicilio eletto, ai sensi del primo comma dell'art. 57. La notifica della citazione al prevenuto detenuto si effettua mediante consegna personale nel carcere. Il Commissario della Legge ordina la traduzione del prevenuto al luogo di pubblicazione della sentenza. Il Commissario della Legge ordina con decreto che la notificazione sia eseguita ad valvas del Tribunale Commissariale nei seguenti casi:

1°) se non è possibile eseguire la notifica nei modi indicati nel primo e secondo comma del presente articolo;

2°) se risulta dagli atti che il prevenuto libero ha la residenza in uno stato estero diverso dall'Italia;

3°) se il prevenuto è evaso o latitante.

Prima di emettere il decreto, nei casi di cui al n. 1, il Commissario della Legge deve ordinare alla Gendarmeria o richiedere all'Autorità Giudiziaria Italiana nuove ricerche. Nei casi di cui al n. 2 il Cancelliere del Tribunale deve inviare, con lettera raccomandata, copia della citazione alla residenza nota. Nei casi di cui al n. 3 il Cursore deve comunicare, con lettera raccomandata, al domicilio, residenza o dimora del prevenuto, l'avvenuta pubblicazione ad valvas. In tutti i casi sopra indicati l'avvenuta pubblicazione deve essere comunicata dal Cancelliere al Difensore d'Ufficio, il quale è, da quel momento, investito della difesa.

Art. 169

Dopo che il Commissario della Legge ha constatato l'avvenuto adempimento degli obblighi imposti dagli artt. 167 e 168, si fa luogo alla pubblicazione della sentenza. [Essa avviene alla presenza dell'Ecc.ma Reggenza nella Sala del Consiglio Grande e Generale]. Quivi il prevenuto si colloca nel banco a lui destinato, libero e sciolto, ma guardato dalla Forza.

Art. 170

Il cancelliere del Tribunale Commissariale, o in di lui vece un soggetto idoneo deputato espressamente a ciò dalla Reggenza, interroga il prevenuto a dire il suo nome e cognome, paternità, età, patria, domicilio e professione. Le di lui risposte sono registrate nel verbale di pubblicazione della sentenza, la cui redazione è affidata al cancelliere, o a chi ne fa legittimamente le veci.

Art. 171

Identificata così la persona del prevenuto, il cancelliere, o chi per esso, legge ad alta ed intelligibile voce la sentenza.

Art. 172

Se questa porta l'assoluzione del prevenuto, o la dichiarazione che egli ha già espiata la sua pena, il prevenuto è posto indilatamente in libertà.

Art. 173

Se la sentenza porta una qualche condanna che sia da espiarsi totalmente od in parte, il condannato viene avvertito dal cancelliere che la Legge gli accorda il termine di [cinque] giorni per dichiarare se accetta la sentenza, o se intende appellarne. Se il condannato non è in libertà provvisoria, è dalla forza pubblica ricondotto immediatamente al luogo di custodia.

CAP. XXII.

Della procedura sommaria.



[Art. 174

La procedura sommaria stabilita nel presente capitolo ha luogo:

1°) per tutti i reati per i quali la legge stabilisce nel massimo una pena principale fino alla seconda categoria; se le pene principali sono comminate congiuntamente, si ha riguardo solo alla più grave;

2°) per tutti gli altri reati, per i quali la legge stabilisce una pena pecuniaria, comunque denominata, salvo che il Commissario della Legge non ritenga di avvalersi della procedura per decreto penale, disciplinata dalla legge 9 settembre 1919 n. 35.

Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato, consumato, mancato o tentato, né si tien conto degli aumenti di pena dipendenti dalla reiterazione o dalla recidiva.

Non si tien conto delle circostanze aggravanti o di quelle attenuanti previste dai Capitoli I e II del Titolo IV, del Libro I della Parte Prima del Codice Penale].

Art. 175

Il Commissario della Legge entro trenta giorni dalla denuncia di reato fissa l'udienza per la trattazione della procedura sommaria, con facoltà di esperire nel frattempo indagini sommarie.

Ove si rendessero necessari urgenti accertamenti obiettivi, provvede in conseguenza ed il termine di cui al comma precedente inizia a decorrere dal loro espletamento. Trasmette intimo ai testimoni perché compariscano, nel prefisso giorno, alla di lui presenza per essere esaminati.

Cita egualmente a comparirvi il prevenuto, con decreto recante l'indicazione del fatto imputato (da notificare ai sensi dell'art. 168), con l'avvertenza che deve farsi assistere da un difensore, ed in mancanza, dal Difensore d'Ufficio.

Copia del detto decreto verrà inviata, a cura del Cancelliere, al Procuratore del Fisco perché intervenga ad assistere al giudizio.

Emesso il decreto di citazione il processo si ha per pubblicato.

Il termine per comparire concesso al prevenuto non può essere inferiore ai giorni trenta e decorre dalla notifica del decreto di citazione.

Art. 176

Nel giorno stabilito, il Commissario della Legge, verificato l'intervento dei testimoni, del prevenuto, del Difensore e del Procuratore del Fisco, chiama ad uno ad uno i testimoni, e li sottopone ad esame alla presenza dei suddetti intervenuti.

Art. 177

L'esame dei testimoni si assume sotto il vincolo del giuramento, salvi i casi di eccezione contemplati dalla Legge. Il giuramento si presta previe le ammonizioni, e secondo le formole stabilite dal presente Codice.

Art. 178

Compiuto ciascun esame testimoniale, è invitato il prevenuto ad esporre ciò che crede a propria esonerazione.

Art. 179

Ultimato l'esame di tutti i testimoni, il procuratore fiscale espone le sue requisitorie, e dopo di lui il difensore è ammesso a dedurre i motivi defensionali in pro dell'imputato. Questi pure è invitato per ultimo ad esporre ciò che crede in sua discolpa.

Art. 179-bis



(Prove)

1. Il Giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel procedimento.

Art. 180

L'attuario redige il verbale di udienza, nel quale vengono sommariamente indicate le deposizioni dei testimoni, le risposte del prevenuto, le conclusioni fiscali, e il sunto della difesa.

Art. 181

Il Commissario della Legge, dopo di ciò, si ritira in camera di consiglio e, senza interruzione, delibera la sentenza, seguendo le norme degli articoli 161, 162 e 163.

Infine redige il dispositivo e, riacciuduto nella sala di udienza, ne dà lettura.

Con la lettura del dispositivo la sentenza si ha per pubblicata.

La motivazione della sentenza deve essere congrua, chiara e comprensibile, e deve essere comunque depositata in cancelleria entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Il ritardo nel deposito può dare luogo a responsabilità civile del magistrato quando ricorrano le ulteriori condizioni previste dall'articolo 9 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 e deve comunque essere segnalato dal Cancelliere al Magistrato Dirigente che a sua volta, compiuti gli accertamenti del caso, informa le parti private ed il Procuratore del Fisco.

Il Magistrato Dirigente, inoltre, informa immediatamente il Consiglio Giudiziario ordinario e la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia dei casi di cui al precedente comma.

Il termine per il deposito delle motivazioni relative alle sentenze già pubblicate da almeno 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è di 90 giorni a decorrere dalla medesima entrata in vigore, con le comminatorie ai sensi del citato articolo 9 della Legge Costituzionale n. 144/2003.

Art. 182

Può il Commissario, quando gli sembri incompleto il processo, prorogare il giudizio ad altro giorno per avere maggiori chiarimenti. In questo caso sono chiamati ad intervenire nel prefisso giorno il Procuratore fiscale, il prevenuto ed il suo difensore, nonché qualche ulteriore testimonio, che si credesse atto a meglio schiarire i fatti tanto in favore quanto a carico dell'imputato. In tal giorno hanno luogo le conclusioni fiscali e le difese, ed in fine la pronuncia e la pubblicazione della sentenza come nel precedente articolo.

Art. 183

[ABROGATO]

Art. 184

[ABROGATO]

[Art. 185]

Quando si procede contro una o più persone, per più reati di cui uno, o alcuni, siano di competenza sommaria e l'altro, o gli altri, siano di competenza ordinaria, la cognizione appartiene per tutti al Giudice ordinario decidente.].

Cap. XXIII.

Del giudizio di appello e della revisione.



Art. 186

[Salvo quanto stabilito dall'art. 184,] tutte le sentenze sono appellabili e l'appello si deduce [al Giudice Decidente indicato nell'art. 14, nei casi per i quali siasi proceduto col rito sommario, ed] al Giudice delle Appellazioni [indicato nell'art. 19, nei casi per i quali siasi proceduto col rito ordinario].

Art. 187

Il prevenuto può appellare contro le sentenze di condanna e contro quelle che dichiarano non constare abbastanza la sua colpevolezza.

Il Procuratore del Fisco può appellare contro tutte le sentenze sia di condanna che di assoluzione.

La Parte Civile può appellare contro le disposizioni della sentenza che concernono i soli interessi civili, quando c'è stata condanna del prevenuto, e contro la condanna alle spese ed al risarcimento dei danni a carico di essa, giusta il disposto dell'art. 7, quando il prevenuto è stato assolto.

Per proporre appello è in ogni caso necessario avervi interesse.

Art. 188

L'appello è interposto, entro il termine perentorio di trenta giorni, innanzi al Cancelliere del Tribunale Commissariale, con dichiarazione di appello che le parti devono sottoscrivere nel relativo processo.

L'appello delle parti private può essere interposto per mezzo di procuratore speciale.

L'appello del prevenuto può essere pure interposto dal difensore che lo assistette nel primo giudizio.

L'appello della Parte Civile e del Procuratore del Fisco deve essere notificato, a cura degli stessi, al prevenuto, nel termine stabilito per la presentazione dei motivi.

Art. 189

Il termine ad appellare decorre, in ogni caso, dal giorno della pubblicazione della sentenza, avvenuta ai sensi degli artt. [169 e] 181.

Art. 190

Tutti i termini stabiliti dalla legge per impugnare un provvedimento sono perentori.

Il termine che scade in un giorno di chiusura della Cancelleria è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.

Art. 191

[ABROGATO]

Art. 192

Le parti private, nella dichiarazione di appello, devono indicare il difensore da loro eletto per la redazione dei motivi di appello e per assisterle nel giudizio d'appello.

Il prevenuto può anche chiedere, in una con la dichiarazione, il patrocinio del Difensore d'Ufficio.

Art. 193

(Motivi di appello)

1. I motivi di appello, con specifica indicazione dei punti della sentenza a cui la doglianza si riferisce, devono essere presentati al Cancelliere del Tribunale, dal Procuratore del Fisco e dai difensori delle parti e da loro sottoscritti, tranne che non siano stati presentati dal prevenuto o



dal suo procuratore speciale, in una con la dichiarazione di appello, nel termine perentorio di sessanta giorni a partire dalla notifica dell'avviso dell'avvenuto deposito della sentenza.

Art. 194

L'appello è dichiarato inammissibile con ordinanza del Giudice dell'impugnazione, quando la dichiarazione o i motivi sono stati proposti da chi non ne aveva il diritto od interesse, o non siano stati presentati nella forma e nei termini prescritti, ovvero non è stata eseguita la notificazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 188, o vi è stata rinuncia al medesimo o il motivo è generico.

Non appena pervenuta l'ordinanza al Commissario della Legge, si fa luogo alla esecuzione della sentenza, giusta quanto disposto nel Cap. XXIV.

Art. 195

È sospesa l'esecuzione della sentenza durante i termini ad appellare, a proseguire l'appello e durante il giudizio di secondo grado.

L'appello proposto dalla sola Parte Civile, per gli interessi civili, non sospende invece la esecuzione delle disposizioni penali della sentenza impugnata. Qualora si sia svolto un unico giudizio contro più persone accusate di correttezza o di complicità nello stesso reato, la dichiarazione di impugnazione ed i motivi, ritualmente proposti e successivamente non revocati, giovano anche agli altri, purché non siano esclusivamente personali.

Nel caso invece di unico giudizio per reati diversi, l'effetto estensivo agli altri prevenuti si verifica solo se i motivi riguardano violazione della legge processuale e non sono esclusivamente personali.

Art. 196

L'appello attribuisce al Giudice dell'impugnazione la piena cognizione del giudizio, limitatamente ai punti della sentenza ai quali si riferiscono i motivi proposti.

Quando però vi è stato appello del solo prevenuto il Giudice non può infliggere una pena più grave per specie o quantità, né revocare i benefici precedentemente concessi. Quando vi è stato appello della sola Parte Civile, il giudizio segue le forme previste dal presente Codice, salvi gli effetti fiscali degli atti che si considerano come atti giudiziari civili.

La cognizione del Giudice in tal caso è limitata esclusivamente alla responsabilità civile ed alle spese.

Art. 196 bis

Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, il Giudice di Appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, decide sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono le obbligazioni discendenti da reato di cui all'articolo 140 del Codice Penale.

Art. 197

(Procedimento)

1. Nel giudizio di appello le parti produrranno le loro difese e prenderanno le loro conclusioni secondo l'ordine e nei termini fissati negli articoli 157 e 158, con le sanzioni previste nell'articolo 159, in caso di inosservanza, a partire dal giorno di presentazione o di deposito dei motivi per gli ultimi presentati.

2. Il Giudice d'Appello può richiedere con ordinanza al Giudice Inquirente di rinnovare gli atti istruttori affetti da nullità e di compiere nuovi atti istruttori.

3. Il Giudice d'Appello può disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mediante la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di nuove prove, solo se lo ritiene



assolutamente necessario per decidere. Se la prova è sopravvenuta o è stata scoperta dopo la sentenza di primo grado, il Giudice ne dispone l'assunzione se non è manifestamente superflua o irrilevante o vietata dalla legge. Dispone altresì la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di appello del Procuratore del Fisco contro una sentenza di assoluzione per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, se questa è rilevante e decisiva.

Art. 198

(Giudizio di appello)

1. Eseguite le procedure previste dall'articolo 197, comma 1, il fascicolo viene trasmesso dal Commissario della Legge al Giudice d'Appello, che emette il decreto di citazione a comparire ad una pubblica udienza per la discussione del processo, da notificare, a cura del Cancelliere, al Procuratore del Fisco nonché alle parti private, anche se non appellanti, e ai loro difensori almeno trenta giorni prima della data fissata.
2. Accertata la regolare costituzione delle parti, prendono la parola nell'ordine il difensore della parte civile, il Procuratore del Fisco, il difensore dell'imputato e, se lo richiede, l'imputato.
3. Conclusa la discussione, il Giudice d'Appello (a) pronuncia sentenza con la quale annulla, conferma o riforma la sentenza appellata ovvero, se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 229, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, rinvia gli atti al Giudice che procedeva quando si è verificata la nullità, ovvero (b) riserva la decisione, per depositare la sentenza, completa del dispositivo e della motivazione, nel termine di tre mesi: in tal caso la sentenza è pubblicata dal Commissario della Legge, previa notificazione, dell'avviso di tale pubblicazione, ai soggetti indicati nel comma 1.
4. La sentenza del Giudice d'Appello assume immediata efficacia esecutiva con la lettura del dispositivo, oppure con la pubblicazione della sentenza quale prevista nella lettera (b) del comma 3.
5. In caso di applicazione dell'articolo 197, comma 2, le parti dovranno produrre nuovamente le loro difese e conclusioni a norma dell'articolo 197, comma 1: l'ulteriore udienza di discussione sarà fissata e si svolgerà secondo le modalità indicate nei commi precedenti.

Art. 199

Qualora nella sentenza condannatoria del prevenuto fosse stata omessa la di lui condanna alla rifazione dei danni verso l'offeso o danneggiato, questi, sempreché siasi costituito parte civile nei modi voluti dalla Legge, ha diritto di adire, mediante semplice comparsa negli atti, lo stesso giudice che pronunciò, affinché integri la sentenza mediante decreto definitivo sull'azione civile di rifazione dei danni.

Art. 199-bis

(Ricorso in terza istanza)

1. Se la sentenza di secondo grado abbia riformato quella di primo grado di proscioglimento o abbia inflitto all'imputato una pena più grave per specie e quantità, il Giudice per la Terza Istanza, se non dichiara inammissibile o rigetta il ricorso dell'imputato, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice d'Appello per nuovo giudizio, o, se ritiene superfluo il rinvio e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e delibera il passaggio in giudicato di quella di primo grado.
2. Se nel giudizio di appello è mancato l'esame di uno o più, specifici, motivi di appello, il Giudice per la Terza Istanza valuta i motivi omessi e decide la causa, confermando la sentenza impugnata o, in riforma di questa, adottando i provvedimenti necessari.
3. Se nel giudizio di appello risulta violato il principio del contraddittorio, il Giudice per la Terza Istanza, se rileva che il ricorso è fondato, annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice d'Appello per nuovo giudizio.



4. Se nella sentenza di secondo grado sia stata disposta una confisca in assenza di condanna, il Giudice di Terza Istanza, se ritiene fondato il ricorso, può annullare la confisca in tutto o in parte.
5. Il ricorso è presentato alla Cancelleria Penale dalla parte interessata e dal Procuratore del Fisco, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di appello.
6. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sentenza di appello e la decorrenza del termine di prescrizione del reato sino alla pronuncia del Giudice per la Terza Istanza.
7. La Cancelleria provvede alla notifica del ricorso alle parti ed al Procuratore del Fisco, eseguite le quali trasmette il fascicolo al Giudice per la Terza Istanza.
8. Il Giudice per la Terza Istanza accorda alle parti ed al Procuratore del Fisco il termine di trenta giorni per il deposito di eventuali memorie e deduzioni. L'udienza di discussione deve essere celebrata entro trenta giorni dal decorso di tale termine.
9. La decisione è depositata entro tre mesi dall'udienza di discussione ed è notificata a cura della Cancelleria alle parti e al Procuratore del Fisco.

Art. 200

1. La revisione di una sentenza di condanna ovvero di assoluzione con applicazione di misure di sicurezza o di confisca ovvero di un decreto penale di condanna, passati in giudicato, è ammessa:
 - a) se sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già acquisite, dimostrino che il condannato deve essere prosciolto ai sensi dell'articolo 162, primo comma;
 - b) se il provvedimento venne emanato per conseguenza di una falsità o di altro reato;
 - c) se i fatti stabiliti a fondamento della decisione non sono conciliabili con quelli stabiliti in altra decisione penale irrevocabile;
 - d) se la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dichiarato che la sentenza è stata pronunciata in violazione delle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali o dei suoi Protocolli ed i gravi effetti negativi di tale sentenza possono essere rimossi esclusivamente con la revisione.
2. Sono legittimati alla richiesta di revisione:
 - a) la persona condannata o assolta, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, ovvero, in caso di sua morte, un suo prossimo congiunto od erede;
 - b) il Procuratore del Fisco.
3. Dell'avvio di una procedura di revisione promossa ai sensi del comma uno e relativa ad una decisione che abbia statuito anche sulla confisca deve essere informata l'Ecc.ma Camera, mediante notificazione della richiesta di revisione entro dieci giorni dal deposito della stessa. L'Ecc.ma Camera, indipendentemente dalla previa costituzione nel giudizio penale, ha facoltà di accedere agli atti della procedura di revisione e di intervenire, anche mediante il deposito di memorie, con l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.
4. L'eventuale prescrizione del reato sopravvenuta alla sentenza non ha alcun effetto nel giudizio di revisione e non può essere in alcun modo dichiarata nella relativa sentenza. La prescrizione, tuttavia, ricomincia a decorrere dalla dichiarazione di ammissibilità dell'istanza di revisione; i relativi termini sono prorogati di un anno.

Art. 201

(Revisione)

1. La richiesta di revisione è proposta con atto scritto, dal quale risultino l'individuazione del provvedimento impugnato e i motivi, con specifica indicazione delle prove e delle ragioni su cui la richiesta medesima si basa.



2. Con la richiesta di revisione, o successivamente, i soggetti legittimati possono nominare un difensore di fiducia.
3. La richiesta deve essere depositata in Cancelleria, con allegata ogni eventuale documentazione, entro il termine di un anno dalla scoperta delle nuove prove o dei fatti di cui al primo comma dell'articolo 200, lettere a) e b), dal giorno del passaggio in giudicato della decisione di cui al primo comma dell'articolo 200, lettera c), ovvero dal giorno in cui la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è divenuta definitiva nell'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 200, lettera d).
4. La competenza a decidere sulla richiesta di revisione *spetta al Giudice per i Rimedi Straordinari*.
5. Il Giudice dichiara la richiesta inammissibile con decreto se proposta fuori dai casi consentiti o da soggetto non legittimato o senza l'osservanza delle forme, dei termini e dei requisiti prescritti. Se la richiesta non risulta inammissibile il Giudice può, con decreto motivato, sospendere l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una misura cautelare.
6. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il Giudice revoca il provvedimento impugnato e adotta i provvedimenti conseguenziali.
7. In caso di rigetto o di inammissibilità della richiesta, il Giudice condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e, se ne è stata ordinata la sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Art. 202

[Accordato che sia il suddetto rescritto, la Reggenza incarica il Commissario della Legge di assumere quelle informazioni che possono essere del caso, e quelle assunte, trasmette indilatamente al Giureconsulto designato nel rescritto Sovrano tutti gli atti dell'antico processo in un con quelli delle successive verificazioni].

CAPITOLO XXIV

(Della procedura di esecuzione)

Art. 203

Le funzioni di giudice dell'esecuzione sono esercitate dal Commissario della Legge. Dette funzioni sono svolte per un periodo non inferiore all'anno personalmente dal Commissario della Legge ovvero da altro giudice da esso delegato.

Art. 203-bis

Il giudice dell'esecuzione provvede con decreto, sentiti, se del caso, il Procuratore del fisco ed il condannato, assunte le opportune sommarie informazioni e disposta, ove si renda necessaria, l'inchiesta sociale.

Art. 203-ter

1. Tutti i provvedimenti del Giudice dell'Esecuzione sono reclamabili o dal Procuratore del Fisco o dal condannato o da chiunque altro vi abbia interesse, nel termine perentorio di sessanta giorni dall'avvenuta legale conoscenza del provvedimento.
2. Sul reclamo decide in prima istanza lo stesso Giudice dell'Esecuzione; in seconda istanza, il Giudice d'Appello.
3. Il reclamo non sospende l'esecuzione.

Art. 203-quater

1. In prima istanza, il Giudice dell'Esecuzione, ricevuto il reclamo, fissa il giorno per l'udienza di discussione e deliberazione e contestualmente ne fa comunicare avviso alle parti che hanno facoltà di presenziare all'udienza.



2. Nei casi di confisca, l'avviso di cui al comma 1 è notificato anche alla Ecc.ma Camera, che può intervenire – indipendentemente dalla previa costituzione nel giudizio penale - anche mediante il deposito di memorie, con l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.
3. È del pari facoltà delle parti private di farsi assistere da un difensore.
4. Il condannato detenuto ha facoltà di chiedere di essere sentito sui fatti di cui al reclamo; se è detenuto all'estero il Giudice dell'Esecuzione lo interroga o mediante rogatoria o direttamente previa traduzione.
5. Il termine utile per il reclamo in seconda istanza è di dieci giorni dall'avvenuta legale conoscenza del provvedimento del Giudice dell'Esecuzione. È in facoltà di quest'ultimo, prima di ordinare la trasmissione degli atti, di concedere termini per la presentazione di memorie.
6. Nei casi di confisca, entro dieci giorni dal deposito, è data comunicazione all'Ecc.ma Camera mediante notificazione del reclamo di cui al comma 5.
7. A seguito della notificazione di cui al comma 6, l'eventuale termine per la presentazione di memorie concesso ai sensi del comma 5 è assegnato anche all'Ecc.ma Camera.

Art. 204

All'esecuzione delle condanne di prigionia e di arresto il giudice provvede emettendo mandato di arresto.

Per l'esecuzione delle interdizioni il giudice trasmette copia integrale della sentenza di condanna agli Uffici pubblici, agli ordini professionali e agli ordini cavallereschi interessati.

Ordina altresì che la perdita della patria potestà, dell'incarico di tutore o curatore, della capacità di testare siano annotate nei registri dello Stato Civile.

Per la multa a giorni il giudice rende esecutiva la nota relativa e la trasmette all'Ufficio del Registro.

Per la riprensione fissa la pubblica udienza prevista nell'articolo 86 del codice penale.

Art. 204-bis

Oltre a quanto disposto negli articoli precedenti, spetta al giudice dell'esecuzione di:

- 1) sovrintendere alla casa di prevenzione e di pena della Repubblica, assicurando che il trattamento penitenziario sia conforme ad umanità ed imparzialità, che abbia luogo nel rispetto della persona umana e senza discriminazioni; che sia diretto alla rieducazione e al reinserimento sociale dei prigionieri e degli internati per misura di sicurezza;
- 2) adottare i provvedimenti disciplinari necessari al mantenimento dell'ordine all'interno della casa di prevenzione e di pena;
- 3) revocare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adottare i provvedimenti conseguenziali nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice e diminuire la pena, quando la nuova legge la commina in misura inferiore rispetto a quella inflitta.
- 4) (sub. articolo 99 codice penale) stabilire se la prigionia superiore a 6 mesi debba essere scontata nella casa di prevenzione e di pena della Repubblica ovvero all'estero, quando sia intervenuta un'apposita Convenzione con Istituti di pena esteri che tenga conto delle disposizioni del Codice Penale sammarinese sull'esecuzione;
- 5) (sub. articoli 100 e 101 codice penale) decidere sul rinvio obbligatorio o facoltativo dell'espiatione della prigionia;
- 6) concedere o revocare la liberazione condizionale e prendere i provvedimenti conseguenziali riguardanti l'esperimento probatorio;
- 7) (sub. articolo 106 codice penale) concedere la semilibertà, le licenze ed i permessi consentiti dall'articolo 106 del codice penale;
- 8) (sub. articoli 107 e seguenti codice penale) stabilire la misura della pena da espiare, nel concorso di pene comminate con più sentenze;



- 9) dichiarare l'estinzione del reato, intervenuta dopo la condanna, e l'estinzione della pena, salvo che non competa al Consiglio Grande e Generale secondo il disposto degli articoli 113 e 119 del codice penale;
- 10) decidere sulla continuazione della misura di sicurezza in relazione al permanere della pericolosità, una volta decorsa la durata minima, e concedere le licenze di esperimento previsto dall'articolo 132 del codice penale;
- 11) (sub. articoli 134 e 137 codice penale) stabilire la misura da espiare qualora concorrano più misure, ovvero stabilire la pena o la misura da espiare ove misure detentive concorrano con la prigionia o l'arresto;
- 12) (sub. articoli 139 codice penale) prendere i provvedimenti previsti dall'articolo 139 del codice penale quando una infermità di mente sopravvenga prima o durante l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza;
- 13) decidere sulle iscrizioni e sulle cancellazioni dal casellario giudiziario;
- 14) provvedere all'esecuzione delle obbligazioni da reato e degli altri effetti penali;
- 15) prendere tutti gli altri provvedimento previsti dalla legge in materia di esecuzione, modificazione ed estinzione di pene e misure di sicurezza.

Art. 204-ter

All'esecuzione delle sentenze di assoluzione con qualsiasi formula e di quelle che dichiarano interamente espiata una pena, il Commissario della Legge che le ha pronunciate provvede direttamente ed immediatamente ordinando la liberazione del prevenuto.

Negli altri casi, ed anche quando la proclamazione d'innocenza segua al giudizio di revisione, provvede il giudice dell'esecuzione, immediatamente.

La liberazione del prevenuto è ordinata anche se la sentenza sia appellabile.

Art. 205

Il consiglio di aiuto sociale è presieduto dal giudice dell'esecuzione.

Ne fanno parte di diritto:

- 1) il direttore del centro di igiene mentale;
- 2) il direttore dell'ufficio di assistenza e previdenza;
- 3) il preside del liceo-ginnasio o il preside della scuola media o il direttore didattico;
- 4) il direttore dell'ufficio del lavoro;
- 5) un rappresentante nominato dai Capitani Reggenti pro tempore;
- 6) l'educatore giudiziario interessato al caso.

I componenti di diritto, di cui ai numeri uno, due, tre e quattro, possono farsi sostituire da persona del loro ufficio, previa intesa col giudice dell'esecuzione.

È in facoltà del giudice dell'esecuzione di chiamare a far parte del consiglio di aiuto sociale cittadini benemeriti delle attività sociali o che ricoprono cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro.

Art. 205-bis

Oltre le funzioni attribuitegli in materia di esperimento probatorio, il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti:

- 1) organizza attività scolastiche, di istruzione professionale, lavorative, culturali e ricreative all'interno della casa di prevenzione e di pena della Repubblica;
- 2) procura alle persone dimesse dalla casa di prevenzione e di pena o da altro istituto di Stato estero, ai condannati ammessi alla semilibertà ovvero sottoposti ad esperimento probatorio, un'attività lavorativa o scolastica idonea al loro reinserimento sociale;
- 3) segnala agli uffici pubblici ed alle associazioni private che operano nel settore, le necessità, anche economiche, delle persone dimesse dalla casa di prevenzione e di pena e quelle delle famiglie dei prigionieri od internati per misura di sicurezza;



- 4) cura il mantenimento delle relazioni fra prigionieri ed internati e le loro famiglie ed altresì che siano fatte frequenti visite ai liberandi al fine di favorirne, con opportuni consigli ed aiuti, il reinserimento nella vita sociale;
- 5) esprime pareri al Giudice dell'Esecuzione per l'ammissione alla semilibertà, all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.
- 6) esprime al Consiglio Grande e Generale parere sulle richieste di grazia.

CAP. XXV.

Del giudizio contumaciale.

Art. 206

Ultimato il processo informativo, al prevenuto, resosi latitante, viene spedita una citazione edittale recante l'indicazione del fatto imputato con l'assegnazione di un termine a comparire al cospetto del Tribunale, non inferiore a giorni dieci, e con espressa diffida che, scorso inutilmente tale termine, si procederà, in sua contumacia, agli atti ulteriori fino alla emanazione della sentenza che sarà di ragione.

La citazione deve essere notificata ai sensi dell'art. 168.

Art. 207

Spirato il termine di cui all'articolo precedente senza che il prevenuto sia comparso, le contestazioni finali si hanno come eseguite.

Il Giudice Inquirente pubblica il processo e nomina il Difensore d'Ufficio per la difesa salvo che il prevenuto non abbia fatto pervenire la nomina di un difensore di fiducia. Compete a loro, in rappresentanza del prevenuto, la eventuale dichiarazione di legittimazione o la richiesta di ripetizione dei testi ai sensi dell'art. 138.

Successivamente il processo si svolge secondo le ordinarie norme processuali.

Art. 208

Il Giudice decidente si occupa previamente dell'indagine se gli atti contumaciali sono stati regolarmente eseguiti.

Art. 209

In caso negativo ne ordina la rinnovazione, e nel caso opposto procede alla emanazione della Sentenza, nella quale, premessa la dichiarazione che gli atti contumaciali sono stati rettamente eseguiti, pronuncia quel giudizio che è di ragione, assolvendo il prevenuto contumace, o condannandolo a termine di Legge.

Art. 210

La comparizione del prevenuto alla pubblicazione della sentenza, avvenuta ai sensi degli artt. 169 e 181, ne sana la contumacia. In tal caso il prevenuto è ammesso a far valere le proprie difese anche deducendo mezzi istruttori, in sede di appello, qualora abbia interposto gravame.

Art. 211

Se il prevenuto non si presenta nel giorno fissato per l'udienza sommaria, il Commissario della Legge, verificata la regolarità della notifica del decreto di citazione, ne dichiara la contumacia e nomina il Difensore d'Ufficio per la difesa.

Successivamente il processo si svolge secondo le norme stabilite per il rito sommario.



Il dispositivo della sentenza deve essere notificato, nei modi preveduti dall'art. 168, ed il termine per appellare, stabilito dall'art. 189, decorre da tale notifica.

CAP. XXVI.
Della rimessione in termini.

Art. 212

Il Procuratore del Fisco, le parti private ed i loro difensori, decaduti da un termine processuale perentorio, devono essere rimessi nel termine stesso se provano che fu impossibile di osservarlo per caso fortuito o forza maggiore.

La rimessione è altresì concessa se le parti provano di non aver avuto notizia, per irregolarità della notificazione, di un atto da cui il termine incominciò a decorrere.

La rimessione non può essere concessa più di una volta per lo stesso termine.

Art. 213

L'istanza per la rimessione in termini deve essere presentata al Commissario della Legge nel termine perentorio di cinque giorni da quello in cui cessò la impossibilità, o la parte ebbe notizia dell'atto. Non si può concedere rimessione in termini per presentare la detta istanza.

Il Commissario della Legge decide con ordinanza non impugnabile, sentite le altre parti e il Procuratore del Fisco, qualora non sia il richiedente.

La rimessione in termini ha per effetto la rinnovazione degli atti compiuti dopo l'incorsa decadenza.

Art. 214

Qualora il contumace nel primo suo interrogatorio dichiarasse che non ha cognizione della Sentenza contro lui pronunciata, si premette a qualunque interrogazione specifica la lettura della Sentenza contro lui proferita, e dipoi si procede come nei precedenti articoli.

CAP. XXVII
Dei testimoni da sentire a futura memoria.

Art. 215

Il Commissario della Legge, in pendenza di procedimento penale, ad istanza di parte, può con giuramento sentire a futura memoria i testimoni, quando si prevede che la loro escussione non possa aver luogo nelle forme ordinarie, a causa di infermità o di altro grave impedimento.

Art. 216
[ABROGATO]

Art. 217
[ABROGATO]

Art. 218
[ABROGATO]

CAP. XXVIII.



Del ricorso per la grazia.

Art. 219

È vietato il presentare o fare istanza al Consiglio Sovrano per la grazia nell'interesse dei contumaci contemplati nel precedente Capitolo.

Art. 220

E' vietato il presentare o fare istanza al Consiglio Sovrano per la grazia a quei condannati, che non si trovino già costituiti in carcere, ed ai condannati recidivi.

Art. 221

[Quei condannati, che durante il processo fruirono del beneficio della libertà provvisoria, non potranno presentare o fare istanza per essere graziati, se nel termine ad appellare non abbiano accettata la Sentenza ed ottemperato al disposto del capoverso dell'art. 226, e non si siano costituiti in carcere almeno la sera innanzi alla convocazione del Consiglio Sovrano.

Qualora la Seduta Consiliare non avesse luogo, o in essa non venisse discussa l'istanza del ricorrente per la grazia, il Commissario ordinerà la dimissione dal carcere del ricorrente stesso fino alla prossima convocazione del Consiglio].

Art. 222

La presentazione della istanza per grazia non sospende l'esecuzione della Sentenza.

Art. 223

I condannati, che facciano istanza per la commutazione della pena di prigionia in quella della multa, debbono depositare nella Tesoreria Generale la somma corrispondente alla pena corporale nella proporzione stabilita dall'articolo [156 ora 113] del Codice penale, e debbono pure unire all'istanza la bolletta del relativo deposito.

Art. 224

[I condannati ad una pena temporanea, od anche ad una pena perpetua, che però sia stata commutata in via di grazia in temporanea, qualora per l'indole della pena stessa siano incorsi nelle interdizioni, perdite, decadenze ed incapacità menzionate negli articoli [184, 185 N. 3, 4 e 5] del Codice penale, potranno essere riabilitati, quando abbiano espiata la pena ovvero ottenuta la grazia, sia pel totale, sia pel residuo di essa che fosse loro rimasto ad espiare.]

Art. 225

[La domanda però di riabilitazione non potrà essere presentata, se non dopo cinque anni dalla effettiva espiazione della pena totale, o ridotta, e nel caso di grazia totale, non potrà essere presentata prima che sia compiuto il quinquennio dal decreto di grazia].

Art. 226

[Deve inoltre la detta istanza essere accompagnata da attestato di buona condotta. La Reggenza assumerà sulla medesima le informazioni dal Commissario della Legge, nonché il voto di lui sulla convenienza di accoglierla, o rigettarla.

I ricorrenti, in tutti e singoli i casi contemplati nel presente capitolo, devono unire all'istanza il certificato della Cancelleria comprovante l'eseguito pagamento delle spese processuali].

Art. 227



Il decreto di grazia viene trasmesso dalla Segreteria dell'Interno al Tribunale Commissariale in copia autentica, e quindi trascritto a cura del Cancelliere in margine all'originale della Sentenza di condanna. Il decreto deve pubblicarsi all'udienza successiva al giorno della trasmissione.

Art. 228

Il decreto di grazia produce il suo effetto dal giorno, in cui il Commissario ne darà lettura alla pubblica udienza.

CAP. XXIX.

Disposizione generale.

Art. 229

Si intende sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza dell'art. 17 nonché delle disposizioni concernenti:

a) la costituzione del Giudice;

[b) ABROGATA];

c) l'intervento e la difesa delle parti private.

La nullità di un atto si estende agli atti che da esso dipendono e deve essere eccepita dal Procuratore del Fisco o dalle parti private o rilevata d'ufficio dal Giudice, prima che sia concluso il grado del giudizio in cui si è verificata.

La nullità non può essere eccepita da chi non vi ha interesse o ha concorso a darvi causa ed è sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo o se gli interessati vi anno prestato acquiescenza.

APPENDICE

CAP. XXX.

Della visita delle carceri.

Art. 230

La Reggenza al cominciare di ogni anno nomina fra i cittadini della Repubblica due deputati di carità, ai quali incombe la visita periodica delle carceri. Siffatti Deputati durano in carica un solo anno, ma possono essere rieletti.

Art. 231

Essi devono visitare le carceri ed i carcerati almeno due volte al mese. Ciò possono fare tanto congiunti quanto isolatamente. Il loro ufficio è diretto a far sì che il regolamento sulle carceri, del quale viene loro data comunicazione al principio del loro ufficio, sia esattamente osservato, che il vitto di cui si fa somministrazione ai carcerati sia salubre, e che a carico di questi non sia commesso dal carceriere alcun sopruso o angheria.

Art. 232

I deputati devono avvertire il Commissario di qualunque inosservanza del regolamento carcerario, e degli abusi che potessero essere da chiunque commessi.



Il Commissario deve all'uopo far venire immantinente innanzi di sé e dei Deputati il custode a cui verranno dati gli ordini opportuni.

Art. 233

La Reggenza, entro il primo mese del suo possesso, destina un giorno per la visita solenne delle carceri. A questa visita intervengono il Commissario della Legge, il Difensore d'Ufficio, il medico delle carceri, i due deputati di carità, ed il cancelliere del Tribunale Commissariale. La Reggenza in un coi detti soggetti prende seggio nella camera annessa al carcere, dove sogliono ordinariamente farsi gli esami.

Art. 234

Aperta la visita, il carceriere legge la nota dei carcerati, e quindi la Reggenza ordina che tutti e singoli i carcerati stessi siano tradotti l'uno dopo l'altro avanti il Consesso. Per questo modo vengono interrogati sulla maniera onde sono trattati e si dà loro facoltà di esporre quelle domande che credono. Il tutto si registra dal cancelliere, e quindi il detenuto viene rimandato al proprio luogo.

Art. 235

La Reggenza durante la visita emana tutte le deliberazioni che crede di giustizia, tanto sulle domande dei carcerati, quanto sopra ogni altro oggetto, a cui trovi necessario di provvedere.

Art. 236

Durante l'interrogatorio del carcerato, il custode delle carceri deve rimanere in luogo d'onde non possa udire ciò che si dice nell'atto della visita. Il cancelliere del Tribunale redige un accurato verbale di tutto quello che si è operato e decretato. Le deliberazioni della Reggenza si eseguiranno a cura del Commissario della Legge o dei deputati.

Art. 237

Il custode delle carceri non può ricevere né ritenere qualsiasi persona, se non in seguito di un ordine per iscritto dell'Autorità legittima, e ciò sotto comminatoria della pena sancita dall'Art. [471- ora 169] del Codice penale.

Art. 238

Il custode stesso è obbligato di tenere un registro, vidimato in ogni pagina dal Commissario della Legge, ove indicherà, in numero progressivo, il nome, cognome, età ed ogni altra generica indicazione atta a stabilire l'identità delle persone che riceve; noterà il giorno della loro entrata in carcere, ed il giorno in cui debbono essere dimessi, il mandato di cattura od altro ordine giudiziario equivalente, ed il nome, cognome e qualifica di coloro che ne fanno la consegna.

Art. 239

All'atto in cui qualsiasi carcerato viene liberamente dimesso, il custode è tenuto di notare nell'apposita colonna il giorno e l'ora in cui il detenuto viene lasciato in libertà, e l'ordine o la sentenza di liberazione.

Art. 240

Ciascun registro di cui sopra, quando sarà terminato, dovrà dal custode rimettersi al cancelliere del Tribunale, che gliene rilascerà ricevuta col visto del Commissario.

Art. 241



Il custode deve adempiere le suddette prescrizioni ad esso relative, ed obbedire agli ordini della Reggenza e del Commissario della Legge, sotto pena dell'immediata sospensione.



ALTRE NORME

LEGGE 11 dicembre 1974 n.86

NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE PENALE E DI RIFORMA DELLA PROCEDURA PENALE

TITOLO PRIMO

NORME DI ATTUAZIONE

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Sub articolo 10, comma 2°, codice penale)

Per accertare la capacità di intendere e di volere di un minore, che abbia superato gli anni quattordici ma non i diciotto ed abbia commesso un misfatto, il giudice dispone sempre perizia biopsichica.

Art. 2

(Sub. articoli 26, comma 3°, 28 e 29 codice penale)

Nei casi preveduti dagli articoli 26, comma 3°, 28 e 29 del codice penale, ove il giudice ritenga di dover applicare una misura di sicurezza, procede con sentenza.

Art. 3

(Sub. articolo 56 codice penale)

A mente dell'articolo 56 del codice penale, la prescrizione resta sospesa quando il giudice abbia disposto perizia medico-legale e la scienza medica non sia in grado di pervenire alle conclusioni richieste per il protrarsi della malattia.

In tal caso il periodo di sospensione va dal giorno dell'accettazione dell'incarico peritale alla data del deposito.

La prescrizione resta parimenti sospesa ove sia disposta perizia psichiatrica o biopsichica: ma il periodo di sospensione non può superare i 6 mesi.

La prescrizione resta altresì sospesa ove sia disposta ogni altra perizia: ma il periodo di sospensione non può superare i 3 mesi.

Ove il perito ingiustificatamente ritardi l'inizio, lo svolgimento delle operazioni od il deposito, il giudice lo dichiara decaduto, senza che ciò comporti un'ulteriore sospensione del termine di prescrizione.

Art. 4

(Sub. articoli 88 e 89 codice penale)

In attuazione degli articoli 88 e 89 del codice penale, la polizia giudiziaria fornirà indicazioni sulla personalità del denunciato, su richiesta del giudice, ogni qualvolta il rapporto verta su misfatti.

Il giudice può altresì nominare un assistente sociale perché svolga un'inchiesta sull'ambiente di vita dell'imputato.



Art. 5

(Sub. articolo 94 codice penale)

Agli effetti della conversione della multa [a lire] di cui all'articolo 94 del codice penale, si considera accertata l'insolvibilità quando il condannato non abbia pagato in tutto o in parte la multa inflitta entro il termine di 20 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna.

Trascorso il termine sopra stabilito, nel caso di mancato pagamento della multa a giorni si procede alla esecuzione mediante [la procedura di mano regia].

Art. 6

(Sub. articolo 145 codice penale)

Nei casi di cui all'articolo 145 del codice penale il giudice provvede con decreto motivato, sentiti l'imputato e il responsabile civile nonché, nel caso di cui all'ultimo comma, le parti istanti. Sono fatti salvi i casi di urgenza.

CAPITOLO II

DISCIPLINA DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

(Sub articoli 64, 103, 104, 105, 106, 106 bis e 106 ter Codice Penale)

Art. 7

Quando il condannato sia ammesso all'esperimento probatorio, alla liberazione condizionale, all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, il Giudice dell'Esecuzione nomina l'Educatore Giudiziario che deve assisterlo, scegliendolo fra educatori, assistenti sociali o cittadini particolarmente qualificati.

Art. 8

Spetta all'educatore giudiziario di svolgere un'azione di risocializzazione sulla persona del condannato, che deve assistere e consigliare da amico, nonché un'azione correlativa sull'ambiente familiare e sociale in cui il condannato vive, affinché lo accolga e collabori nell'opera di sostegno e di controllo.

Ove il caso lo richieda, l'educatore predispone un programma di trattamento e lo sottopone all'approvazione del consiglio di aiuto sociale.

Art. 9

L'Educatore opera in collaborazione e sotto la direzione del Consiglio di Aiuto Sociale, al quale riferisce sui risultati delle misure.

Nell'espletare la propria attività l'educatore assume veste di pubblico ufficiale.

Sull'eventuale richiesta dell'educatore il giudice dell'esecuzione gli liquida un onorario semestrale, in proporzione alle difficoltà del caso ed al tempo che esso richiede.

Art. 10

Il condannato sottoposto alle misure alternative alla detenzione è tenuto:

- 1) a rispondere alle convocazioni del giudice dell'esecuzione, dell'educatore e del consiglio di aiuto sociale;



- 2) a ricevere le visite, a dare le informazioni sulla propria vita ed attività, che l'educatore potrà chiedere, ed a conformarsi alle direttive che questi impartirà;
- 3) ad avvertire l'educatore dei cambiamenti di domicilio e di qualsiasi assenza o spostamento la cui durata superi i 5 giorni, nonché a dargli notizia del proprio ritorno;
- 4) ad ottenere dal giudice dell'esecuzione l'autorizzazione preliminare per qualsiasi spostamento in luoghi posti oltre 100 chilometri dal confine della Repubblica.

Art. 11

Il giudice dell'esecuzione convoca il condannato ed in presenza dell'educatore gli dà lettura degli obblighi stabiliti nell'articolo precedente.

In aggiunta a tali obblighi il giudice può altresì imporre, nella stessa udienza, una o più prescrizioni speciali, fra le quali si indicano le seguenti:

- 1) di esercitare un'attività lavorativa o professionale ovvero di seguire un corso scolastico o di formazione professionale;
- 2) di tenere la residenza ed il domicilio in luogo determinato;
- 3) di sottoporsi a misure di controllo o di trattamento sanitario, anche ricorrendo al ricovero ospedaliero, specie nel caso di intossicazione;
- 4) di contribuire ai carichi di famiglia, determinandone la entità ed i modi;
- 5) di riparare il danno cagionato dal reato o di adempiere alle altre obbligazioni civili indicate nell'articolo 140 del codice penale, ancorché non sia stato stabilito nella sentenza di condanna;
- 6) di non guidare determinati veicoli, di non frequentare certi luoghi o locali pubblici;
- 7) di non fare scommesse o di non eccedere in bevande alcoliche;
- 8) di non frequentare certe persone o di non riceverle in casa.
- 9) di vietare o limitare, in caso di detenzione domiciliare, le comunicazioni con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

Copia del verbale d'udienza, contiene gli obblighi e le prescrizioni suddette, è consegnata al condannato.

Il giudice può sempre modificare le prescrizioni speciali su proposta del consiglio di aiuto sociale.

Art. 12

In caso di esito negativo dell'esperimento probatorio, il Giudice dell'Esecuzione adotta i provvedimenti previsti nell'art. 64, comma secondo, del Codice Penale.

L'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare sono revocati dal Giudice dell'Esecuzione, con decreto immediatamente esecutivo, se il soggetto mantiene un comportamento contrario alle prescrizioni dettate o incompatibile con la prosecuzione della misura o quando vengano a cessare le condizioni previste per l'accoglimento della stessa.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono pronunciati dal Giudice, sentito il parere del Consiglio di Aiuto Sociale.

TITOLO SECONDO

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

CAPITOLO I

GARANZIE PROCESSUALI

Art. 13



Negli atti d'istruzione compiuti dal giudice i difensori delle parti hanno diritto, in materia di perizie:

- 1) a vedersi notificato il provvedimento di nomina e di formulazione dei quesiti, con termine fino al giorno di inizio delle operazioni peritali per presentare le proprie osservazioni e formulare quesiti aggiuntivi;
- 2) di vedersi assegnato un termine contestuale per nominare un consulente di parte: questi ha facoltà di assistere alle operazioni peritali e di presentare al perito d'ufficio deduzioni orali;
- 3) di essere presenti ogni qualvolta il perito compia le operazioni avanti al giudice ovvero venga inteso a chiarimento.

I difensori delle parti hanno inoltre diritto di presenziare all'interrogatorio dell'imputato, ai confronti cui lo stesso sia chiamato, agli esperimenti, agli accessi giudiziali, alle ricognizioni personali e reali.

In tal caso il giudice dà avviso ai difensori del tempo e del luogo fissato per l'espletamento degli atti con qualsiasi mezzo ed almeno 24 ore prima.

Art. 14

L'impedimento dei difensori, i quali hanno facoltà di nominare sostituti, non preclude o ritarda l'espletamento degli atti preveduti nell'articolo precedente.

Nei casi di urgenza e di particolari esigenze istruttorie particolarmente motivate il giudice procede senza tener conto del termine e senza dare avviso.

Art. 15

Per la loro irripetibilità le ricognizioni personali e reali sono atti di esclusiva istruttoria giudiziale.

Art. 16

Nell'espletamento degli atti cui hanno diritto di assistere, i difensori possono fare osservazioni a verbale, sulle quali il giudice provvede immediatamente.

Nel corso degli interrogatori e dei confronti cui sia chiamato l'imputato, nonché durante le risposte dei testi rese in sede di ricognizione, i difensori delle parti non possono rivolgere domande fino a quando il giudice non dichiara esaurita la fase di attività diretta.

I difensori hanno diritto di chiedere copia dei verbali relativi agli atti cui hanno presenziato nonché delle relazioni e degli atti peritali che siano stati depositati in cancelleria.

Art. 17

I difensori delle parti sono tenuti al segreto sia per tutto quanto è avvenuto nel corso degli atti ai quali hanno presenziato sia per quanto concerne la copia dei verbali di detti atti loro rilasciata, fino al momento della pubblicazione del processo.

La violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 377 del codice penale.

Art. 18

E' abrogato l'articolo 184 del codice di procedura penale.

CAPITOLO II **SULLA LIBERTA' PROVVISORIA**

Art. 19

A parziale modifica degli articoli 56 e 200 del codice di procedura penale, tutti i provvedimenti relativi alla libertà provvisoria sono rimessi al Commissario della Legge.



Contro di essi è ammesso reclamo del Procuratore del Fisco e dell'imputato al Giudice penale di primo grado. Il Giudice delle appellazioni penali decide sul reclamo quando il provvedimento sia preso nelle more del giudizio di appello contro la sentenza del Giudice di primo grado per le cause penali ordinarie.

Art. 20

L'articolo 57 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Il Commissario della Legge può subordinare il beneficio della libertà provvisoria al deposito vincolato, presso un istituto di credito della Repubblica, di una somma a titolo di cauzione, che determina nell'ammontare, avuto riguardo alla natura, alla entità del reato ed alle condizioni economiche dell'imputato.

Il prevenuto può chiedere ed ottenere che, in luogo di deposito, la cauzione e la somma presumibilmente occorrente per coprire le spese processuali vengano garantite da un fideiussore. In tal caso il fideiussore si obbliga sottoscrivendo il relativo verbale avanti al Commissario della Legge.

Il prevenuto posto in libertà provvisoria deve leggere domicilio per le notifiche.

Il Commissario della Legge può altresì disporre che la persona liberata venga sottoposta, per tutto il periodo del giudizio o fino alla revoca del mandato di arresto, alla vigilanza di polizia od al sistema di controllo previsto dall'articolo 64 del codice penale.

Nel caso di violazione degli obblighi imposti, così come nel caso di esito negativo dell'esperimento, il Commissario della Legge revoca il beneficio della libertà ed ordina il nuovo arresto del prevenuto".

CAPITOLO III

SULL'ESECUZIONE PENALE

Art. 21

Il Capitolo XXIV e gli articoli 203, 204 e 205 del codice di procedura penale sono modificati nel modo seguente:

"CAPITOLO XXIV

(della procedura di esecuzione)

Art. 203

Le funzioni di giudice dell'esecuzione sono esercitate dal Commissario della Legge. Dette funzioni sono svolte per un periodo non inferiore all'anno personalmente dal Commissario della Legge ovvero da altro giudice da esso delegato.

Art. 203-bis

Il giudice dell'esecuzione provvede con decreto, sentiti, se del caso, il Procuratore del fisco ed il condannato, assunte le opportune sommarie informazioni e disposta, ove si renda necessaria, l'inchiesta sociale.

Art. 203-ter

Tutti i provvedimenti del Giudice dell'esecuzione sono reclamabili o dal Procuratore del fisco o dal condannato o da chiunque altro vi abbia interesse.



Sul reclamo decide in prima istanza lo stesso giudice dell'esecuzione; in seconda istanza, il Giudice penale di primo grado per le cause ordinarie.
Il reclamo non sospende l'esecuzione.

Art. 203-quater

In prima istanza, il giudice dell'esecuzione, ricevuto il reclamo, fissa il giorno per l'udienza di discussione e deliberazione e ne fa comunicare tempestivo avviso alle parti, che hanno facoltà di presenziare all'udienza.

E' del pari facoltà delle parti private di farsi assistere da un difensore.

Il condannato detenuto ha facoltà di chiedere di essere sentito sui fatti di cui è reclamo; se è detenuto all'estero il giudice dell'esecuzione lo interroga o mediante rogatoria o direttamente previa traduzione.

Il termine utile per il reclamo in seconda istanza è di 10 giorni dall'avvenuta legale conoscenza del provvedimento del giudice dell'esecuzione. E' in facoltà di quest'ultimo, prima di ordinare la trasmissione degli atti, di concedere termini per la presentazione di memorie.

Art. 204

All'esecuzione delle condanne di prigionia e di arresto il giudice provvede emettendo mandato di arresto.

Per l'esecuzione delle interdizioni il giudice trasmette copia integrale della sentenza di condanna agli Uffici pubblici, agli ordini professionali e agli ordini cavallereschi interessati.

Ordina altresì che la perdita della patria potestà, dell'incarico di tutore o curatore, della capacità di testare siano annotate nei registri dello Stato Civile.

Per la multa a giorni il giudice rende esecutiva la nota relativa e la trasmette all'Ufficio del Registro.

Per la riprensione fissa la pubblica udienza prevista nell'articolo 86 del codice penale.

Art. 204-bis

Oltre a quanto disposto negli articoli precedenti, spetta al giudice dell'esecuzione di:

- 1) sovrintendere alla casa di prevenzione e di pena della Repubblica, assicurando che il trattamento penitenziario sia conforme ad umanità ed imparzialità, che abbia luogo nel rispetto della persona umana e senza discriminazioni; che sia diretto alla rieducazione e al reinserimento sociale dei prigionieri e degli internati per misura di sicurezza;
- 2) adottare i provvedimenti disciplinari necessari al mantenimento dell'ordine all'intero della casa di prevenzione e di pena;
- 3) (sub. articolo 3 codice penale) determinare le piu' lievi pene rispetto a quelle inflitte, quando la nuova legge, commini una pena inferiore di due gradi;
- 4) (sub. articolo 99 codice penale) stabilire se la prigionia superiore a 6 mesi debba essere scontata nella casa di prevenzione e di pena della Repubblica ovvero all'estero, quando sia intervenuta un'apposita Convenzione con Istituti di pena esteri che tenga conto delle disposizioni del Codice Penale sammarinese sull'esecuzione;
- 5) (sub. articoli 100 e 101 codice penale) decidere sul rinvio obbligatorio o facoltativo dell'espiazione della prigionia;
- 6) concedere o revocare la liberazione condizionale e prendere i provvedimenti consequenziali riguardanti l'esperimento probatorio;
- 7) (sub. art. 106 codice penale) concedere la semilibertà, le licenze ed i permessi consentiti dall'articolo 106 del codice penale;



- 8) (sub. articoli 107 e seguenti codice penale) stabilire la misura della pena da espiare, nel concorso di pene comminate con più sentenze;
- 9) dichiarare l'estinzione del reato, intervenuta dopo la condanna, e l'estinzione della pena, salvo che non competa al Consiglio Grande e Generale secondo il disposto degli articoli 113 e 119 del codice penale;
- 10) decidere sulla continuazione della misura di sicurezza in relazione al permanere della pericolosità, una volta decorsa la durata minima, e concedere le licenze di esperimento previste dall'articolo 132 del codice penale;
- 11) (sub. articoli 134 e 137 codice penale) stabilire la misura da espiare qualora concorrano più misure, ovvero stabilire la pena o la misura da espiare ove misure detentive concorrano con la prigionia o l'arresto;
- 12) (sub. articoli 139 codice penale) prendere i provvedimenti previsti dall'articolo 139 del codice penale quando una infermità di mente sopravvenga prima o durante l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza;
- 13) decidere sulle iscrizioni e sulle cancellazioni dal casellario giudiziario;
- 14) provvedere all'esecuzione delle obbligazioni da reato e degli altri effetti penali;
- 15) prendere tutti gli altri provvedimenti previsti dalla legge in materia di esecuzione, modificazione ed estinzione di pene e misure di sicurezza.

Art. 204-ter

All'esecuzione delle sentenze di assoluzione con qualsiasi formula e di quelle che dichiarano interamente espiata una pena, il Commissario della Legge che le ha pronunciate provvede direttamente ed immediatamente ordinando la liberazione del prevenuto.

Negli altri casi, ed anche quando la proclamazione d'innocenza segua al giudizio di revisione, provvede il giudice dell'esecuzione, immediatamente.

La liberazione del prevenuto è ordinata anche se la sentenza sia appellabile.

Art. 205

Il consiglio di aiuto sociale è presieduto dal giudice dell'esecuzione.

Ne fanno parte di diritto:

- 1) il direttore del centro di igiene mentale;
- 2) il direttore dell'ufficio di assistenza e previdenza;
- 3) il preside del liceo-ginnasio o il preside della scuola media o il direttore didattico;
- 4) il direttore dell'ufficio del lavoro;
- 5) un rappresentante nominato dai Capitani Reggenti pro tempore;
- 6) l'educatore giudiziario interessato al caso.

I componenti di diritto, di cui ai numeri uno, due, tre e quattro, possono farsi sostituire da persona del loro ufficio, previa intesa col giudice dell'esecuzione.

E' in facoltà del giudice dell'esecuzione di chiamare a far parte del consiglio di aiuto sociale cittadini benemeriti delle attività sociali o che ricoprono cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro.

Art. 205-bis

Oltre le funzioni attribuitegli in materia di esperimento probatorio, il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti:

- 1) organizza attività scolastiche, di istruzione professionale, lavorative, culturali e ricreative all'interno della casa di prevenzione e di pena della Repubblica;



- 2) procura alle persone dimesse dalla casa di prevenzione e di pena o da altro istituto di Stato estero, ai condannati ammessi alla semilibertà ovvero sottoposti ad esperimento probatorio, un'attività lavorativa o scolastica idonea al loro reinserimento sociale;
- 3) segnala agli uffici pubblici ed alle associazioni private che operano nel settore, le necessità, anche economiche, delle persone dimesse dalla casa di prevenzione e di pena e quelle delle famiglie dei prigionieri od internati per misura di sicurezza;
- 4) cura il mantenimento delle relazioni fra i prigionieri ed internati e le loro famiglie ed altresì che siano fatte frequenti visite ai liberandi al fine di favorirne, con opportuni consigli ed aiuti, il reinserimento nella vita sociale;
- 5) esprime parere al giudice dell'esecuzione per la ammissione alla semilibertà prevista nell'articolo 106 del codice penale;
- 6) esprime al Consiglio Grande e Generale parere sulle richieste di grazia.".

Art. 22

E' abrogata la norma, contenuta nell'articolo 143 del codice di procedura penale, che fa obbligo al prevenuto ammesso alla libertà provvisoria di costituirsi in carcere la vigilia della ripetizione dei testi.

CAPITOLO IV **ALTRE MODIFICHE**

Art. 23

All'articolo 34 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

"In caso di offesa ad un ufficio pubblico, titolare del diritto alla querela è il capo diretto dell'ufficio medesimo".

TITOLO TERZO **NORME DI COORDINAMENTO**

Art. 24

Agli effetti della legge penale si considerano misfatti i reati previsti dalle leggi speciali, punibili con la prigionia, da sola, congiunta a pena di altra specie, ovvero prevista in alternativa a pena di altra specie.

Sempre agli effetti della legge penale, si considerano contravvenzioni i reati previsti dalle leggi speciali punibili con qualsiasi altra pena diversa dalla prigionia.

Agli effetti della legge penale si considerano delitti i reati previsti nelle leggi speciali per i quali è espressamente contemplato, come elemento psichico, la colpa.

Art. 25

Quando nel codice penale abrogato, nelle leggi o nelle convenzioni internazionali siano previste le pene della prigionia o dell'arresto non superiori nel massimo ad 1 mese, sole o congiunte ad altra pena, esse devono considerarsi, per ogni effetto di legge, come corrispondenti all'arresto di primo grado.

Quando nelle predette leggi siano previste le pene della prigionia o dell'arresto non inferiori nel massimo a 2 mesi, sole o congiunte ad altra pena, esse devono considerarsi, per ogni effetto di legge, come corrispondenti all'arresto di secondo grado.



Quando siano previste la pena della prigionia non inferiore a 3 mesi ovvero dell'arresto non inferiore a 6 mesi, sole o congiunte ad altra pena, esse si considerano corrispondenti per ogni effetto di legge all'arresto di terzo grado.

Quando sia prevista la pena della prigionia non inferiore nel massimo ad 1 anno, ovvero la pena dell'arresto superiore nel massimo a 6 mesi, tali pene si considerano corrispondenti alla prigionia di primo grado.

Quando sia prevista la pena della prigionia non inferiore nel massimo a 3 anni, essa deve considerarsi corrispondente alla prigionia di secondo grado.

Eguale, la prigionia non inferiore nel massimo a 6 anni deve considerarsi per ogni effetto di legge come corrispondente alla prigionia di terzo grado; quella non inferiore nel massimo a 10 anni deve considerarsi corrispondente alla prigionia di quarto grado.

La prigionia non inferiore nel massimo a 14 anni deve considerarsi corrispondente alla prigionia di quinto grado; se non inferiore nel massimo a 20 anni, deve considerarsi corrispondente alla prigionia di sesto grado; se non inferiore nel massimo a 24 anni, deve considerarsi corrispondente alla prigionia di settimo grado.

La prigionia a vita si considera come corrispondente alla prigionia di ottavo grado.

Art. 26

Allorché nel codice abrogato sia prevista la pena dei lavori pubblici non inferiore nel massimo a 5 anni, essa deve considerarsi corrispondente ad ogni effetto di legge alla prigionia di terzo grado. La pena dei lavori pubblici non inferiore nel massimo a 7 anni si considera corrispondente alla prigionia di quarto grado; se non inferiore nel massimo a 10 anni, si considera corrispondente alla prigionia di quinto grado; se non inferiore nel massimo a 15 anni, si considera corrispondente alla prigionia di sesto grado; se non inferiore ad anni 20, si considera corrispondente alla prigionia di settimo grado.

La pena dei lavori pubblici non inferiore a 25 anni o a vita si considera corrispondente alla prigionia di ottavo grado.

Art. 27

Quando nel codice penale abrogato o nelle leggi speciali sia preveduta quale pena principale l'interdizione temporanea dall'esercizio di diritti politici, impieghi o funzioni pubbliche, professioni, arti o mestieri, diritti o prerogative, essa si considera corrispondente all'interdizione dal primo al secondo grado della medesima specie.

L'interdizione per sempre dall'esercizio di diritti politici, impieghi o funzioni pubbliche; la perdita di distintivi d'onore civile o militari e di titoli di nobiltà, nonché la incapacità di conseguirli preveduta quale speciale effetto delle pene, si considerano corrispondenti all'interdizione di quarto grado della medesima specie.

Art. 28

Quando nelle leggi speciali è prevista la decadenza, la sospensione o la revoca da una autorizzazione o licenza governativa, essa si considera corrispondente all'interdizione prevista dall'articolo 82 del nuovo codice penale solo nel caso che detta decadenza o revoca o sospensione promani direttamente da una decisione del giudice in conseguenza di un fatto previsto come reato.

Quando per il medesimo fatto sia prevista, come conseguenza, una decadenza o revoca o sospensione da una determinata autorizzazione o licenza governativa - sia quale sanzione amministrativa sia come interdizione a mente dell'articolo 82 del nuovo codice penale - la sanzione amministrativa resta assorbita nell'interdizione.

Art. 29



Allorché nel codice abrogato è prevista la pena accessoria del bando dal territorio della Repubblica, essa deve considerarsi corrispondente ad ogni effetto di legge alla misura di sicurezza dell'espulsione di cui all'articolo 127 del codice penale.

Quando non vi sia giudicato, e tornino applicabili le disposizioni del codice abrogato sul bando, in quanto più favorevoli, il giudice vi sostituisce l'espulsione ove ricorrano i presupposti di pericolosità stabiliti dal codice penale.

Art. 30

Quando nel codice penale abrogato, nelle leggi e nelle convenzioni internazionali sono previste la multa, l'ammenda od altra pena pecuniaria comunque denominata, esse - sempre che si tratti di sanzioni aventi natura penale - devono considerarsi come corrispondenti:

- 1) alla multa a giorni ove il massimo edittale non sia superiore alle [lire 200 mila];
- 2) alla multa [a lire] quando il massimo edittale sia superiore alle [lire 200 mila].

Art. 31

Il massimo edittale della multa [a lire] contenuto nella norma generale di cui all'art. 84 del codice penale è inderogabile.

Qualora nelle leggi speciali, precedenti e successive alla entrata in vigore del codice penale, sia previsto per le pene pecuniarie comunque denominate un massimo edittale superiore a quello stabilito nel predetto articolo 84, il massimo si intende automaticamente rapportato al limite di cui alla ricordata norma generale, sempre che si tratti di sanzioni di natura penale.

L'introduzione nelle leggi speciali di qualsiasi deroga al limite massimo deve contenere l'espressa modifica dell'articolo 84.

TITOLO QUARTO

NORME TRANSITORIE

Art. 32

Non è soggetto alle disposizioni del nuovo codice penale chiunque abbia commesso, fuori del territorio dello Stato, un reato per il quale non era perseguibile a norma del codice penale abrogato.

Art. 33

(Sub. articolo 54 codice penale)

In materia di prescrizione le disposizioni del nuovo codice penale, in quanto più favorevoli soprattutto per il disposto dell'articolo 57, ultimo comma, si applicano anche per i reati commessi sotto l'impero del codice penale abrogato.

Tuttavia, ove la prescrizione sia già maturata in base alle disposizioni del codice abrogato, il reato è estinto.

Art. 34

(Sub. articolo 59 codice penale)

La norma di cui all'articolo 59 si applica anche ai reati amnestiabili e caduti in prescrizione commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice penale.

Art. 35

(Sub. articoli 61 e seguenti codice penale)



In caso di sospensione condizionale concessa sotto l'impero del codice penale abrogato il condannato può chiedere al Commissario della Legge la modifica delle condizioni stabilite con la sentenza definitiva di condanna, se meno favorevoli in relazione alle disposizioni del nuovo Codice.

Art. 36

Agli effetti della retroattività della legge e della previsione di pena più favorevole, si ha riguardo alla scala gerarchica delle pene delineata dall'articolo 80 del codice penale.

Art. 37

L'applicazione, la modificazione e l'esecuzione delle pene sono regolate dalle norme del nuovo codice penale anche se si tratta di pene inflitte in forza del codice abrogato o delle leggi speciali.

Art. 38

Quando non vi sia giudicato e, in materia di interdizione, tornino applicabili le disposizioni del codice abrogato in quanto più favorevoli, deve comunque intendersi cessato ogni automatismo nell'applicazione della interdizione stessa.

Art. 39

Sono in ogni caso estinte le seguenti interdizioni, previste dal codice penale abrogato quali speciali effetti delle pene:

- 1) l'interdizione dal diritto di disporre dei propri beni per testamento o donazione, sia perpetua che limitata al tempo di inflizione o di espiatione della pena principale;
- 2) l'interdizione dall'amministrazione dei propri beni durante l'espiatione della pena principale.

Art. 40

Quando non vi sia giudicato s'intende comunque abrogata la pena accessoria dell'ammenda che tornerebbe applicabile in forza delle disposizioni più favorevoli del codice penale abrogato.

Art. 41

Ove la condanna sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del nuovo codice penale, la prescrizione della pena è regolata dalla legge più favorevole.

La prescrizione della pena è, comunque, regolata dalla norma più favorevole se il fatto per il quale la sentenza viene pronunciata è accaduto sotto l'impero del Codice abrogato.

Art. 42

L'esimente di cui all'art. 187 del codice penale non si applicherà fino a quando non sarà stato approvato il nuovo regolamento per le sedute del Consiglio Grande e Generale.

TITOLO QUINTO **NORME ABROGATE**

Art. 43

La legge 12 giugno 1953 n. 15 è abrogata.

Le pene pecuniarie comunque denominate, stabilite dalle leggi di carattere penale emanate fino al 1920, e tuttora in vigore, sono aumentate 45 volte tanto nel minimo quanto



nel massimo. Le pene pecuniarie stabilite nelle leggi penali emanate dal 1920 al 1953 sono aumentate 12 volte sia nel minimo che nel massimo.

Quelle stabilite nelle leggi penali emanate fino al 1963 sono aumentate due volte nel massimo.

In ogni caso: la pena pecuniaria minima non può essere inferiore a L.2.000, quella massima è fissata dall'articolo 31 della presente legge, in relazione all'articolo 84 del codice penale.

Art. 44

Sono abrogati gli articoli da 9 a 21 ed inoltre gli articoli 32 e 35 della legge 28 maggio 1881 sui reati di stampa.

E' abrogato l'articolo 5 della legge 13 luglio 1962 n. 22. In conseguenza gli articoli 52 e 53 della legge 21 dicembre 1942 n. 45 sono modificati nel senso che:

- 1) ciascuno dei fatti previsti dall'articolo 52 è punito con la multa a giorni dal secondo al terzo grado;
- 2) a ciascuno dei fatti previsti dall'articolo 53 si applicano le pene previste dall'articolo 316 del codice penale, ma il giudice può aumentare la pena di un grado per il caso di cui alla seconda parte del terzo comma;
- 3) la seconda parte del quarto comma dell'articolo 53 è abrogata.

L'articolo 8 della legge 6 marzo 1922, per le tasse di circolazione sui veicoli a motore, è modificato nel senso che ai fatti previsti dalle lettere a), c), d) si applica una pena pecuniaria dalla metà al triplo della tassa annuale evasa.

Il secondo comma dell'articolo 1 del decreto 6 luglio 1955 n. 24 è modificato come segue: "le contravvenzioni di cui all'articolo 5 della legge 6 marzo 1922 n.13, per la circolazione dei veicoli a motore, sono punite con la multa a giorni di primo grado". E' abrogato il decreto 9 agosto 1961 n.22.

Art. 45

Il decreto 15 luglio 1948 n.16 è abrogato. Tuttavia, allorché il fatto previsto dall'articolo 388 del codice penale riguardi tabacchi, alle pene stabilite in detto articolo si aggiunge una sanzione pecuniaria dalla metà al triplo del valore dei tabacchi trattati.

Se il reato è commesso da un appaltatore dello Stato, si aggiunge anche, quale specie di interdizione, la decadenza da ogni autorizzazione o licenza governativa e dai diritti da essa derivanti.

Art. 46

E' abrogato l'articolo 7 della legge 13 settembre 1906 sul casellario giudiziario. I reclami al Consiglio Grande e Generale in esso previsti seguono la disciplina degli articoli 203 ter e 203 quater del codice di procedura penale.

Art. 47

L'articolo 62 della legge 29 aprile 1974 n. 32 è sostituito dal seguente:

"Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge è punito con l'arresto di secondo grado o con la multa a giorni dal secondo al terzo grado.

Col provvedimento di condanna l'autorità giudiziaria dispone inoltre la demolizione delle opere abusive e la remissione in pristino stato. In caso di inottemperanza si applicano le pene stabilite dall'articolo 366 del codice penale e demolizione e remissione in pristino saranno compiute, a seguito di provvedimenti del giudice, dalla pubblica amministrazione con addebito delle spese ai contravventori.

Qualora non sia possibile procedere alla demolizione o alla remissione in pristino stato, ovvero esse non possano seguire senza sacrificio dei diritti o degli interessi legittimi di terzi in



buona fede, il giudice, sentito il parere non vincolante della commissione dell'edilizia, può disporre la demolizione parziale o la parziale remissione in pristino, oppure applicare a carico del committente, insieme alle pene previste dal primo comma del presente articolo, un'imposizione fiscale straordinaria pari nel minimo al valore commerciale delle opere abusive e, nel massimo, al doppio del valore medesimo".

Art. 48

Unitamente al codice penale del 1865 vengono abrogati le leggi e i decreti che ad esso hanno apportato modifiche. Debbono, in particolare, ritenersi abrogati:

- 1) la legge 13 gennaio 1897 aggiuntiva al codice penale;
- 2) la legge 23 maggio 1914 n. 14;
- 3) la legge 4 luglio 1914 n. 22;
- 4) la legge 14 marzo 1918;
- 5) il decreto 16 settembre 1924 n.25;
- 6) la legge 15 aprile 1926 n. 16;
- 7) la legge 28 marzo 1927 n. 8;
- 8) la legge 7 giugno 1932 n.8;
- 9) la legge 27 giugno 1942 n. 21;
- 10) gli articoli 1 e 2 della legge 4 luglio 1945 n. 39;
- 11) la legge 4 dicembre 1947 n. 52.

Restano inoltre abrogate, perché recepite nel nuovo codice penale, le seguenti disposizioni:

- 1) il decreto 20 febbraio 1909 nonché il relativo regolamento 26 maggio 1914 n. 16;
- 2) l'articolo 5 n.1 della legge 6 marzo 1922 n. 13;
- 3) il decreto 16 novembre 1922 n. 20;
- 4) gli articoli 15 e 16 della legge 29 settembre 1931 n. 15;
- 5) la legge 8 aprile 1945 n. 20;
- 6) i decreti 28 giugno 1960 n. 13 e 11 giugno 1963 n. 22;
- 7) gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 1970 n. 47.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria ovvero incompatibile col nuovo codice penale o con la presente legge.

Art. 49

Allorché una norma penale, anteriore o successiva alla entrata in vigore della presente legge, regoli una materia prevista anche dal nuovo codice penale, il coordinamento fra le due norme, ove non espressamente disciplinato, è risolto secondo il principio di specialità.



RELAZIONE ALLA LEGGE SULLE NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE PENALE E DI RIFORMA DELLA PROCEDURA PENALE.

A norma dell'articolo 4 della legge 25 febbraio 1974 n. 17, a questa Commissione è stato affidato il compito di preparare: a) un progetto di norme transitorie, di attuazione e di coordinamento al codice penale; b) un progetto di modifica a talune norme della procedura penale concernenti l'applicazione, modificazione, esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza ed altresì concernenti la partecipazione della difesa all'istruzione sommaria e formale.

Per quanto concerne il primo gruppo di lavoro, si è dato particolare rilievo alla necessità logica di creare sufficienti saldature per il passaggio dal vecchio al nuovo regime, predisponendo validi criteri di collegamento fra fattispecie e sanzioni antiche e nuove.

Non si è voluto eccedere in semplificazioni, dovendosi tenere a costante guida il principio della legge più favorevole al reo.

Nell'impossibilità logico-giuridica di ridurre ad unità la frammentazione delle leggi speciali, si è seguito, per quanto concerne le abrogazioni, un triplice criterio: a) indicazione nel testo delle più evidenti; b) richiamo, a titolo esemplificativo, di quelle che appaiono altrettanto evidenti, ma che avrebbero comportato la riformulazione delle fattispecie non colpite dall'abrogazione; c) lasciare all'interprete il compito di decidere i casi dubbi; ciò che, peraltro, si presenta come una necessità, posto che la completa revisione delle leggi speciali esula dai compiti affidati a questa Commissione.

Per quanto concerne il secondo gruppo di lavoro, va segnalato anzitutto l'errore materiale contenuto nel testo legislativo, là dove, anziché di procedimento "ordinario", si parla di un procedimento "formale".

In linea generale, si è obbedito all'esigenza di un linguaggio chiaro ed accessibile, pur nell'ovvio rispetto di una appropriata terminologia giuridica; dell'adeguamento alle necessità pratiche, ma nella fedeltà allo spirito della riforma, promuovendo, in sede transitoria, alcune anticipazioni; del ripudio dei formalismi cartacei, in favore di una diretta comunicazione fra giudice e difesa.

Nella costante preoccupazione della garanzia giurisdizionale, si raccomanda la impugnabilità di tutti i provvedimenti giurisdizionali (libertà provvisoria, sentenze susseguenti ad opposizione a decreto penale, esecuzione).

Si è curata la salvaguardia del diritto alla difesa nell'istruttoria senza alterare il quadro del sistema processuale vigente, essendo compito della progettata riforma procedurale lo stabilire con maggiore incisività le linee del nuovo rito.

In ossequio al principio del contraddittorio, si reputa che il diritto alla difesa debba invocarsi anche per la parte civile costituita: pur se ciò, inevitabilmente, potrà nuocere alla snellezza dell'istruttoria.

L'attività del procuratore del fisco è stata limitata non per motivi di principio - che, anzi, suggerirebbero il contrario - ma in considerazione delle difficoltà pratiche cui dà luogo il carattere non professionale dell'istituto.

E' apparso opportuno rimettere al nuovo codice di procedura la definizione di imputato.

In ordine alla partecipazione della difesa ad atti istruttori, ci si è attenuti a criteri di una certa larghezza anche per creare un filtro a quello che potrebbe delinearsi come un eccessivo potere discrezionale del giudice. Sia chiaro che questa non è una preoccupazione della Commissione, che ritiene infondato un timore del genere, là dove gli atti sono tutti impugnabili e soggetti all'obbligo di motivazione. Più semplicemente, ci si è voluti far carico di eventuali preoccupazioni all'esterno, non potendosi escludere che i profani della materia scambino tout court il potere discrezionale con l'atteggiamento immotivato e, quindi, con l'abuso, l'arbitrio.



La Commissione ha dedicato particolare attenzione al delicato settore dell'esecuzione, non tanto perché si trattava di creare ex novo, quanto, soprattutto, per il doveroso tributo alle felici aperture e interessanti innovazioni di cui il nuovo codice è disseminato.

Prima preoccupazione è stata quella di assicurare la giurisdizionalità del procedimento d'esecuzione.

Particolare rilievo è stato conferito alla funzione rieducativa della pena ed ai nuovi istituti tesi alla risocializzazione del condannato.

Si osservi, in particolare, quanto si è predisposto per la completa realizzazione dei tre tempi della probation:

- a) rinuncia alla punizione condizionata al buon esito di un periodo di prova;
- b) l'imposizione di regole di condotta positive e negative, la cui inosservanza può portare alla revoca della sospensione;
- c) l'affidamento del soggetto a una persona o istituzione che si assuma il compito di guidarlo e di controllarlo durante il periodo di prova (la c.d. "supervision").

Tutto ciò alla stregua della classica definizione contenuta nel rapporto delle Nazioni Unite (Probation and Related Measures, New York, 1951): "un metodo di trattamento dei delinquenti, particolarmente selezionati a questo fine, che consiste nella sospensione condizionata della punizione e nell'affidamento del delinquente alla sorveglianza e al controllo di una persona, previa imposizione di alcune regole di condotta, aventi lo scopo di assicurare che il trattamento corrisponda alle esigenze dell'individuo in questione".

L'istituto del probation costituisce, davvero, un test paradigmatico, posto che le sue finalità si identificano, in maniera specifica, nello scopo di commisurare la reazione sociale nei confronti del crimine alla particolare personalità dell'individuo che lo ha posto in essere, per poter giungere, in quanto possibile, all'emenda del reo e al suo reinserimento nell'ordine giuridico.

Si sa che il punto di partenza è dato dalla constatazione del fallimento del sistema tradizionale, strettamente e rigorosamente punitivo, là dove fa uso meccanicistico della pena detentiva. Poiché, peraltro, non è possibile prevedere, con l'esattezza scientifica di una chiara prognosi clinica, gli effetti di un determinato trattamento sulla persona e la società non può, né deve, rinunciare al compito della prevenzione generale, sorge la necessità di sottoporre il colpevole a un periodo di esperimento, prima di poterli applicare definitivamente la legge del perdono.

E' appena il caso di accennare come sia erroneo il riavvicinare la probation alla liberazione condizionale.

Quest'ultimo istituto, pur avendo in comune con la probation la sostituzione condizionata della pena con una forma di libertà vigilata, interviene durante il corso di un'esecuzione da tempo iniziata e, pertanto, non risponde alle finalità per cui storicamente è stata concepita la probation, presentando piuttosto una qualche affinità con le tradizionali misure di clemenza.

Ci si è soffermati un poco sull'istituto della probation, perché costituisce un esempio paradigmatico delle anticipazioni di principio alla riforma del regolamento penitenziario. Anticipazioni con le quali la Commissione intende significare che attraverso i nuovi poteri attribuiti al giudice dell'esecuzione e attraverso la collaborazione del Consiglio di aiuto sociale il sistema delle pene deve costituire qualcosa di più flessibile ed adattabile al recupero sociale dei condannati. L'attività giurisdizionale, in questo suo momento, si apre alla collaborazione della comunità.

Tutto ciò andava ben fissato, se è vero, come è vero che il problema più drammatico dell'esperienza penalistica contemporanea è quello di improntare e regolare i rapporti tra il principio della difesa sociale e il principio di legalità. Se è vero, infine, che nel diritto processuale penale - che più di ogni altro tocca la condizione umana - l'etico va ricercato attraverso la via moderna dell'esperienza.



In materia di prescrizione, non si poteva non conferire assoluto rilievo alle disposizioni del nuovo codice, essendo esse più favorevoli soprattutto in relazione al disposto di cui all'articolo 57 ultimo comma. La scelta giuridica appare inevitabile, anche se potrà dar luogo a qualche inconveniente pratico, attese le notevoli riduzioni di termine apportate dal nuovo regime.

Il codice destinato ad entrare in vigore, all'articolo 99, nel disciplinare il problema dell'espiazione di pena superiore a sei mesi, fa riferimento a convenzioni internazionali. Ma, a quanto risulta alla Commissione, il caso non è previsto in un trattato fra San Marino e Italia. Se la lacuna esiste, sarebbe opportuno colmarla, prendendo in ulteriore considerazione l'opportunità di poter disporre il trasferimento in uno stabilimento italiano anche quando sia superato il sesto mese di carcerazione preventiva (naturalmente, a contestazioni finali esaurite).

La Commissione ha preso in esame il quesito relativo alla titolarità del diritto di querela nel caso in cui il soggetto passivo del reato sia una pluralità di pubblici ufficiali costituente un pubblico ufficio. L'esempio non è accademico: si pensi ad una diffamazione in danno di appartamenti ad un pubblico ufficio non indicati nominativamente. La Commissione propende per la tesi che titolare del diritto sia il capo diretto dell'ufficio: e in tal senso si è pronunciata nell'abbozzo di testo legislativo (articolo 23).

E' da avvertire che, per quanto concerne le pene ostative al perdono giudiziale, il collegamento si evince dagli snodi predisposti nella bozza agli articoli 24 e segg.

Sorge il problema del coordinamento tra il massimo edittale previsto nell'articolo 84 del nuovo codice in lire 3.000.000 per la multa a lire e il massimo, esuberante rispetto a tale cifra, stabilito in alcune leggi speciali. Le prime a venire in mente sono le norme fiscali (esempio, le pene proporzionali del tipo previsto nell'articolo 27 della legge 22-12-1972 n.40 e nell'articolo 1 del decreto 15-7-1948 n.16) e l'articolo 62 della legge 29-4-1974 n.32 sull'edilizia, entrata in vigore il 1° agosto u.s.

Il quesito da risolvere è il seguente: restano salvi i massimi edittali fissati nelle leggi speciali per la pena pecuniaria comunque denominata, che superino L.3.000.000 ovvero la disposizione di cui all'articolo 84 va ritenuta norma di sbarramento, nel senso che qualsiasi sanzione, pur che abbia struttura e natura penalistica, sia contra legem quando superi il limite dei tre milioni? La Commissione (art.31 della bozza) ha fatto propria la seconda tesi, pur facendo salva, naturalmente, l'espressa deroga legislativa alla norma di cui all'articolo 84.

Ma - si badi bene - tutto ciò vale (e nell'abbozzo di articolo 31 è chiarito) per le sanzioni di natura esclusivamente penale.

Qualche esempio chiarificatore può ricavarsi dalle leggi finanziarie e dalla legge sull'edilizia dianzi citate.

Si sa in materia di violazioni fiscali, che non sempre è facile comprendere se si tratti di un reato o di un semplice torto finanziario. E' noto come il reato tributario, in tutte le sue forme, sia essenzialmente un illecito amministrativo, che vien rivestito della sanzione penale ai fini del veloce accertamento, dell'immediata repressione, della rapida riscossione del tributo (che altro non rappresenta se non il risarcimento del danno). Le sanzioni fiscali a carattere patrimoniale vengono comminate, infatti, e per proteggere un interesse patrimoniale dell'erario e per colpire atteggiamenti che nuocciano allo svolgimento ordinato delle attività pubbliche. E' chiaro come tutto ciò attenga strettamente alla sfera amministrativa. Su ciò non può incidere il fatto che la sanzione sia rimessa al giudice penale. A parte ogni più valida considerazione sulla garanzia giurisdizionale, si ha riguardo a criteri di opportunità, convenienza, economia di giudizi.

Un esempio paradigmatico di sanzione amministrativa, la cui applicazione viene spesso affidata al giudice penale, è la sopratassa. Eguale al tributo o a un determinato multiplo di esso, l'istituto rappresenta un risarcimento per il mancato o tardato pagamento.



Pertanto la Commissione non ha ritenuto di formulare criteri legislativi per distinguere la sanzione penale da quella amministrativa, posto che l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale non è ancora pervenuta a risultati definitivi tali da consentire una canonizzazione. La soluzione del problema va lasciata, di volta in volta, all'interprete: sempre, naturalmente, che la veste giuridica non sia espressamente conferita dal legislatore.

Scendendo ai particolari, spetterà, quindi, all'interprete fissare la natura delle pene proporzionali del tipo previsto nell'art. 27 della legge 22-12-1972 n.40: anche se la prima cruda indagine induce a sospettare il carattere afflittivo, più che la forma del risarcimento, non sembra doversi escludere la sanzione amministrativa, alla cui figura non è aliena la variabilità, da un minimo a un massimo, la cui funzione è quella di adeguare in concreto la pena alla gravità della violazione e alla personalità di chi l'ha posta in essere. E alla stregua delle linee già tracciate, l'affidamento della punizione all'autorità giudiziaria, anziché a quella amministrativa, è una scelta di opportunità, posto che le infrazioni I.V.A. creano stati sfavorevoli nella collettività e danno agli altri cittadini.

Il decreto 15.7.1948 n.16 deve ritenersi abrogato, eccettuata la sanzione pecuniaria prevista nell'articolo 1, fatta salva dal disposto di cui all'art.388 del nuovo codice.

Si tratta di una sanzione di chiaro carattere penale, che costituisce, per la sua eccessività, una stortura al cospetto delle linee generali tracciate nel nuovo codice. Si propone, pertanto, un ridimensionamento, sì come delineato nell'art.45 dell'abbozzo.

La nuova legge edilizia prevede, all'art.62, un massimo edittale, in multa, di L.5.000.000.

La circostanza che nel nuovo codice non sia stata canonizzata la regola "lex specialis derogat legi generali" non può costituire un serio ostacolo, dato che quella di specialità è regola di ermeneutica fondamentale e il legislatore, in ogni caso, può provvedere, come si è già avuto occasione di dire, introducendo deroghe espresse nell'articolo 84. Ad ogni buon fine, la Commissione ha ritenuto opportuno formulare il principio nell'abbozzo di testo (articolo 49).

Con l'articolo 47 dell'abbozzo il contrasto con l'articolo 84 è stato eliminato sostituendo alla cifra di L.5.000.000 la multa a giorni dal secondo al terzo grado. Ma la Commissione, nella formulazione dell'art.47 di bozza, si è trovata a dover prospettare altre modifiche, onde sanare un contrasto fra l'articolo 322 del nuovo codice e l'art.62 della legge edilizia. A questo proposito va premesso che il "progetto" del nuovo codice, sulla cui base evidentemente è stato formulato il detto articolo 62 non prevedeva quanto è stato poi sancito, nel testo approvato, al secondo comma dell'art.322, in punto a demolizione.

Con l'articolo 47 della bozza si intende pervenire ai seguenti risultati.

A) applicare a tutti i precetti posti nella legge edilizia la pena che l'articolo 322 commina per le sole costruzioni- ricostruzioni eseguite senza licenza: arresto di secondo grado o in alternativa, multa a giorni dal secondo al terzo grado. Il criterio di equità è evidente: se si lasciassero convivere le due norme in conflitto, tutte le altre violazioni della legge sull'edilizia (e delle norme che da essa mutuano la sanzione) verrebbero colpite in maniera più rigorosa rispetto a quella che va considerata la violazione più grave (costruzione-ricostruzione senza licenza).

B) eliminare l'aggravamento specifico di pena previsto, in caso di recidiva, dall'attuale legge sull'edilizia: ciò che è in contrasto con i principi informatori del nuovo codice.

C) ricollegare a tutte le violazioni in edilizia l'applicazione, con la garanzia giurisdizionale, della sanzione amministrativa della demolizione o della restituzione in pristino. E', del pari, giurisdizionalmente coperta l'esecuzione coattiva della sentenza in punto a demolizione o remissione in pristino.

Al parere preventivo, se pure non vincolante, della commissione dell'edilizia (art.322 del nuovo codice) è legata la decisione del magistrato di disporre, ex art.62 della legge n.32 del 1974, la parziale demolizione o remissione in pristino ovvero di applicare al committente dei



lavori, in aggiunta alla sanzione criminale, un'imposizione fiscale straordinaria commisurata al valore delle opere abusive.

Quest'ultima misura ha chiara natura amministrativa ed è, quindi, svincolata dal limite introdotto con l'articolo 31 della bozza in relazione all'articolo 84 del codice penale.

La presente relazione è stata estesa dal Commissario Liguori ed approvata dalla Commissione.



LEGGE 28 OTTOBRE 1975, N.39
LEGGE CHE FISSA I TERMINI PER PROPORRE QUERELA

Art. 1

Il diritto di querela va esercitato entro 6 mesi dal giorno del commesso reato ovvero dalla notizia del fatto che costituisce reato.

Art. 2

La presente legge entra in vigore immediatamente.



LEGGE 26 APRILE 1999 N.51
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI NORME DI PROCEDURA PENALE

Art.1

L'articolo 198 del Codice di Procedura Penale si interpreta nel senso che la sentenza pronunciata dal Giudice delle Appellazioni Penali, inviata con il fascicolo e gli allegati al Commissario della Legge, viene immediatamente pubblicata da questi nella sua prima udienza utile, alla presenza dell'imputato e dei suoi difensori, del Procuratore del Fisco e delle parti civili, se costituite, debitamente convocati a norma dell'articolo 167 del Codice stesso.

Art.2

Alle correzioni delle omissioni o degli errori materiali intervenuti in una sentenza, contro la quale non venga interposto appello, provvede anche d'ufficio, sentite le parti, la stessa Autorità Giudiziaria che ha pronunciato la sentenza. Se le parti concordano nel chiedere la stessa correzione od integrazione, il Giudice provvede con decreto. Se la correzione od integrazione è chiesta da una sola parte, il Giudice provvede con una sentenza, resa in contraddittorio fra le parti debitamente convocate, annotata sull'originale dell'atto.



LEGGE 17 GIUGNO 2008 N.93
NORME SULLA PROCEDURA PENALE
E SUL SEGRETO ISTRUTTORIO NEL PROCESSO PENALE

Con modifiche:

Legge 30 luglio 2009 n.104

Legge 11 maggio 2012 n.12

Legge 2 marzo 2022 n.24

Art.1

(Finalità)

1. Nell'attesa della riforma del Codice di Procedura Penale, la presente legge si propone lo scopo di avviare l'adeguamento delle norme processuali vigenti ai principi costituzionali in materia ed in particolare a quello di tutela del diritto di difesa in ogni grado del procedimento ed a quello di speditezza, economicità, pubblicità e indipendenza dei giudizi sanciti dall'articolo 15, secondo e terzo comma, della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, e dall'articolo 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali.

Art.2

(Registro delle notizie di reato)

1. Le notizie di reato, pervenute al Giudice Inquirente, debbono essere immediatamente iscritte, a cura dello stesso Giudice Inquirente, su apposito registro tenuto dal cancelliere.
2. In caso di notizia pervenuta in periodo di chiusura degli uffici del Tribunale, la relativa iscrizione deve essere effettuata nel giorno di apertura degli uffici immediatamente successivo, facendo menzione dei motivi del ritardo.
3. Le iscrizioni sono effettuate sul registro nell'ordine cronologico in cui le notizie sono pervenute al Giudice Inquirente e recano la data e l'ora in cui sono state eseguite e la sottoscrizione del Giudice Inquirente e del cancelliere.
4. Nelle iscrizioni sono riportati sinteticamente tutti gli elementi delle notizie di reato conosciuti al momento della registrazione, fra i quali le circostanze di fatto, di tempo e di luogo in cui il reato sembra essersi realizzato, il nome della persona indiziata, della parte lesa, del querelante, del denunziante, ed una provvisoria qualificazione giuridica del fatto.
5. Gli elementi della medesima notizia di reato pervenuti successivamente sono annotati in calce alla primitiva iscrizione nei modi e termini di cui ai commi che precedono.
6. Nelle iscrizioni deve essere altresì indicato il numero progressivo del fascicolo che raccoglie la notizia di reato e gli elementi su cui essa si fonda e ogni altro dato o documento ad essa relativo, anche se pervenuto successivamente.
- 6 *bis*. Chiunque può richiedere al Cancelliere, anche tramite il proprio difensore, il rilascio di un certificato da cui emerge nei propri confronti l'iscrizione di notizia di reato, ad esclusione dei casi in cui l'istruttoria è svolta in regime di temporanea segretezza.

Art.3

(Diritto alla difesa)

1. Eccettuati i casi previsti dal successivo articolo 5, il Giudice Inquirente svolge l'attività istruttoria, nel pieno rispetto del diritto della difesa del prevenuto, delle prerogative del Procuratore del Fisco e dei diritti delle parti private tutelati dalla legge in sede penale.



2. Il prevenuto e il Procuratore del Fisco hanno piena facoltà di proporre difese, memorie e deduzioni e hanno altresì diritto di esaminare e di estrarre copia di tutti gli atti del fascicolo ivi compresa la registrazione della notizia di reato. Il Giudice Inquirente deve fare in modo che essi possano partecipare ovvero essere rappresentati agli incombenti istruttori, dandone avviso in tempo utile.
3. Fatta eccezione per gli atti processuali contenenti dati e notizie coperti da segreto bancario ai sensi dell'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165, la parte lesa, ritualmente costituita in giudizio, ha diritto di ricevere su sua richiesta copia degli atti processuali e di proporre in qualunque fase del processo memorie, istanze o documentazione; può richiedere al Giudice Inquirente, che motiva la decisione sulla istanza, di assistere, eventualmente solo attraverso il difensore o perito, anche nella fase istruttoria ad accessi, perquisizioni e perizie. Il Giudice Inquirente nega l'autorizzazione nel caso la richiesta formulata dalla parte lesa, ritualmente costituita in giudizio, rappresenti grave pregiudizio dei diritti di difesa del prevenuto, ovvero sia in contrasto con fondamentali esigenze di riservatezza delle indagini, o con il segreto bancario, o con il regime di cui al successivo articolo 5.
4. La parte lesa ha l'obbligo di partecipare ai confronti con il prevenuto disposti dal Giudice Inquirente.
5. Restano ferme le facoltà della Polizia Giudiziaria che ha il compito di ricercare d'iniziativa, nel rispetto delle garanzie di legge, gli elementi utili alle indagini, salvo diverse e specifiche indicazioni impartite dal Giudice, al quale dovrà essere comunque comunicata nel più breve tempo possibile la notizia di reato ed ogni elemento utile alle indagini in corso.
6. Sono affetti da nullità gli atti istruttori adottati dal Giudice Inquirente qualora lo stesso non abbia consentito al prevenuto, alla parte lesa ritualmente costituita e al Procuratore del Fisco di partecipare agli incombenti, ad eccezione delle acquisizioni documentali e fatto salvo quanto previsto all'articolo 5. La nullità concerne l'atto posto in essere in violazione di tale disposizione e tutti gli atti successivi che da esso dipendono e determina altresì l'inutilizzabilità delle prove assunte in forza degli stessi. La nullità deve essere eccepita dal prevenuto o dal Procuratore del Fisco o dalla parte lesa ritualmente costituita o può essere rilevata d'ufficio dal Giudice non oltre l'apertura dell'istruttoria dibattimentale. La nullità è sanata se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirla. Il Giudice Inquirente, appena rilevata nullità, ha l'obbligo di rinnovare, nel più breve tempo, l'atto nullo e quelli successivi cui la nullità si estende, curando che essi vengano eseguiti nel rispetto delle norme poste a tutela dei diritti di difesa.

Art.4

(Comunicazione giudiziaria)

1. Nel termine perentorio di novanta giorni dalla iscrizione nominativa della notizia di reato o dalle sue successive integrazioni, ad eccezione dei casi di cui al successivo articolo 5, al prevenuto e al Procuratore del Fisco deve pervenire il provvedimento del Giudice Inquirente con il quale si indicano gli elementi di fatto e di diritto del reato per il quale si sta procedendo, così come iscritti nel registro delle notizie di reato di cui al precedente articolo 2, salvo che il fascicolo non sia stato archiviato.
2. La comunicazione giudiziaria viene inoltrata al prevenuto a mezzo di plico raccomandato, confezionato in modo da garantirne la riservatezza ovvero tramite altro mezzo atto ad assicurarne la riservatezza e la prova della ricezione. Il provvedimento s'intende validamente consegnato al destinatario in forza della ricevuta di accettazione della raccomandata. In caso di invio tramite altri mezzi aventi valore legale, la consegna risulta dal corrispondente certificato di ricezione.
3. Nel caso di prevenuto residente all'estero, il Giudice può disporre che la comunicazione giudiziaria, oltre ad essere inoltrata nelle modalità di cui al comma 2, venga altresì notificata al destinatario, richiedendo a tal fine assistenza giudiziaria internazionale. In tale ipotesi la



comunicazione giudiziaria notificata al prevenuto si intende validamente consegnata anche qualora l'inoltro tramite plico raccomandato abbia avuto esito negativo.

4. Il provvedimento cautelare che espone compiutamente al prevenuto gli elementi di fatto e di diritto del reato per il quale si sta procedendo, qualora inoltrato entro i termini di cui ai commi 1 e 8, esplica gli stessi effetti della comunicazione giudiziaria per le finalità di cui al presente articolo.

5. Qualora al momento dell'iscrizione nominativa della notizia di reato non risulti in atti la residenza attuale del prevenuto o altro luogo in cui la comunicazione possa essere inviata, il Giudice inquirente dispone tempestivamente gli accertamenti di polizia giudiziaria volti ad identificare la residenza attuale del prevenuto e contestualmente provvede alla notifica della comunicazione giudiziaria al difensore d'ufficio.

6. Il prevenuto s'intende irreperibile quando hanno avuto esito negativo tutte le ricerche volte ad ottenere informazioni circa la sua attuale residenza o domicilio effettuate mediante:

- a) richiesta alle locali Forze dell'Ordine;
- b) rogatorie internazionali dirette alle Autorità giudiziarie del Paese di ultima residenza nota del prevenuto e della Nazione di cui lo stesso risulta essere cittadino, qualora tali dati anagrafici siano evincibili dagli atti del procedimento;
- c) richiesta diretta all'ufficio anagrafico del comune di ultima residenza nota del prevenuto, qualora residente in Italia.

7. La dichiarazione di irreperibilità sospende l'istruttoria nei confronti del prevenuto. Il Giudice Inquirente dichiara la sospensione dell'istruttoria nei confronti del prevenuto irreperibile con decreto notificato al Procuratore del Fisco ed alla parte lesa, ritualmente costituita, e al difensore d'ufficio. Il termine di cui al successivo articolo 6, comma 2, rimane sospeso fino alla sopravvenuta scoperta della residenza o della domiciliatura attuale del prevenuto.

8. Qualora emergano in seguito elementi atti a identificare il domicilio, la residenza del prevenuto o comunque il luogo in cui possa essere validamente effettuata la comunicazione di cui al comma 1, la dichiarazione di irreperibilità si intende revocata e il Giudice Inquirente inoltra la comunicazione giudiziaria al prevenuto nelle modalità di cui ai superiori commi 2 e 3 entro trenta giorni dal deposito della documentazione recante i dati anagrafici sino ad allora sconosciuti.

9. Una volta decorsi novanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che il fascicolo sia secretato, il Giudice Inquirente non può, in difetto di attestazione di ricezione della comunicazione giudiziaria ed anche quando la mancata ricezione risulti per compiuta giacenza del plico postale, svolgere atti istruttori diretti alla raccolta e alla formazione delle prove, fatte salve le attività di acquisizione documentale per la cui assunzione non sia previsto il contraddittorio del prevenuto, ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

10. L'invio della comunicazione giudiziaria, nei termini di cui ai commi 1 e 8 e nel rispetto delle forme e delle modalità stabilite nei commi che precedono, è atto la cui osservanza è prescritta a pena di nullità degli atti successivi. Tale nullità deve essere eccepita dal Procuratore del Fisco, dalle parti private costituite, o può essere rilevata d'ufficio dal Giudice non oltre l'apertura dell'istruttoria dibattimentale. E' sanata se il prevenuto ha rinunciato espressamente ad eccepirlo o se lo stesso risulta essersi spontaneamente costituito nel fascicolo. Le prove eventualmente assunte oltre i termini di cui ai commi 1 e 8, e prima della avvenuta ricezione della comunicazione da parte del prevenuto, sono inutilizzabili ai fini del relativo giudizio. Possono essere raccolte le emergenze documentali e le prove per le quali la natura delle stesse o le circostanze in concreto fanno sì che il differimento degli incombenti determini verosimilmente la futura impossibilità o l'inefficacia dell'attività istruttoria.

11. Accertata la nullità di cui al comma precedente, il Giudice Inquirente ha l'obbligo di inviare tempestivamente la comunicazione giudiziaria in modo conforme alla presente legge,



nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato, se tale termine non è ancora decorso, rinnovando gli atti colpiti da nullità.

Art.5

(Istruttoria ed atti istruttori in regime di temporanea segretezza o in regime di urgenza)

1. Ove sussistano particolari ragioni di carattere eccezionale che inducono a ritenere che l'intera attività istruttoria possa essere portata a compimento con successo solamente in regime di segretezza, il Giudice Inquirente, in deroga a quanto disposto nei precedenti articoli 3 e 4, dichiara lo stato di temporanea segretezza dell'istruttoria a mezzo di decreto motivato
2. Il Giudice Inquirente procede in modo analogo quando da assoggettare al regime di temporanea segretezza siano solamente alcuni atti istruttori o qualora la necessità di segretezza emerga successivamente.
3. Il regime di segretezza temporanea dell'istruttoria o degli atti istruttori, che avrà conseguente validità anche nei confronti della Polizia Giudiziaria per l'esecuzione di attività delegate, si protrae solamente per il tempo strettamente necessario all'utile compimento degli atti. Esso non può comunque superare il periodo massimo di due terzi del termine fissato per la conclusione della fase istruttoria di cui al successivo articolo 6. Subito dopo la scadenza del termine il Cancelliere Penale mette il fascicolo processuale a disposizione delle parti, che ne possono trarre copia, senza necessità di provvedimenti di desecretazione o di autorizzazione da parte del Giudice Inquirente.
4. In caso di segretezza dell'istruttoria il termine per le comunicazioni giudiziarie riprende a decorrere dalla cessazione del relativo regime.
5. Qualora il Giudice Inquirente richieda assistenza giudiziaria ad un'Autorità estera in regime di segretezza, questa si protrae - in deroga al termine di cui al comma 3 - limitatamente alla richiesta ed agli atti trasmessi ad evasione della stessa, non oltre il termine di trenta giorni dall'evasione.
6. In caso di esecuzione di atti di acquisizione di prova in via di urgenza, e non sottoposti al regime di segretezza, e per i quali sussiste l'obbligo di notifica alle parti, il Giudice Inquirente, qualora ciò non sia stato ancora fatto, dovrà altresì notificare contestualmente la comunicazione giudiziaria al prevenuto ed al Procuratore del Fisco. In caso di irreperibilità del destinatario e per soggetti dei quali non sia nota la residenza o altro luogo in cui la comunicazione e l'atto di acquisizione di prova in via di urgenza possano essere recapitati, gli stessi verranno notificati al difensore d'ufficio, il quale, eventualmente consultando la Polizia Giudiziaria, dovrà fare quanto possibile per trasmetterli al destinatario.
7. In caso di segretezza dell'istruttoria, qualora il Giudice inquirente richieda assistenza giudiziaria ad un'Autorità estera, il termine di segretezza dell'istruttoria previsto al comma terzo, è sospeso dal giorno dell'invio della rogatoria al giorno in cui perviene la risposta.

Art. 5 bis

(Regime di segretezza per il misfatto di associazione di tipo mafioso)

1. Qualora si proceda per i misfatti di cui all'articolo 287-bis o per misfatti aggravati ai sensi del primo comma dell'articolo 287 quater del Codice Penale, il regime di segretezza dell'attività istruttoria si protrae per il tempo strettamente utile al compimento degli atti necessari e non potrà superare i 12 mesi, prorogabili, per una sola volta, per ulteriori 6 mesi.
2. Salvo quanto previsto dal precedente comma, ai procedimenti per i misfatti indicati nel comma 1 si applicano le altre disposizioni dell'articolo 5 della Legge 17 giugno 2008 n.93.

Art.6

(Speditezza dei processi penali)

1. Il Giudice Inquirente, nel rispetto del principio della speditezza dei processi, provvede con celerità al completamento della fase istruttoria e, nel più breve tempo possibile, alla



pubblicazione del processo con il decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale o con il decreto di archiviazione.

2. In ogni caso, il Giudice Inquirente provvede alla pubblicazione del processo con il decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale o con il decreto di archiviazione, entro il termine perentorio di: a) diciotto mesi, per i reati puniti con la pena della multa a giorni, della multa, dell'arresto, dell'interdizione, della prigionia di primo e secondo grado sole o congiunte tra loro; b) ventiquattro mesi per i reati puniti con la pena della prigionia di terzo e quarto grado sole o congiunte ad altra pena; c) trenta mesi per i reati puniti con la pena della prigionia di quinto e sesto grado sole o congiunte ad altra pena; d) trentasei mesi per i reati puniti con la pena della prigionia superiore al sesto grado sole o congiunte ad altra pena. Non si tiene conto degli aumenti o delle diminuzioni derivanti da eventuali circostanze.

3. Nel caso in cui il fascicolo sia iscritto per più reati, si ha riguardo a quello punito con la pena più grave.

4. Qualora nel corso delle indagini emergano condotte integranti ulteriori reati non evincibili dall'atto che originava l'apertura del fascicolo, oppure emergano ulteriori soggetti a carico dei quali iscrivere gli illeciti penali già perseguiti, il termine per la prescrizione processuale si interrompe ed inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risultano depositati gli elementi istruttori che giustificano l'aggiornamento del fascicolo. Se per il reato emerso nel corso delle indagini è prevista una pena più grave di quella contemplata per i reati già iscritti, si applica all'intero fascicolo il termine di prescrizione processuale previsto per il reato punito più severamente.

5. Il termine istruttorio decorre dal giorno dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 2, comma 1, con la indicazione del titolo di reato. Se la notizia di reato non contiene la compiuta individuazione dell'indiziato, il termine si interrompe e ricomincia a decorrere dal giorno in cui il Giudice Inquirente iscrive nel registro il nominativo del prevenuto. Il fascicolo iscritto a carico di ignoti nel quale l'attività istruttoria svolta non ha consentito di individuare il responsabile, si prescrive alla scadenza del termine di cui al superiore comma 2, fatta salva la possibilità di riapertura delle indagini qualora emergano nuove prove.

6. Il termine istruttorio, escluso il periodo delle ferie giudiziarie, è sospeso: a) nel periodo di tempo necessario a definire il giudizio penale o amministrativo su una questione pregiudiziale all'accertamento del reato per cui si procede; b) nel periodo di tempo intercorrente tra il giorno della trasmissione al Collegio Garante del provvedimento con cui il Giudice Inquirente richiede la verifica della legittimità costituzionale di una disposizione o norma di legge e il giorno in cui gli atti gli sono restituiti; c) dal giorno del deposito dell'istanza di astensione o di ricusazione al giorno in cui viene notificata alla parte proponente la decisione; d) in caso di impugnazione del decreto di archiviazione e conseguente ordinanza del Giudice d'Appello che riapra l'istruttoria, nel periodo di tempo compreso tra la data di deposito del decreto di archiviazione e la data in cui il procedimento riaperto viene assegnato al nuovo Giudice Inquirente; e) nel periodo di tempo decorrente dall'inoltro della comunicazione giudiziaria sino al deposito in atti della documentazione attestante l'esito dell'inoltro; f) dalla dichiarazione di irreperibilità del prevenuto sino alla scoperta della sua attuale residenza o domiciliazione; g) nei periodi di tempo definiti dalla Legge n.86/1974, necessari per l'espletamento delle perizie e per l'esecuzione delle rogatorie internazionali, fatti salvi i casi di palese superfluità originaria o sopravvenuta dell'incombente istruttorio, accertata nel giudizio. In tale ultima ipotesi la causa di sospensione cessa, e dunque la prescrizione processuale torna a decorrere, dal momento in cui l'Inquirente accerta la sopravvenuta irrilevanza del mezzo istruttorio disposto, alla luce degli ulteriori atti ed elementi probatori assunti nelle more del procedimento.

7. Gli atti istruttori compiuti dopo la scadenza del termine non sono utilizzabili in giudizio come prova a carico dell'imputato.



8. Prima che il termine per l'istruttoria sia scaduto, il Giudice Inquirente può chiederne la proroga al Magistrato Dirigente in ragione della particolare complessità dell'istruttoria o dell'oggettiva impossibilità di concluderla nel termine previsto dalla legge. Il Magistrato Dirigente, ove non accolga la richiesta di proroga e al momento della stessa il termine risulti già decorso, restituisce gli atti al Giudice Inquirente perché emetta il decreto di archiviazione o quello di fissazione dell'udienza dibattimentale. Nel caso in cui il Magistrato Dirigente accolga la richiesta di proroga, assegna al Giudice Inquirente un termine per il completamento dell'istruttoria non superiore a quattro mesi.

9. Il provvedimento adottato dal Magistrato Dirigente, ai sensi del comma che precede, non è impugnabile.

10. Qualora risulti scaduto il termine per l'istruttoria senza che il Giudice Inquirente ne abbia richiesta la proroga, né abbia provveduto ad emettere il decreto di archiviazione o di fissazione dell'udienza dibattimentale, il Magistrato Dirigente, anche su istanza di parte, assegna il fascicolo a un altro Giudice Inquirente perché provveda con urgenza all'archiviazione o alla fissazione dell'udienza dibattimentale.

11. Il Magistrato Dirigente informa immediatamente il Consiglio Giudiziario del ritardo accertato e dei provvedimenti adottati.

12. L'inosservanza dei termini istruttori può dare luogo, oltre che a responsabilità disciplinare, a responsabilità civile del magistrato quando ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1. Possono costituire illecito disciplinare anche il grave ritardo nell'iscrizione nominativa della notizia di reato, l'attribuzione al fatto di una qualificazione giuridica palesemente erronea e l'avvio o il mantenimento di una procedura rogatoria manifestamente superflua, quando tali atti risultino compiuti al solo fine di posticipare l'estinzione del termine istruttorio.

Art.7

(Modifiche al Codice di Procedura Penale)

1. All'articolo 135 del Codice di Procedura Penale sono aggiunti i seguenti commi:

"Il Decreto che ordina il passaggio degli atti all'archivio deve essere tempestivamente notificato al Procuratore del Fisco, al prevenuto, al danneggiato, al querelante e al denunziante e comunicato al Magistrato Dirigente.

Contro tale Decreto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso da parte del prevenuto e della parte lesa, al Giudice delle Appellazioni Penali, diverso da quello competente a decidere nel merito in base ai naturali criteri di assegnazione del lavoro giudiziario, il quale si esprime entro 30 giorni con ordinanza motivata.

L'ordinanza del Giudice delle Appellazioni Penali che accoglie motivatamente il ricorso dispone altresì la riapertura dell'istruttoria e manda al Magistrato Dirigente per l'assegnazione del fascicolo ad altro Giudice Inquirente."

2. Il quarto comma dell'articolo 181 del Codice di Procedura Penale è sostituito dai seguenti:

"La motivazione della sentenza deve essere congrua, chiara e comprensibile, e deve essere comunque depositata in cancelleria entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Il ritardo nel deposito può dare luogo a responsabilità civile del magistrato quando ricorrano le ulteriori condizioni previste dall'articolo 9 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 e deve comunque essere segnalato dal Cancelliere al Magistrato Dirigente che a sua volta, compiuti gli accertamenti del caso, informa le parti private ed il Procuratore del Fisco.

Il Magistrato Dirigente, inoltre, informa immediatamente il Consiglio Giudiziario ordinario e la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia dei casi di cui al precedente comma.

Il termine per il deposito delle motivazioni relative alle sentenze già pubblicate da almeno 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è di 90 giorni a decorrere dalla medesima entrata in vigore, con le comminatorie ai sensi del citato articolo 9 della Legge Costituzionale n. 144/2003."



Art.8

(Pubblicità dei processi)

1. Fino alla pubblicazione del processo, ed anche dopo la pubblicazione per i processi che riguardano minorenni, per i processi che riguardano i reati di cui agli articoli 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 177 bis, 177 ter e 177 quater del Codice Penale, e per i dati e le notizie coperti da segreto bancario ai sensi dell'art. 36 della Legge 17 novembre 2005 n. 165, i magistrati, i cancellieri ed ogni altro dipendente del Tribunale hanno l'obbligo di non divulgare o comunque pubblicare in qualsiasi forma, gli atti del processo, la documentazione acquisita e il loro contenuto, e rimangono assoggettati al rispetto del segreto d'ufficio di cui all'articolo 29, lettera b), della Legge 22 dicembre 1972, n. 41, e all'articolo 377 del Codice Penale, mentre gli avvocati, i periti, d'ufficio e di parte, nonché i loro dipendenti e collaboratori rimangono assoggettati al rispetto del segreto professionale di cui all'articolo 192 del Codice Penale; chiunque violi le disposizioni di cui sopra è punito ai sensi dell'articolo 192 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
2. I fascicoli relativi ai processi pubblicati e archiviati, a meno che non si tratti di processi che riguardano minorenni e di processi per i reati di cui agli articoli 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 177 bis, 177 ter e 177 quater del Codice Penale, e ad esclusione dei dati e delle notizie coperte da segreto bancario, ai sensi dell'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n. 165, possono essere rilasciati alle parti del processo ed ai loro difensori, agli Ecc.mi Capitani Reggenti ed alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei componenti della Commissione stessa; il Giudice può rilasciare i superiori fascicoli anche a soggetti che abbiano un legittimo interesse, con provvedimento motivato che può contenere limitazioni all'uso della copia.
3. Le sentenze ed i provvedimenti di archiviazione, a meno che non si tratti di processi che riguardano minorenni e di processi per i reati di cui agli articoli 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 177 bis, 177 ter e 177 quater del Codice Penale, sono pubblici, ad esclusione delle parti contenenti dati e notizie coperti da segreto bancario ai sensi dell'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n. 165. Chiunque può prenderne visione od estrarne copia.
4. Le sentenze, nei casi di processi che riguardano minorenni e di processi per i reati di cui agli articoli 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 177 bis, 177 ter e 177 quater del Codice Penale, verranno messe a disposizione per la sola consultazione e con la sola indicazione delle iniziali dei nomi e dei cognomi dei soggetti che a vario titolo abbiano partecipato al processo.
5. Il contenuto di atti processuali, nonché delle sentenze e provvedimenti di archiviazione, ovvero di documenti raccolti nel corso di processo penale, limitatamente a quelle parti per le quali l'ordinamento prevede un regime di segretezza speciale, restano comunque assoggettati a tale regime; colui che divulga ovvero utilizza impropriamente il loro contenuto è punito con le pene previste dagli articoli 191 e 192 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
6. Ai sensi dell'articolo 36, comma 5 della Legge 17 novembre 2005 n.165, il segreto bancario non può essere opposto nel dibattimento. E' abrogata ogni altra contraria disposizione di legge.

Art.9

(Divieto di pubblicazione)

1. Al Codice Penale è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 192 bis

(Pubblicazione di atti segreti inerenti un procedimento penale)

È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con qualunque mezzo di diffusione, degli atti coperti da segreto istruttorio, o assoggettati ad un regime di segretezza speciale, nonché degli atti istruttori del dibattimento celebrato a porte chiuse e del loro contenuto.



È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni a qualunque titolo coinvolti nel processo penale, fino a quando non siano diventati maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che possano comunque portare all'identificazione dei suddetti minori.

È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di mezzi di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi precedenti, è punito con la multa di euro 12.000. In caso di recidiva o qualora la violazione di cui al primo comma sia effettuata durante la campagna elettorale a danno di uno dei candidati delle diverse liste concorrenti, oltre alla multa prevista dal precedente comma si applica l'interdizione di II grado dalla professione.”.

Art.10

(Norme transitorie e finali)

1. La presente legge si applica a tutti i processi penali per i quali la notizia di reato sia pervenuta al Giudice Inquirente in epoca posteriore alla sua entrata in vigore.
2. La presente legge non si applica ai processi pendenti alla data di entrata in vigore qualora essi vengano pubblicati ed archiviati entro i nove mesi successivi.



LEGGE 29 LUGLIO 2013 N.100
MODIFICHE AL CODICE PENALE ED AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E
DISPOSIZIONI SULLA PROCEDURA CIVILE E IN MATERIA GIUDIZIARIA

CAPO III
DISPOSIZIONI RELATIVE AI BENI CONFISCATI

Art. 14

1. I beni, i valori e i fondi confiscati sono destinati prevalentemente al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati.
2. A tal fine, le somme di denaro confiscate e quelle ricavate dalla cessione di cose confiscate affluiscono ad apposito capitolo in entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, al contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo, della criminalità organizzata e della corruzione.
3. La destinazione delle somme di cui al comma precedente, per il perseguimento delle finalità ivi indicate, avviene secondo le procedure di cui all'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30 e con imputazione sui pertinenti capitoli di spesa.

Art.15

1. Salvo che sia diversamente stabilito in accordi o convenzioni internazionali, i beni, i fondi ed i valori confiscati in base ad una richiesta di assistenza giudiziaria avanzata da un altro Stato sono devoluti allo Stato richiesto se il loro valore è inferiore a euro 10.000,00 (diecimila/00); se il valore è superiore a tale importo, la metà del valore eccedente è trasferito allo Stato richiedente, mediante conferimento del compendio confiscato ovvero degli effetti nei quali esso sia stato successivamente impiegato o convertito, comunque nel limite di valore della metà delle utilità effettivamente ricavate tramite la confisca.
2. La misura della ripartizione stabilita nel comma 1 può essere derogata, in tutto o in parte, a condizione di reciprocità, sulla base di accordi successivi all'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria, in ragione del titolo di reato per il quale è stata disposta la confisca, del relativo bene giuridico, del grado di partecipazione di ciascuno Stato nell'attività d'indagine.
3. Nell'esecuzione delle confische di valori patrimoniali sono salvaguardati i diritti al risarcimento delle vittime del reato e di restituzione ai legittimi proprietari.

CAPO IV
NORME SULLA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI

Art. 16

1. Il Magistrato Dirigente può assegnare lo svolgimento di indagini relative a procedimenti per i misfatti indicati nell'articolo 147 del Codice Penale a due o più giudici inquirenti, ferma restando l'assegnazione del fascicolo già disposta.
2. Possono essere assegnate a più magistrati anche le indagini relative a procedimenti diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione dei procedimenti per i misfatti indicati nell'articolo 147 del Codice Penale.
3. I Commissari della Legge designati dal Magistrato Dirigente ai sensi dei commi che precedono esercitano, anche congiuntamente, le attribuzioni conferite dalla legge al giudice inquirente. I singoli atti processuali sono compiuti in forma individuale o congiunta.
4. Il Magistrato Dirigente, ove non vi provveda direttamente, delega ad uno dei magistrati designati l'attività di direzione e coordinamento tra i giudici inquirenti. Il magistrato delegato, in



particolare, dovrà garantire che tutti i giudici inquirenti ottemperino alle direttive impartite dal Magistrato Dirigente per il coordinamento delle indagini e per l'impiego della polizia giudiziaria, del personale ausiliario e delle risorse tecniche.

5. Ciascun magistrato è comunque tenuto a fornire al Magistrato Dirigente una tempestiva informazione sull'andamento delle indagini.

6. In relazione allo sviluppo delle indagini e tenuto conto delle complessive esigenze organizzative del Tribunale, il Magistrato Dirigente può revocare la designazione congiunta e disporre che il procedimento venga trattato dal solo giudice inquirente assegnatario del fascicolo.

7. Qualora le esigenze di direzione e coordinamento delle indagini emergano in relazione a procedimenti per i quali sono già in corso indagini, il Magistrato Dirigente, può affiancare al giudice inquirente assegnatario del fascicolo, uno o più Commissari della Legge.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NOTIFICAZIONI

Art. 17

1. Alla notificazione degli atti amministrativi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli in materia tributaria nonché quelli che irrogano sanzioni amministrative, provvede l'Ufficio che ha emanato l'atto a mezzo del servizio postale tramite lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli atti in materia elettorale esclusivamente in relazione alla notificazione dei certificati elettorali.

2. La notificazione si considera avvenuta in caso di giacenza per trenta giorni presso il servizio postale.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 1 della Legge 17 maggio 1984 n.49.

4. In tutte le disposizioni di legge nelle quali, per tali atti, si fa riferimento alla notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario, provvede l'Ufficio competente, ivi comprese le notifiche *ad valvas*, che vengono effettuate mediante affissione all'Albo dell'Ufficio.

5. La notificazione di atti in attuazione della collaborazione internazionale in materia amministrativa avviene ai sensi del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 2 della Legge 17 maggio 1984 n. 49 come sostituito dal seguente articolo 18.

Art. 18

1. L'articolo 2 della Legge 17 maggio 1984 n. 49, come modificato dagli articoli 4 e 5 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 è così sostituito:

«Art.2

La notificazione degli atti in materia giudiziaria ovvero extragiudiziaria civile ai sensi della apposita Convenzione dell'Aja è eseguita dagli Ufficiali Giudiziari anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la notifica si ha per eseguita in caso di giacenza presso il servizio postale per il termine di trenta giorni.

Gli Ufficiali Giudiziari procedono sempre alla notifica a mano dei seguenti atti giudiziari civili interni:

- a) copia del primo ed eventualmente del secondo atto introduttivo del giudizio civile;
- b) copia di tutti i decreti con i quali vengono aperti i rituali termini della procedura;
- c) copia dei decreti con i quali vengono ammessi i mezzi di prova;
- d) copia delle sentenze di qualsiasi grado;
- e) copia dei mandati esecutivi.

Il Giudice dispone, per iscritto e caso per caso, che ogni altro atto determinato sia notificato a mano o in altra idonea forma.».



CAPO VI NORME FINALI

Art. 19

1. Le spese del procedimento di cui all'articolo 140, numero 5) del Codice Penale sono definite sulla base dei parametri stabiliti con apposito decreto delegato, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il decreto delegato di cui al comma 1 stabilisce, altresì, i diritti d'ufficio per le attività di segreteria e cancelleria, l'entità delle spese di asporto e custodia di beni oggetto di richieste di pignoramento e le tariffe per l'abbonamento annuale al Bollettino dei Protesti.

Art. 20

1. Gli atti soggetti alla imposta di registro sin dall'origine, proporzionale o progressiva, prodotti o acquisiti nei procedimenti penali e per i quali l'imposta non è stata pagata, sono presi in esame agli effetti del procedimento penale in deroga all'articolo 59 della Legge 29 ottobre 1981 n.85.

Art. 21

1. Gli articoli 38 e 39 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n.134 sono abrogati.
2. Sono, altresì, abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 8 del Decreto-Legge 31 maggio 2012 n.61.

LEGGE 31 MARZO 2014 N.41 NORME IN MATERIA DI ESTRADIZIONE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Prevalenza delle convenzioni internazionali)

1. L'estradizione è regolata dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per la Repubblica.
2. Se tali norme mancano, si applicano le norme della presente legge.

CAPO II ESTRADIZIONE PER L'ESTERO

Art. 2

(Estradizione e poteri del Segretario di Stato per la Giustizia)



1. La consegna a uno Stato estero di una persona per l'esecuzione di una sentenza straniera che disponga una pena detentiva, una misura di sicurezza restrittiva della libertà personale nonché altro provvedimento che ordini una misura cautelare limitativa della libertà personale può aver luogo soltanto mediante estradizione.
2. Se l'extradizione della stessa persona viene richiesta da più Stati, il Segretario di Stato per la Giustizia adotta la propria decisione tenuto conto di tutte le circostanze del caso ed in particolare della gravità e del luogo ove i reati sono stati perpetrati, delle date di ricevimento delle domande, della nazionalità della persona richiesta, nonché della possibilità di una successiva estradizione verso un altro Stato.

Art. 3

(Doppia punibilità)

1. L'extradizione è consentita solo quando il fatto sia previsto come reato dalla legge sammarinese e da quella dello Stato richiedente.

Art. 4

(Limiti all'extradizione)

1. Non può essere concessa l'extradizione per un reato politico o per un reato ad esso connesso, né quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.
2. È reato politico ogni reato che offende un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino. Agli effetti dell'extradizione è considerato politico anche il reato comune determinato prevalentemente da motivi politici.
3. In nessun caso possono essere considerati politici i reati di terrorismo o i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, né i reati che, secondo le convenzioni internazionali alle quali ha aderito la Repubblica di San Marino, non possono impedire l'extradizione.
4. Se per i fatti per i quali è richiesta l'extradizione è prevista la pena di morte, l'extradizione può essere concessa esclusivamente nel caso in cui venga assicurato che tale pena non sarà applicata o eseguita.
5. Non può essere concessa l'extradizione del cittadino sammarinese salvo che in relazione ai reati indicati al comma 3.
6. Qualora venga rifiutata l'extradizione, l'autorità giudiziaria sammarinese, su domanda dello Stato richiedente, deve avviare un procedimento penale per i medesimi fatti per i quali è stata rifiutata l'extradizione, informando lo Stato richiedente circa l'avvio del procedimento. La richiesta dello Stato estero non è necessaria in relazione ai reati indicati al comma 3.

Art. 5

(Principio di specialità)

1. Il Segretario di Stato per la Giustizia può concedere l'extradizione alla condizione espressa che l'estradata non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza, né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale, né consegnato ad altro Stato per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'extradizione è stata concessa.
2. La disposizione del comma 1 non si applica quando l'estradata, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi trenta giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.



Art. 6

(Documenti a sostegno della domanda)

1. L'extradizione è consentita soltanto sulla base di apposita domanda avanzata dalla competente autorità dello Stato richiedente.
2. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) copia della sentenza di condanna a una pena detentiva o che dispone una misura di sicurezza restrittiva della libertà personale o di altro provvedimento che ordina una misura cautelare limitativa della libertà personale;
 - b) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l'extradizione, con l'indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
 - c) il testo delle disposizioni di legge applicabili;
 - d) i dati di identificazione e ogni altra possibile informazione idonea a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata l'extradizione.

Art. 7

(Garanzie giurisdizionali)

1. L'extradizione non può essere concessa senza la decisione favorevole del Giudice d'Appello, al quale la domanda è trasmessa dal Segretario di Stato per la Giustizia entro quindici giorni dalla ricezione. In caso di impugnazione della sentenza emessa dal Giudice d'Appello, salvo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, l'extradizione non può essere concessa senza la decisione favorevole del Giudice per la terza istanza penale.
2. Se la persona da estradare, alla presenza del difensore, acconsente all'extradizione richiesta, la decisione del Giudice d'Appello è limitata alla convalida del consenso.
3. La decisione favorevole del Giudice d'Appello e il consenso dell'interessato non rendono obbligatoria l'extradizione da parte del Segretario di Stato per la Giustizia.
4. Il Giudice d'Appello dispone la comparizione davanti a sé dell'interessato per provvedere alla sua identificazione e per raccogliere l'eventuale consenso all'extradizione. L'interessato è assistito da un difensore d'ufficio, nel caso di mancata nomina di uno di fiducia. Il decreto di convocazione è altresì notificato almeno dieci giorni prima dell'udienza, a pena di nullità, al Procuratore del Fisco, al difensore di fiducia della persona da estradare o, in mancanza, al difensore d'ufficio e al rappresentante dello Stato richiedente eventualmente nominato.
5. Il Giudice d'Appello può richiedere alle autorità straniere, per mezzo del Segretario di Stato per la Giustizia, la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie.
6. Il Giudice d'Appello provvede con sentenza, decidendo sull'ammissibilità della domanda e sulla possibilità di concedere l'extradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari.
7. La decisione sull'extradizione è assunta dal Giudice d'Appello entro tre mesi dalla data in cui gli è pervenuta la domanda di estradizione o dalla data di ricevimento della documentazione e delle informazioni di cui al comma 5.
8. In caso di decisione favorevole all'extradizione, il Giudice d'Appello, se vi è richiesta del Segretario di Stato per la Giustizia, dispone la custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi in libertà e provvede al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato, stabilendo quali cose sequestrate possano essere consegnate allo Stato richiedente.
9. Quando la decisione è contraria all'extradizione, il Giudice d'Appello revoca le eventuali misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose sequestrate. La sentenza contraria all'extradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di eventuale ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi nuovi.



10. Se lo Stato richiedente intende procedere, dopo la consegna dell'estradata, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è già stata concessa, deve formulare una nuova domanda di estradizione, a cui devono essere allegati le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti a un giudice dello Stato richiedente, in ordine alla richiesta di estensione dell'estradizione. In questo caso il Giudice d'Appello procede in assenza della persona interessata. Non si fa luogo al giudizio davanti al Giudice d'Appello se l'estradata, con le suddette dichiarazioni, acconsente all'estensione dell'estradizione richiesta. Tale procedura si applica anche nel caso in cui lo Stato, al quale la persona è stata consegnata, domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.

Art. 8

(Procedimenti per gli stessi fatti)

1. Il Giudice d'Appello pronuncia sentenza contraria all'estradizione se, per lo stesso fatto o gli stessi fatti, nei confronti della persona della quale è domandata l'estradizione è in corso un procedimento penale o è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato.

Art. 9

(Impugnazione della sentenza di estradizione)

1. Contro la sentenza del Giudice d'Appello può essere proposto, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, ricorso anche sul merito della procedura di estradizione al Giudice per la terza istanza penale dalla persona interessata, dal suo difensore, dal Procuratore del Fisco e dal rappresentante dello Stato richiedente.

Art. 10

(Intervento dello Stato richiedente)

1. Lo Stato richiedente può richiedere di intervenire nel procedimento davanti al Giudice d'Appello e al Giudice per la terza istanza facendosi rappresentare da un avvocato legittimato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria della Repubblica. L'intervento dello Stato richiedente è ammesso dal Giudice d'Appello a condizione di reciprocità.

Art. 11

(Provvedimento di estradizione. Consegna)

1. Il Segretario di Stato per la Giustizia decide in merito all'estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all'estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza del Giudice d'Appello o dal deposito della sentenza del Giudice per la terza istanza.

2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del Segretario di Stato per la Giustizia, la persona della quale è stata chiesta l'estradizione, se detenuta, è posta in libertà. La persona medesima è altresì posta in libertà in caso di diniego dell'estradizione.

3. Il Segretario di Stato per la Giustizia comunica senza indugio allo Stato richiedente la decisione e, se questa è positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale subite dall'estradata ai fini dell'estradizione.

4. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 3 e, a domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni.

5. Il provvedimento di concessione dell'estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradata; in tal caso quest'ultimo viene posto in libertà.

Art. 12

(Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero)



1. L'esecuzione dell'extradizione è sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'extradizione è stata concessa. Tuttavia il Segretario di Stato per la Giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione della pena o per il procedimento in corso nella Repubblica, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità. Il Segretario di Stato per la Giustizia può, inoltre, convenire che la pena da scontare sia eseguita nello Stato richiedente.

Art. 13

(Misure coercitive e sequestro)

1. In ogni tempo la persona della quale è domandata l'extradizione può essere sottoposta, a richiesta del Segretario di Stato per la Giustizia, a misure coercitive della libertà personale. Parimenti, in ogni tempo, può essere disposto, a richiesta del Segretario di Stato per la Giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per il quale è domandata l'extradizione. Tali richieste del Segretario di Stato per la Giustizia sono formulate, ove ne risulti la necessità, dietro apposita segnalazione o su domanda dello Stato estero.
2. La competenza all'emissione del provvedimento spetta al Giudice d'Appello.
3. In caso di urgenza, su domanda dello Stato estero e a richiesta del Segretario di Stato per la Giustizia, il Giudice d'Appello può disporre in via provvisoria una misura coercitiva personale anche prima che la domanda di estradizione sia pervenuta. La domanda di arresto provvisorio deve dare conto dell'esistenza di una sentenza di condanna a pena detentiva o di un provvedimento cautelare limitativo della libertà personale. La domanda deve altresì indicare il reato per il quale sarà richiesta l'extradizione, l'epoca ed il luogo in cui è stato commesso nonché i dati di identificazione della persona ricercata.
4. Il Segretario di Stato per la Giustizia dà immediata comunicazione allo Stato estero dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell'eventuale sequestro. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non siano pervenuti al Segretario di Stato per la Giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall'articolo 6. La revoca non pregiudica l'adozione di nuovi provvedimenti cautelari né l'extradizione qualora la domanda pervenga successivamente.
5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti le misure coercitive. Nell'applicazione delle misure limitative della libertà personale si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l'extradizione non si sottragga all'eventuale consegna.
6. Nell'interrogatorio che segue all'emissione della misura il Giudice provvede in particolare, in caso di mancanza di difensore di fiducia, a nominare un difensore d'ufficio che deve assistere all'atto, all'identificazione della persona, nonché a raccoglierne l'eventuale consenso all'extradizione facendone menzione nel verbale.
7. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'extradizione.
8. Le misure coercitive sono revocate se dall'inizio della loro esecuzione sono trascorsi otto mesi senza che il giudice d'Appello abbia pronunciato sentenza favorevole all'extradizione ovvero, in caso di ricorso al Giudice per la terza istanza penale contro tale sentenza, un anno senza che sia stato esaurito il procedimento davanti all'autorità giudiziaria. A richiesta del Procuratore del Fisco, detti termini possono essere prorogati, una sola volta, per un periodo non superiore a tre mesi, quando è necessario procedere ad accertamenti di particolare complessità.

Art. 14

(Revoca e sostituzione delle misure)



1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte dal Giudice d'Appello o dal Giudice per la terza istanza, a seconda della fase in cui si trova il procedimento.
2. La revoca è sempre disposta se il Segretario di Stato per la Giustizia ne fa richiesta.

Art. 15

(Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari)

1. Contro i provvedimenti cautelari personali e reali emessi a norma degli articoli precedenti è consentito unicamente, da parte del Procuratore del Fisco, dell'estraddando o del suo difensore, il ricorso al Giudice per la terza istanza per violazione di legge.

CAPO III ESTRADIZIONE DALL'ESTERO

Art. 16

(Domanda di estradizione)

1. Il Segretario di Stato per la Giustizia è competente a domandare a uno Stato estero l'estraddizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale, di tipo cautelare o esecutivo di una sentenza di condanna, unitamente al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato. A tal fine l'autorità giudiziaria che procede, anche per l'esecuzione della sentenza di condanna o con la quale è stata applicata una misura di sicurezza limitativa della libertà personale, ne fa richiesta al Segretario di Stato per la Giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.
2. Il Segretario di Stato per la Giustizia, fatte le opportune verifiche ed attivati i necessari approfondimenti presso le competenti autorità, può decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione dandone comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente.
3. Il Segretario di Stato per la Giustizia è competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'estraddizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico sammarinese. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate.
4. Il Segretario di Stato per la Giustizia può disporre, al fine di estradizione, le ricerche all'estero dell'imputato o del condannato e domandarne l'arresto provvisorio.

Art. 17

(Principio di specialità)

1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estraddizione è stata concessa, salvo che vi sia l'espresso consenso dello Stato estero o che l'estraddato, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi trenta giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

Art. 18

(Custodia cautelare all'estero)

1. La custodia cautelare all'estero, sofferta in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato, è computata agli effetti della durata massima consentita della custodia cautelare nonché della pena definitiva da scontare con sentenza di condanna.



CAPO IV NORME FINALI

Art. 19

(Abrogazioni)

1. È abrogato l'articolo 8 del Codice Penale.

LEGGE 22 DICEMBRE 2015 N.189

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 E BILANCI PLURIENNALI 2016/2018

Art. 42

(Riscossione di crediti relativi al settore giustizia)

1. A seguito del passaggio in giudicato di decreto o sentenza penale, il Cancelliere provvede a formare la nota delle spese di giustizia a carico del condannato, comprensiva di:
 - a) spese del procedimento di cui all'articolo 140, primo comma, numero 5), del Codice Penale, se anticipate dall'Erario;
 - b) multa, se comminata;
 - c) imposta sulle decisioni penali di cui all'articolo 49 della Legge 29 ottobre 1981 n. 86 e successive modifiche.

